CAMERA DEI DEPUTATI

406. MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| Giunta delle elezioni | *Pag.* | 3 |
| Commissioni Riunite (VII e XI) | » | 15 |
| Commissioni Riunite (VIII e X) | » | 74 |
| Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) | » | 98 |
| Giustizia (II) | » | 127 |
| Difesa (IV) | » | 132 |
| Finanze (VI) | » | 133 |
| Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) | » | 139 |
| Affari sociali (XII) | » | 152 |
| Politiche dell'Unione europea (XIV) | » | 154 |
| Commissione parlamentare per le questioni regionali | » | 160 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | » | 163 |
| Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | » | 164 |


**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . *Pag.* 165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . . » 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 . . . . . » 168

*INDICE GENERALE* . . . . . *Pag.* 170

# GIUNTA DELLE ELEZIONI

*S O M M A R I O*

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2 ..... 3

**GIUNTA PLENARIA**

*Martedì 19 novembre 2024. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 18.30.**

**Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2.**

Federico FORNARO, *presidente,* ricorda che nella seduta del 12 novembre 2024 la relatrice ha illustrato alla Giunta gli esiti dell'esame svolto dal Comitato di verifica sulle memorie e chiarimenti presentati dalle parti e soggetti interessati entro il termine del 18 ottobre scorso. In tale seduta si era altresì convenuto di accogliere la richiesta formulata da alcuni membri della Giunta di poter disporre del tempo necessario per approfondire l'ampia relazione svolta dalla relatrice, rinviando ad oggi la seduta con il medesimo ordine del giorno.

Ricorda quindi che nella citata seduta la relatrice ha quindi fatto presente che sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con l'estensione della verifica ad un campione di schede valide del collegio – preannunciata dal gruppo M5S nella seduta del 17 settembre scorso – non sono emersi, in seno al Comitato di verifica, orientamenti univoci e si è quindi convenuto sull'opportunità che si esprima la Giunta nella sua composizione plenaria.

Chiede quindi ai rappresentanti del gruppo M5S se intendano illustrare le motivazioni alla base della richiesta formulata.

Carmela AURIEMMA (M5S) intervenendo in merito alla richiesta di verifica di un campione di schede valide del collegio, sottolinea come ciò sia necessario sia tenuto conto del precedente della scorsa legislatura della Giunta delle elezioni che si applica « plasticamente » al caso di specie sia alla luce del fatto che l'apertura di un campione di schede valide costituisce la logica conseguenza di quanto esposto nella relazione della relatrice Morgante.

Nel sottolineare come, ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi in materia elettorale, si applichi il principio della « prova attenuata », evidenzia come il ricorso del candidato Gentile si fondi su 83 dichiarazioni allo stesso allegate che, sulla base dell'istruttoria svolta, sono chiaramente confutate dai verbali di riferimento. Al riguardo, richiama ad esempio il caso della sezione n. 5 di Rende rispetto alla quale le presunte irregolarità concernenti le schede bianche e nulle attestate dalle dichiarazioni non hanno poi avuto riscontro nei verbali.

Nel richiamare le istruzioni del Ministero dell'interno in ordine alla presenza nei seggi dei rappresentanti di lista e dei cittadini elettori, fa presente che questi

ultimi, in base a quanto evidenziato in tali istruzioni, possono assistere alle operazioni di scrutinio unicamente nelle sezioni nelle quali sono elettori. Le dichiarazioni allegate al ricorso sono state invece rese anche da cittadini non elettori della sezione e che pertanto, sulla base di tali disposizioni ministeriali, non avrebbero potuto assistere alle operazioni di scrutinio. Ribadisce quindi le criticità che attengono al merito delle predette dichiarazioni in quanto le stesse non trovano riscontro nei verbali e i cittadini che hanno reso le dichiarazioni non avrebbero dovuto essere presenti alle operazioni di scrutinio in sezioni diverse da quelle nelle quali erano elettori; a loro volta, i rappresentanti di lista hanno verbalizzato la contemporanea presenza in più seggi anche molto distanti tra loro. Di conseguenza, a suo avviso, il principio di prova su cui si fonda il ricorso è chiaramente confutato a livello documentale e rileva come ciò abbia costituito un indebito vantaggio nei confronti del ricorrente Gentile.

Fa presente che, se pure si ritiene – come evidenziato dalla relatrice – che possa rientrare nelle prerogative della Giunta delle elezioni l'apertura dell'istruttoria prescindendo dalla fondatezza del ricorso, nel caso di specie si è trattato di una scelta meramente politica in quanto le prove documentali allegate dal ricorrente Gentile sono errate nella migliore delle ipotesi, false nella peggiore. Rileva inoltre come – se si ritiene che tali dichiarazioni siano state rese per conto di soggetti terzi – sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato non avrebbero potuto essere utilizzate a sostegno del ricorso in quanto rese in violazione del principio della segretezza del voto. Ribadisce quindi come l'istruttoria sia stata aperta a suo avviso in maniera illegittima.

Evidenzia poi come tali circostanze, per le quali sarebbero stati presenti allo spoglio soggetti che non sarebbero dovuti esserlo, pone una rilevante questione connessa alla custodia delle schede elettorali. Al riguardo, ribadisce che non vi sia mai stato alcun intento di screditare o mettere un'ombra sul lavoro degli uffici della Camera che non sono mai stati messi in discussione, ma dal momento in cui emerge un dato anomalo in considerazione dell'alto numero di schede erroneamente ritenute bianche, come emerge anche dalla relazione della relatrice Morgante, si pone, quale conseguenza logica probatoria, un problema serio che riguarda la catena di custodia delle schede elettorali.

Sottolinea quindi come un indebito vantaggio nei confronti del candidato Gentile è dato dall'aver approvato dei criteri di nullità e validità delle schede che hanno potuto determinare un recupero di voti solo a favore del ricorrente, la cui candidatura era sostenuta da più liste.

Ribadisce che la scelta della Giunta di avviare un'istruttoria sulla base di un ricorso sorretto da prove prive di fondamento, solo sulla base di uno scarto numerico, rappresenti per la Giunta stessa un precedente pericoloso e di carattere politico. Fa presente che tra i vantaggi riconosciuti indebitamente al candidato Gentile rientra altresì la mancata previsione delle audizioni richieste dal gruppo M5S. Nel ribadire come il criterio approvato dalla Giunta si ponga in contrasto con il principio dell'univocità del voto previsto dalla legge elettorale in vigore, evidenzia come il principio di terzietà della Giunta quale giudice dei ricorsi elettorali non possa dirsi riconosciuto nel caso di specie. L'attribuzione di indebiti vantaggi al ricorrente Gentile fa sì che venga quindi messa fortemente in discussione l'autorevolezza della Giunta delle elezioni e che si introducano dei precedenti gravissimi.

Sottolinea che, essendovi stati errori nelle schede bianche e nelle schede nulle, con fatti gravi che potranno essere accertati dall'autorità giudiziaria, è probabile che possano essere riscontrate anomalie anche nelle schede valide del collegio e che quindi la conseguenza logica dell'istruttoria debba essere quella di verificare le schede valide. Se si è infatti ritenuto, con decisione della Giunta, di verificare le schede bianche e nulle a fronte di un divario di 484 voti, a maggior ragione si deve procedere alla verifica delle schede valide, posto che il divario all'esito dei lavori del Comitato è

stato di 240 voti e dunque inferiore a quello iniziale fra i due candidati. Si tratta dunque di rispettare la conseguenza logica delle decisioni oltre ai precedenti seguiti dalla Giunta in materia.

Nicola STUMPO (PD-IDP) avendo chiesto nella scorsa seduta di avere tempo per approfondire la relazione ritiene corretto intervenire. Dalla lettura della relazione, della quale ringrazia la relatrice per aver ripercorso e « fotografato » in maniera oggettiva tutto il lavoro svolto, rileva che alcuni aspetti di tutte e tre le memorie presentate, che per loro natura sviluppano le argomentazioni delle parti, hanno alimentato in lui alcuni dubbi.

Osserva che il lavoro della Giunta, per tre dei quattro ricorsi avverso le proclamazioni nei collegi uninominali, è stato finora svolto senza diversità di vedute e auspica che così possa proseguire. Ricorda che la Giunta non ha infatti avuto atteggiamenti diversi per situazioni che, seppure apparentemente differenti, erano accomunate da elementi oggettivi, anche se forse si sarebbe potuto valutare ulteriormente l'istituzione di un Comitato di verifica per un collegio in cui il divario tra proclamato e ricorrente era di circa 2.000 voti. Ricorda che concordemente la Giunta ha assunto il principio del *favor voti* come criterio da seguire nei lavori di tutti i Comitati e che compito della Giunta non è quello di guardare ai singoli casi in una logica di contrapposizione maggioranza-minoranza ma di continuare a lavorare come fatto finora perché, se si assumeranno scelte diverse improntate a una visione di maggioranza, queste potranno avere effetti – se la legge elettorale resterà la stessa – anche nelle prossime legislature in cui la maggioranza di turno potrà usare i precedenti come un « randello » per le decisioni che riterrà di assumere.

Rileva come chiaramente sarebbe inaccettabile che, nella presente legislatura, si possano assumere modalità diverse a seconda dei casi, perché questa sarebbe più che una forzatura.

Richiama lo *status* particolare di un organo quale la Giunta delle elezioni, diverso dalle Commissioni parlamentari, dal quale non è prevista la possibilità di dimettersi e che prevede quindi una modalità di comportamento che mal si concilia con gli interventi, che probabilmente sarebbero potuti esser più consoni, che si sono visti sugli organi di comunicazione.

Ritiene quindi che, per rispetto del lavoro svolto finora, sarebbe giusto mantenere fermo quanto già fatto in precedenti occasioni procedendo a un ampliamento dell'istruttoria, previa definizione della misura del campione di schede valide da revisionare, anche limitato, e dei tempi, anche brevi, della revisione medesima. In tal modo si potrebbe constatare se anche dalla revisione delle schede valide sia dato riscontrare quello che ritiene essere un dato « criminale », operato non si sa da chi e in che tempi, riguardante le schede verbalizzate come bianche nei seggi ma che sono risultate riportanti voti validi. La revisione proposta di un campione di schede valide non avrebbe alcun carattere dilatorio perché potrebbe essere condotta in tempi e per un campione percentuale di schede previamente definiti e consentirebbe alla Giunta di avere la consapevolezza e la tranquillità di avere proceduto a tutte le verifiche di propria competenza, ferma restando la competenza della magistratura a giudicare di eventuali reati.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) pur non condividendo alcune delle considerazioni svolte – perché ritiene corretto che in base al principio del *favor voti* siano state considerate valide le schede recanti il voto per più liste di una medesima coalizione e perché ritiene corretto quale criterio di ammissibilità di un ricorso quello basato sul divario di voti tra proclamato e ricorrente – invita i deputati della maggioranza a un supplemento di riflessione. Ritiene infatti sensato per ragioni sia di diritto sia politiche accedere alla richiesta del gruppo M5S di esaminare un campione di schede valide, in tempi definiti. Si associa quindi alle considerazioni del deputato Stumpo perché l'analisi di un campione di schede valide appare ragionevole nella situazione data mentre non lo sarebbe negare tale possibilità.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene richiamando la proposta del deputato Stumpo, su cui concorda, e ricordando che si è partiti da un margine di vantaggio di 484 voti per la deputata Orrico e che, dopo i lavori del Comitato, il ricorrente Gentile si trova in vantaggio di 240 voti. Si tratta quindi di un margine di vantaggio esiguo e ritiene pertanto irragionevole non procedere a un'ulteriore verifica, poiché il risultato elettorale di un collegio uninominale è cambiato sulla base di schede che erano state ritenute bianche e nulle, e in particolare richiama le schede bianche che sono risultate invece recanti voti validi.

Rileva come, sulla base della legge elettorale vigente, non è improbabile che situazioni simili possano ripetersi, per cui si deve porre attenzione a non creare un precedente che potrebbe essere usato poi dalla maggioranza di turno. Avendo partecipato a tutti e tre i Comitati di verifica finora svolti, osserva che nel collegio in esame vi è stato un numero anomalo di schede erroneamente valutate dai seggi e che il lavoro svolto, pur egregiamente coordinato dalla relatrice e svolto attentamente dai colleghi con l'ausilio degli uffici che hanno sostenuto uno sforzo organizzativo rilevante, non fuga ogni ragionevole dubbio.

Comprende il disappunto dei colleghi della maggioranza per interventi che sono stati svolti fuori dalla Giunta e sui mezzi di informazione, ma un risultato messo in discussione per la erronea valutazione da parte dei seggi di un numero, come detto, quantomeno anomalo di schede bianche e nulle dovrebbe indurre la Giunta a verificare se vi sono state anomalie anche nella valutazione delle schede valide. La fissazione di tempi certi consentirebbe di procedere a tale ultima valutazione senza eccessivi ritardi nella definizione del ricorso in esame in una visione di insieme del caso più completa di quella attualmente possibile. Invita conclusivamente la maggioranza a riflettere sulla proposta di revisione di un campione di schede nell'ottica di un percorso di collaborazione unitario.

Federico FORNARO, *presidente*, prima che la Giunta proceda alla votazione ritiene suo dovere specificare un passaggio e svolgere una riflessione. Innanzitutto precisa che la richiesta presentata si fonda sulle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del regolamento interno, che prevede la possibilità di revisione delle schede bianche e nulle e, ove necessario, anche delle schede valide. La valutazione della « necessità » è dunque posta in capo alla Giunta.

Il secondo elemento è che la Giunta è chiamata ad un compito di estrema complessità e delicatezza, essendo chiamata a tutelare sia i diritti di chi è stato proclamato sia di chi non lo è stato ma che, avendo presentato ricorso, chiede che gli sia riconosciuto il diritto ad esserlo. Si tratta di un compito difficile, che riguarda le persone e che, pertanto, travalica la politica; la Giunta è a sua volta organo giudicante in una logica che è necessariamente politica, essendo i suoi membri eletti.

Chiede quindi a tutti un supplemento di riflessione perché non si arrivi a un voto a maggioranza sulla questione ora in esame; tale voto sarebbe ovviamente legittimo ma ritiene che sulla Giunta incomba una grande responsabilità e che pertanto una soluzione condivisa, sia in termini quantitativi del campione di schede valide da revisionare sia di tempi certi, sarebbe un vantaggio per tutti: in tal modo si potrebbe giungere a un risultato che nessuno potrebbe mettere in discussione in alcun modo. Comprende che vi siano obiezioni, pienamente legittime, rispetto all'ampliamento della verifica ma crede sia suo dovere, nella sua qualità di presidente, verificare se ci sono le condizioni per una soluzione unitaria. Osserva che finora la Giunta ha sempre operato in armonia, seppure nel rispetto delle posizioni di maggioranza e di opposizione nonché delle legittime aspettative dei terzi. Ribadisce quindi l'invito a trovare un accordo sul modo di procedere che vedrebbe tutti uscire vincitori diversamente da quanto accadrebbe con un voto a maggioranza.

Fa presente che si sarebbe potuto svolgere un *iter* diverso, anche molto più serrato nei tempi, per l'esame delle schede bianche e nulle e che l'anno circa che è

stato dedicato all'istruttoria sul collegio testimonia la serenità con cui il lavoro è stato svolto, per la quale ringrazia ancora una volta la relatrice, motivo per il quale esprime rammarico per alcune cose che ha dovuto leggere sui lavori della Giunta. Ritiene quindi auspicabile che la Giunta possa continuare a lavorare con il senso di responsabilità da tutti i suoi componenti dimostrato, fuori dalle logiche di parte e con lo stesso spirito che ha finora caratterizzato i lavori. Sottolinea come le decisioni odierne siano di particolare rilievo e destinate ad avere riflessi anche sul seguito dei lavori della Giunta relativi al quarto Comitato di verifica istituito con riferimento ai ricorsi presentati sulle proclamazioni nei collegi uninominali. Ribadisce quindi come abbia ritenuto suo dovere, come presidente della Giunta eletto all'unanimità, rivolgere questo appello conclusivo a tutti i componenti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) interviene per due ordini di motivi. Innanzitutto, ricorda come già in sede di Comitato abbia espresso il suo punto di vista sull'ampliamento dell'istruttoria, ma non avendo potuto farlo in Giunta plenaria nella precedente seduta, ritiene corretto renderlo noto in questa sede. In secondo luogo, ritiene che il lavoro della Giunta sia stato portato avanti con serietà nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione senza far valere la legge dei numeri.

Ritiene encomiabile anche il lavoro svolto, in particolare, dal Comitato di verifica sul collegio in esame.

Osserva che il ruolo della Giunta non è quello di essere parte ma è assimilabile a quello di giudice o notaio rispetto a situazioni oggettive, sulla base di criteri fissati. Percepisce, al contrario, sul caso in esame una contrapposizione fra le parti in blocchi contrapposti. Condividendo le considerazioni del presidente sul ruolo particolare della Giunta delle elezioni, ritiene di confermare, superando la logica di maggioranza e opposizione, la sua contrarietà all'ampliamento dell'istruttoria. A suo avviso, la revisione delle schede valide porterebbe la Giunta a sconfinare dal suo ruolo oggettivo e a comportarsi come organo inquirente volto a verificare se schede valide siano state fraudolentemente, dolosamente, conteggiate in maniera non corretta. In tal caso, dovrebbe poi verificarsi che ciò non sia avvenuto anche in altre circoscrizioni, mettendo in discussione l'intero procedimento elettorale. Ritiene inoltre che il prolungamento dell'esame del presente ricorso andrebbe a scapito dell'interesse dei presentatori di altri ricorsi alla tempestiva definizione delle loro situazioni. Per tali considerazioni, già avanzate in sede di Comitato, ribadisce la propria contrarietà all'ampliamento dell'istruttoria, che non è fondata su logiche di maggioranza o opposizione.

Federico FORNARO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la richiesta del gruppo M5S che la Giunta proceda ad un ampliamento dell'istruttoria con la revisione di un campione di schede valide del collegio.

La Giunta respinge.

Federico FORNARO, *presidente*, avendo la Giunta respinto la richiesta di ampliamento dell'istruttoria, con la revisione di un campione di schede valide del collegio, dà la parola alla relatrice per la proposta di contestazione o di convalida dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della giunta delle elezioni.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, tenuto conto delle deliberazioni della Giunta e degli esiti dei lavori del Comitato di verifica formula la proposta di contestazione dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Regolamento.

Federico FORNARO, *presidente*, prima di porre in votazione la proposta di contestazione dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico ricorda che l'eventuale approvazione, al termine della procedura prescritta dal regolamento della Giunta, da parte dell'Assemblea, della proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico nel collegio uninominale Calabria U02

e di proclamazione del ricorrente Andrea Gentile in tale collegio comporterebbe, come effetto automatico, che questa avrebbe titolo al seggio attribuito per la parte proporzionale nel collegio plurinominale (unico) della circoscrizione Calabria. Di conseguenza, in tale caso, la proclamazione della deputata Orrico nel collegio unico plurinominale della circoscrizione Calabria comporterebbe l'annullamento della proclamazione della deputata Elisa Scutellà nella circoscrizione Calabria che, come risulta dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale (UCC), è stata conseguenza dell'esaurimento della lista di candidati (del M5S) nel collegio plurinominale, in applicazione della previsione dell'articolo 84, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (cosiddetto criterio del miglior perdente di collegio).

Nel verbale dell'UCC della Calabria, in particolare, è stato precisato come nel collegio plurinominale sono stati proclamati, nell'ordine, i tre candidati della lista M5S Vittoria Baldino, Riccardo Tucci ed Elisa Scutellà, quest'ultima proclamata per « scorrimento della lista presentata per il collegio plurinominale perché il candidato Cafiero de Raho Federico risulta proclamato eletto in altra circoscrizione ex art. 85, primo comma, nonché la candidata Orrico Anna Laura risulta proclamata eletta nel collegio uninominale 02 Calabria, pertanto, proclamata eletta ex articolo 84, comma terzo ».

Prima di passare alla votazione ricorda inoltre che ove la proposta della relatrice venisse respinta dalla Giunta tale deliberazione equivarrebbe, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento, all'approvazione della proposta di convalida dell'elezione della deputata Orrico con le cifre elettorali risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali; nel caso di approvazione della proposta della relatrice si aprirebbe la fase procedurale disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento interno, che prevedono lo svolgimento della seduta pubblica in contraddittorio tra le parti e gli altri soggetti interessati a tal fine.

Anna Laura ORRICO (M5S), interviene in merito alla contestazione della propria elezione che si attendeva, dato il tenore dell'intervento della relatrice nella precedente seduta della Giunta che ha dato conto di diversi aspetti contenuti nelle memorie presentate dalle parti ma ha tralasciato altre questioni poste nelle memorie medesime, sulle quali non ha dato risposta.

Ringrazia i colleghi che sono intervenuti per perorare la causa dell'ampliamento dell'istruttoria come diritto sacrosanto delle minoranze. Osserva che la maggioranza ha dimostrato, sin dall'inizio della vicenda in esame, un atteggiamento impositivo e arrogante invece di attenuare i toni. Rileva che la valutazione di validità delle schede con voti per più liste della medesima coalizione è contraria al principio del *favor voti* e non applicativa di esso. Tale principio è stato violato perché i cittadini hanno il diritto, nell'esprimere liberamente il proprio voto, di annullare la scheda. Al riguardo osserva che la modalità di espressione del voto in esame, che a colpi di maggioranza è stata ritenuta valida, era riportata nelle istruzioni del Ministero dell'interno agli uffici elettorali di sezione come modalità di annullamento del voto. Inoltre anche nelle indicazioni diffuse sulle emittenti televisive rispetto a come si sarebbe dovuto votare veniva citato esplicitamente, come caso di nullità, proprio il caso che il ricorrente Gentile ha riportato come unica motivazione per contestare il risultato del voto nel collegio.

Sottolinea come anche le dichiarazioni dei cittadini allegate al ricorso del candidato Gentile, che asseriscono di avere assistito simultaneamente allo scrutinio in più sezioni elettorali, citano proprio l'annullamento di schede votate con segno sul contrassegno di più di una lista della medesima coalizione.

Fa presente che la Calabria è nota alle cronache per non essere sicuramente una terra felice nella quale spesso e volentieri anche andare a votare rappresenta un atto di resistenza contro tutta una serie di logiche e ritiene che la Camera dei deputati, come organo di massima espressione della volontà popolare, e la Giunta in particolare, dovrebbe tutelare i principi che sono alla base della democrazia assumendosi il compito di verificare cosa sia realmente

successo nei seggi del collegio uninominale in questione. Ricorda che la presidente di un seggio ha dichiarato che le schede verbalizzate come bianche erano effettivamente non votate e ritiene che non si possa con leggerezza mettere in dubbio la parola di chi, nello svolgimento del proprio ufficio, risponde penalmente del proprio operato. Osserva che si sentirebbe, piuttosto, di mettere in dubbio il controllo del voto che viene perpetrato in maniera quasi sistemica all'interno di molti seggi elettorali, da parte di soggetti che talvolta giungono ad intimorire i componenti del seggio.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Sottanelli osserva che oltre alla salvaguardia dei diritti dei ricorrenti sono da tutelare anche quelli dei deputati eletti e, in proposito, osserva che, se una differenza di 484 voti ha portato la Giunta a esaminare il ricorso del candidato Gentile a maggior ragione una differenza di 240 voti, determinata dal criterio di validità modificato dalla Giunta, avrebbe dovuto indurre la Giunta medesima a svolgere un approfondimento sulle schede valide.

Rileva come senza i criteri di validità modificati dalla maggioranza il suo vantaggio sul candidato Gentile risulterebbe, dopo il riesame delle schede bianche e nulle, di 58 voti, cosa che emerge dalla sua memoria difensiva ma che non è stata riferita dalla relatrice. Anche qualora il divario di voti a favore del ricorrente fosse calcolato in 24 voti, come ipotizzati quale prova di resistenza nella relazione, ritiene che sarebbe doveroso procedere all'ampliamento dell'istruttoria.

Osserva che in sede di seduta pubblica le parti potranno esporre le questioni che in Giunta sono state affrontate in maniera, a suo avviso, parziale ed auspica che il tempo che intercorrerà tra la data odierna e quella della seduta pubblica consentirà ai componenti della Giunta di maturare un supplemento di riflessione, anche rispetto alla caratura di personaggi che potrebbero entrare in Parlamento e che invita ad approfondire, per chi non li conoscesse.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) invita la deputata Orrico a parlare per sé stessa e non per altre persone.

Anna Laura ORRICO (M5S), fa presente che la propria caratura morale è provata dalla sua storia personale. Osserva che il deputato Pittalis svolge la funzione di difensore di ufficio ma lei si assume la responsabilità delle cose che dice e precisa di non essere in conflitto di interessi come sostenuto dal collega Pittalis, che – a suo avviso – forse lo è.

Federico FORNARO, *presidente*, invita a rimanere nei propri interventi sugli aspetti giuridici.

Anna Laura ORRICO (M5S) fa presente, in merito agli aspetti giuridici, che la Giunta esprime delle posizioni politiche. Richiamandosi all'intervento del deputato Sottanelli in ordine alla necessità di spogliarsi dall'appartenenza partitica si augura che in occasione della seduta pubblica lo possano fare tutti i componenti della Giunta, perché i conflitti di interesse sono plurimi e variegati.

Federico FORNARO, *presidente*, invita nuovamente tutti ad attenersi agli aspetti di diritto ed alle argomentazioni politiche, sempre nell'ambito dell'oggetto della discussione e nel rispetto di soggetti terzi che non sono presenti in questa sede.

Carmela AURIEMMA (M5S) osserva che le preoccupazioni del deputato Sottanelli connesse alla tempistica di definizione del ricorso in esame non trovano riscontro in analoghe preoccupazioni riferite né con riferimento alla situazione della circoscrizione Puglia, nella quale chi ha diritto all'esterno di vedere deciso il proprio ricorso ha inviato addirittura una lettera al Presidente della Camera, né con riferimento al caso della decadenza dal mandato parlamentare del deputato Soumahoro.

Rispetto all'invito del presidente di attenersi agli aspetti giuridici osserva che vi è poco di giuridico alla luce del fatto che si è dimostrato come il ricorso del candidato Gentile fosse del tutto infondato perché le dichiarazioni ad esso allegate erano tutte smentite dai verbali sezionali; pertanto il Comitato di verifica è stato costituito per

una scelta meramente politica sulla base di un ricorso infondato. Per scelta politica si è inoltre deciso di non procedere alle richieste audizioni di esperti della materia elettorale. Per scelta politica si è scelto di stravolgere le regole che hanno disciplinato le elezioni in tutti i seggi d'Italia, determinando una disparità per il solo collegio uninominale U02 della circoscrizione Calabria. Per scelta politica si è deciso di non accogliere la richiesta di ampliamento dell'istruttoria ad un campione di schede valide. Sempre per scelta politica non si dice nulla sul numero elevato, pari a circa il 10 per cento, di schede bianche secondo i seggi che sono risultate invece votate e che sono determinanti per il risultato elettorale, a fronte di dichiarazioni dei presidenti di sezione che hanno confermato che tali schede erano effettivamente bianche, che ancora per scelta politica la Giunta omette di valutare.

A suo avviso la Giunta non svolge più un ruolo di giudice ma è una Giunta politicizzata, occupata dalla maggioranza che ha scelto sin dall'inizio di attribuire al ricorrente Gentile il seggio nel collegio uninominale in esame.

Rileva che il Comitato ha lavorato intensamente, con cadenza settimanale e con l'assidua presenza del gruppo del M5S, che non ha assunto alcun atteggiamento dilatorio.

In conclusione sottolinea come la richiesta di ampliamento dell'istruttoria fosse supportata da argomenti giuridici e fosse la conseguenza logica della relazione conclusiva dei lavori del Comitato di verifica ma per scelta politica della maggioranza non è stata accolta, perché la finalità perseguita dalla maggioranza è stata sempre quella di attribuire un seggio al ricorrente Gentile a discapito della deputata Scutellà.

Davide AIELLO (M5S) desidera preliminarmente esprimere, a nome del proprio gruppo, l'apprezzamento e la piena fiducia nei confronti del lavoro degli uffici della Giunta delle elezioni contrariamente alle strumentalizzazioni che sono state fatte da parte di alcuni colleghi. Ritiene che la Giunta sia un organo politico che debba prendere atto che i cittadini si stanno disaffezionando alla politica come dimostra il dato inequivocabile del crescente astensionismo registrato agli ultimi appuntamenti elettorali.

Ritiene che la Giunta delle elezioni sia diventata un organo legittimato non più dalla sovranità popolare ma solo da una minoranza dei cittadini. Fa presente infatti che in alcuni territori come la Calabria o la Sicilia ci sono determinati ambienti in cui, sfruttando la forza del denaro, del ricatto, dello scambio elettorale politico-mafioso, l'elettore è costretto a scelte politiche di compromesso, come emerge dalle relazioni della Direzione nazionale antimafia che invita a leggere. A suo avviso, la maggioranza della Giunta delle elezioni si sta assumendo una grande responsabilità nell'avallare delle situazioni che sono quantomeno dubbie; al contrario, la Giunta dovrebbe approfondire tutte le questioni poste all'attenzione dell'organo con la massima scrupolosità.

Sottolinea che la Giunta avrebbe potuto accedere alla richiesta di verifica di un campione di schede valide che forse non avrebbe portato a risultati differenti da quelli già riscontrati dal Comitato di verifica ma avrebbe consentito di analizzare le anomalie riportate nella relazione della relatrice Morgante. Ritiene peraltro che, viste le anomalie riscontrate in relazione alle schede bianche e nulle che sono state poi considerate validamente votate, la stessa relatrice o comunque la maggioranza avrebbero dovuto chiedere un ampliamento dell'istruttoria con la verifica delle schede valide, in coerenza con le considerazioni svolte nella relazione.

Ritiene che la Giunta, modificando il criterio della validità dei voti, stia delegittimando il Ministero dell'interno che aveva predisposto le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione sulla base delle quali i presidenti di seggio e gli scrutatori hanno valutati i voti espressi dagli elettori. Ritiene che i cittadini siano consapevoli delle modalità di espressione del voto e che laddove abbiano votato con più segni su più liste lo abbiano fatto con l'intenzione di annullare il proprio voto; una diversa valutazione condurrebbe al ri-

schio che i presidenti di seggio in una prossima elezioni possano interpretare liberamente il voto espresso.

A suo avviso, fino a prova contraria, l'elettore si reca al seggio con l'intento di votare il solo partito che lo rappresenta e non due o più partiti diversi tra loro. Considera che in tal modo si rischia di creare un precedente pericoloso che potrebbe delegittimare la stessa Giunta delle elezioni oltre che i presidenti di seggio ed il corpo elettorale.

Esprime il suo rammarico per l'orientamento che sta indirizzando l'attività della Giunta delle elezioni, di cui aveva apprezzato lo spirito con il quale aveva iniziato i propri lavori, come dimostrato dall'elezione del presidente avvenuta all'unanimità dei gruppi parlamentari, quasi a rappresentare l'unità di intenti dei componenti dell'organo.

Nello stigmatizzare gli atteggiamenti arroganti della maggioranza, rivolge un appello al presidente della Giunta affinché, vista la delicatezza delle funzioni attribuite a tale organo e alla luce di quanto sta emergendo in merito alle elezioni svoltesi in Calabria, prenda una posizione chiara e netta a tutela di tutti i componenti.

Nicola STUMPO (PD-IDP) fa presente che, alla luce del lavoro svolto finora, sarebbe stata ipotizzabile anche un'astensione del suo gruppo sulla votazione che la Giunta si accinge ad effettuare; tuttavia le ragioni, puramente politiche, per le quali non è stata accolta la richiesta di un'ulteriore istruttoria con la verifica delle schede valide portano, con amarezza, ad esprimere un voto contrario. Reputa che il Comitato di verifica abbia svolto un pregevole lavoro all'esito del quale ritiene imprescindibile indagare su quelli che considera degli « orrori » e non degli errori riscontrati nel corso della verifica delle schede bianche. A suo avviso, incombe sulla Giunta la responsabilità di approfondire quelle situazioni che oggettivamente sembrano integrare delle fattispecie di reato; pone inoltre l'accento sulla necessità di fare luce sulla questione delle dichiarazioni rese da rappresentanti di lista e cittadini elettori che sembrerebbero omissive e fallaci, sottolineando come non sia possibile esimersi da ogni necessario approfondimento.

Stefania ASCARI (M5S) giudica molto grave quanto sta avvenendo nella Giunta delle elezioni che rappresenta, a suo avviso, uno sfregio alla democrazia. Fa presente che, sebbene nella relazione conclusiva dei lavori del Comitato di verifica sia scritto che nella revisione delle schede bianche e nulle del collegio si sono riscontrate anomalie, non si è voluto accedere alla richiesta di approfondire l'istruttoria attraverso l'esame di un campione, anche esiguo, di schede valide. A suo avviso ampliare l'istruttoria alla revisione delle schede valide sarebbe stato riconoscere un diritto delle opposizioni e sarebbe stato inoltre coerente con la prassi seguita dalla Giunta delle elezioni in tutte le legislature precedenti.

Ribadisce inoltre che sarebbe stato rispettoso dei diritti dell'opposizione anche dare corso alla richiesta di audizioni di esperti in materia elettorale formulata in avvio della verifica dei poteri dal suo gruppo.

Sottolinea che i cittadini del collegio uninominale di Cosenza vedono leso il loro diritto al rispetto del voto espresso, che aveva portato all'elezione della deputata Anna Laura Orrico, mentre ora – sulla base di regole stravolte – il risultato elettorale viene ribaltato. Fa presente che tale modo di procedere è suscettibile di generare sfiducia nell'elettorato e si tradurrà in un aumento dell'astensionismo. Rileva che non si può fingere di ignorare che in alcune zone della Calabria il voto non è purtroppo libero e che, per questa ragione, sarebbe stato necessario fugare ogni dubbio.

Ricorda di aver appreso domenica 17 novembre scorso che la trasmissione televisiva Report ha dedicato un'inchiesta al voto nel collegio uninominale di Cosenza, per l'elezione della Camera del 25 settembre 2022, che getta pesanti ombre su quanto avvenuto in tale collegio. Fa riferimento in particolare alle dichiarazioni di presidenti di seggio, di sezioni nelle quali il Comitato di verifica ha riassegnato voti da schede valutate bianche nei seggi, che hanno confermato che le schede verbalizzate come bianche erano effettivamente tali; osserva che nell'inchiesta è stato ricordato il nu-

mero elevato, pari a circa il 10 per cento, di schede bianche che sono risultate votate.

Inoltre nell'inchiesta giornalistica si riferisce di circa ottanta cittadini che hanno reso dichiarazioni, allegate al ricorso del candidato Gentile, nelle quali sono segnalate irregolarità nei seggi, ma di tali cittadini non è dato sapere se effettivamente fossero presenti nei seggi, in quanto non vi è riscontro nei verbali sezionali. Ritiene che la gravità di quanto emerso nella citata inchiesta giornalistica dovrebbe indurre la Giunta a sospendere i propri lavori e fare una seria riflessione, tenendo presente che esiste un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, che potrebbe far emergere in futuro fatti di reato che potrebbero mettere in gioco la credibilità della Giunta delle elezioni; invita quindi a valutare la possibilità di un rinvio del seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno.

Carmela AURIEMMA (M5S) stigmatizza l'atteggiamento di scarsa serietà di alcuni membri della Giunta in relazione all'intervento della collega Ascari e ribadisce la delicatezza delle questioni all'attenzione della Giunta.

Federico FORNARO, *presidente*, invita tutti i componenti della Giunta a mantenere un atteggiamento consono alla sede in cui ci si trova.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Stumpo sul merito delle questioni poste, sottolinea come la Giunta sia chiamata a svolgere funzioni diverse rispetto a quelle proprie delle inchieste giornalistiche e che, nel caso in cui emergano aree di opacità, le stesse potranno essere oggetto di indagine da parte della magistratura.

Ritiene che il Comitato di verifica abbia svolto i propri lavori con serietà, onestà e responsabilità nella attività di revisione delle schede bianche e nulle, convenendo anche sulla necessità di segnalare le numerose anomalie riscontrate in alcune sezioni elettorali; considera necessario, come sostenuto anche dal collega Stumpo, demandare alla magistratura l'approfondimento in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista e dai cittadini elettori.

Reputa al contempo poco opportuno richiamare negli interventi il presidente della Giunta, che ha sempre svolto una funzione di garanzia nel rispetto dell'organo e delle sue prerogative, i cui lavori proseguiranno con l'istruttoria sugli altri ricorsi presentati.

Nell'apprezzare il lavoro svolto dalla relatrice, si rammarica delle divergenze tra maggioranza e opposizione in merito all'opportunità di verificare, anche in ragione dell'esiguità del divario tra i voti dei due candidati, un campione di schede valide che, a suo avviso, avrebbe potuto rappresentare un elemento idoneo a dissipare ogni dubbio sulla legittima attribuzione del seggio.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) considera una forzatura il mancato accoglimento della richiesta di ampliare l'istruttoria consentendo la verifica di un campione anche esiguo di schede valide; a suo avviso, infatti, essendo stato ritenuto necessario operare la verifica delle schede bianche e nulle in presenza di un divario tra i candidati di 484 voti, logicamente sarebbe opportuno ampliare l'istruttoria con la verifica delle schede valide in presenza di un divario, che all'esito dei lavori del Comitato, risulta numericamente dimezzato, ribaltando il risultato elettorale.

Peraltro, la revisione di un campione anche minimo di schede valide consentirebbe di evitare dubbi, polemiche e intromissioni.

Pur ritenendo comprensibile la posizione della maggioranza che auspica l'ottenimento di un ulteriore seggio, reputa sbagliate dal punto di vista politico le modalità con le quali la Giunta sta procedendo; nel condividere le considerazioni circa la necessità di preservare la funzione di garanzia del presidente, fa presente che così procedendo la maggioranza possa creare un precedente dannoso per le funzioni delicate assegnate alla Giunta. Osserva infatti che nella sua esperienza ogni volta che, in consessi elettivi, sono state fatte scelte improvvide in materia elettorale da

parte della maggioranza, tali scelte si sono sempre trasformate in un *boomerang* verso chi le ha assunte.

Invita i deputati della maggioranza a riflettere sulla prospettiva che si aprirebbe a seguito di un'azione di forza che si pone in contraddizione con il percorso sinora seguito dalla Giunta. Ribadisce che il rifiuto di verificare anche solo un minimo campione di schede valide è una decisione improvvida politicamente, sebbene legittima dal punto di vista procedurale, perché crea un precedente che si potrà ritorcere in futuro contro qualsiasi parte politica e i cui effetti vanno oltre il risultato contingente che si vuole raggiungere, che si sarebbe comunque ritardato solo di qualche giorno. Ricorda che nella sua esperienza di consigliere regionale di maggioranza votò contro la decadenza di un consigliere di opposizione, ritenendo che le decisioni in materia di decadenza e subentro debbano sempre essere assunte con la più ampia convinzione, con il minor margine di dubbio e con il maggior equilibrio possibile. Invita pertanto nuovamente i deputati della maggioranza a non procedere ad una scelta di pura contrapposizione.

Federico FORNARO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire fa presente che la Giunta procederà ora alla votazione sulla proposta di contestazione dell'elezione.

Davide AIELLO (M5S), Stefania ASCARI (M5S), Carmela AURIEMMA (M5S) chiedono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Giunta che si proceda alla votazione nominale.

Federico FORNARO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata invita i deputati segretari a voler sovrintendere alle operazioni ed indìce la votazione per appello nominale.

*(Segue la votazione)*

Federico FORNARO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: ..... 26
Votanti: ..... 25
Maggioranza: ..... 13

Hanno votato sì: ..... 17
Hanno votato no: ..... 8

La Giunta approva.

*Hanno votato sì*: Buonguerrieri, Candiani, Coin, Coppo, Gatta, Giglio Vigna, La Salandra, Michelotti, Morgante, Panizzut, Pellicini, Pittalis, Sbardella, Sorte, Sottanelli, Vinci, Zoffili.

*Hanno votato no*: Aiello, Ascari, Auriemma, Borrelli, Malavasi, Orrico, Porta, Stumpo.

Federico FORNARO, *presidente,* avverte che, essendo stata approvata la proposta di contestazione dell'elezione, si apre – come già fatto presente – la fase procedurale disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento interno.

Ricorda che, così come avvenuto nella precedente fase dell'istruttoria e sulla base di quanto già posto in evidenza, le parti e soggetti interessati sono individuati nelle deputate Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà e nel candidato Andrea Gentile, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento della Giunta.

Ricorda che l'udienza pubblica si svolge con determinate garanzie ed entro termini prefissati di convocazione e svolgimento; in particolare, essa può tenersi non prima di venti giorni dalla comunicazione alle parti, anche per consentire loro di presentare memorie e documenti e prenderne reciprocamente visione.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento della Giunta, ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante e che i deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del regolamento, all'udienza pubblica segue immediatamente la riunione della Giunta in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

Sottolinea che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 13, alla camera di consiglio possono partecipare solo i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

Fa infine presente che la deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

Si riserva quindi di comunicare il giorno e l'ora dell'udienza pubblica, da individuare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno, sentito il Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 20.30.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 15

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 20

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**
**C. 2119 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che alle ore 10 di giovedì 14 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate circa 170 *(vedi allegato)*.

Avverte che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento all'ambito di intervento del decreto-legge in esame, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso; disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; disposizioni per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN); disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie; di-

sposizioni in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano; disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy; disposizioni in materia di abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici; l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) nonché disposizioni per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Candiani 1.16, che dispone che la quota delle risorse di parte corrente destinate ai comuni italiani di frontiera dalla normativa vigente sia destinata prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza;

gli identici Gribaudo 1.01, Mazzetti 1.02 e Nisini 1.03, che prevedono l'obbligo di frequentare un corso di formazione per i lavoratori di aziende che operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile;

Gribaudo 1.05, che inserisce anche le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tra i destinatari del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito posseduto;

Gribaudo 1.06, che elimina il limite di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e dei gruppi sportivi militari;

Gribaudo 1.07 e 1.08, che riconoscono l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale causa di revisione dei prezzi dei contratti pubblici in determinati settori produttivi;

gli identici Mazzetti 1.012 e Nisini 1.013, che prevedono che la quota da garantire obbligatoriamente all'occupazione femminile negli appalti pubblici, prevista dalla normativa vigente, si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai;

Nisini 1.015, che proroga al 31 dicembre 2026 i contratti stipulati con i dirigenti di livello dirigenziale generale e di seconda fascia preposti alle unità di missione istituite per l'attuazione del PNRR;

Dell'Olio 2.05, che istituisce una certificazione che attesti l'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria e della moda;

Pavanelli 2.06, volto ad istituire il fondo per la transizione eco sostenibile della moda, destinato al finanziamento di attività di ricerca;

Varchi 2.011, che esclude le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati dal calcolo del valore soglia posto dalla normativa vigente al fine di definire le facoltà assunzionali degli enti locali;

Ciancitto 2.012, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga presso strutture sanitarie e socio-sanitarie relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero;

Frijia 2.013, che prevede che il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro per i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non si applichi ai contratti di arruolamento del personale marittimo;

Appendino 3.01, che istituisce una commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), riguardante dunque l'attuazione dell'intero PNRR e non solo gli interventi oggetto del decreto-legge;

Rizzetto 3.02, che, nell'ambito degli appalti privati in corso di validità che ab-

biano ad oggetto i servizi resi da operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, prevede la possibilità per l'appaltatore di presentare richiesta di revisione del prezzo dell'appalto, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie;

gli identici Grippo 3.05, Rizzetto 3.06 e Piccolotti 3.014, che stabiliscono per gli studenti fino a 24 anni di età, una riduzione del numero di esami necessario (non più tutti gli esami previsti dal corso di studi, come attualmente previsto, ma solo il 70 per cento) per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro da parte delle P.A.;

Aiello 3.07, recante misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche;

Barzotti 3.08, che interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per le erogazioni liberali destinate alla bonifica ambientale;

Tucci 3.09, che devolve le risorse destinate al Fondo per le vittime dell'amianto, non utilizzate nell'esercizio di competenza, al finanziamento dei Centri Operativi Regionali (COR) per la classificazione e il monitoraggio delle malattie correlate all'esposizione all'amianto;

Carotenuto 3.010, che istituisce un fondo per finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, nonché una Procura nazionale del lavoro, con la finalità di perseguire i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Aiello 3.011, che modifica la disciplina vigente in materia di diritto al lavoro da remoto;

Tucci 3.012, che reca disposizioni in materia di salario minimo;

Barzotti 3.013, che introduce le nuove fattispecie di reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime con riferimento alla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Amorese 4.02, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge (DPR 1° febbraio 2010, n. 76) concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), materia peraltro del tutto estranea al decreto-legge;

Amorese 4.03, che modifica la disciplina sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università (commi 1 e 2), con particolare riferimento ad attività didattiche e di ricerca svolte da medici in discipline mediche (comma 3);

Grippo 4.04, che reca disposizioni in materia di rimodulazione dei bilanci di ateneo;

Amorese 4.06, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, un'apposita sezione denominata « Fondo per il finanziamento delle aree scientifico-disciplinari di interesse strategico », che sostituisce il « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza »;

Tassinari 5.5, che incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca;

Loizzo 5.01, che modifica la disciplina in materia di parere parlamentare sulle nomine degli organi di vertice degli enti pubblici;

Tassinari 5.02, che incrementa di 3.488.670 euro per l'anno 2024, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Sarracino 6.6, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge;

Caso 6.06, che incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio non comprese nel *target* M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR (la Riforma ha l'obiettivo di incentivare i soggetti pubblici e privati alla creazione di alloggi per studenti) di cui all'articolo 6 del decreto-legge;

Tassinari 6.07, volto a differire l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica per determinati soggetti a partecipazione pubblica;

Tassinari 6.08, che reca disposizioni in materia trattamento economico per il personale, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca;

Tassinari 6.09, che prevede che non si applichi al personale degli enti pubblici di ricerca il limite per cui, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso;

Tassinari 7.01, che autorizza un contributo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, a favore dell'Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali (con la Repubblica federale di Germania) di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica;

Grippo 8.02, che elimina il limite minimo di ammontare che deve avere il contributo annuale forfetario da corrispondere per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

D'Attis 9.01, volto a consentire, ai soggetti che abbiano instaurato un contenzioso riferito ad un determinato concorso per dirigente scolastico, di essere inseriti in coda alle graduatorie regionali o alla graduatoria nazionale a seguito della frequenza e del superamento della prova finale di un corso di formazione;

Nevi 9.02, che ricolloca in coda nella graduatoria generale di merito i soggetti già vincitori di un determinato concorso per dirigente scolastico che abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto di depennamento dalla graduatoria di merito per non aver preso servizio pur avendo comunicato ai competenti uffici le temporanee cause di impedimento per giustificati motivi;

gli identici Miele 9.03 e Varchi 9.05, che intervengono in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

Amato 10.15, che integra con i candidati risultati idonei le graduatorie dei concorsi indetti con i decreti dipartimentali nn. 2575/2023 e 2576/2023 e ne proroga la validità fino al loro esaurimento;

gli identici Amato 10.17 e Manzi 10.18, che prorogano la validità della graduatoria della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

Sala 10.01, che prevede un contributo di 2 milioni euro al Comune di Misinto per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate;

gli identici Miele 10.02 e Di Maggio 10.03, che intervengono in materia di esonero dal servizio per il personale delle scuole statali per la durata del mandato di componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed elimina la previsione secondo cui ai membri della Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione non spetta alcun compenso o rimborso spese;

gli identici Sasso 10.04 e Amorese 10.05, che riguardano gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici per i compiti connessi con l'attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche;

gli identici Amorese 10.06 e Sasso 10.07, che riguardano l'attuazione da parte degli enti locali di progetti PNRR in materia di costruzione di nuove scuole e di piano per gli asili nido e di scuole per l'infanzia;

Matteoni 10.08, che interviene in materia di conferma in ruolo di docenti di ogni ordine e grado che alla data di entrata in vigore del decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare;

Orrico 11.02, che istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, finalizzato a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante;

Caso 11.05, che incrementa il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia », destinato alle opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia;

Nisini 11.07, che attribuisce all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facoltà assunzionali per un totale di due dirigenti non generali e 15 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna, martedì 19 novembre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.** C. **2119 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.2.** Schullian.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato ».

**1.3.** Soumahoro.

*Al comma 3, capoverso, comma 863, primo periodo, dopo le parole:* nel proprio sito istituzionale *inserire le seguenti:* , previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

**1.4.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato « Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità ». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla « Rete del lavoro Agricolo di qualità » istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.5.** Gribaudo.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.

**1.6.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Al comma 4, capoverso comma 8, sostituire le parole:* può non procedere *con le seguenti:* può in ogni caso procedere.

**1.7.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Al comma 4, capoverso comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:* e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**1.8.** Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Al comma 5, sostituire le parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2026 *con le seguenti:* A decorrere dal 15 giugno 2025.

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 7, sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* entro il 15 giugno 2025;

*al comma 8, sostituire le parole:* entro il 31 agosto 2026 *con le seguenti:* entro il 1° gennaio 2026.

*al comma 10, sostituire le parole:* pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026.

**1.9.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

**1.10.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Al comma 8, dopo le parole:* entro il 31 agosto 2026 *aggiungere le seguenti:* , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

**1.11.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai seguenti commi, al fine dell'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 luglio 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 luglio 2024.

11-*ter*. Le istanze di cui al comma precedente sono presentate dal 15 gennaio 2025 al 31 marzo 2025, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso:

*a)* l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per

i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

*b)* lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri.

11-*quater*. Costituisce causa di rigetto delle istanze di cui al comma 11-*bis*, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

11-*quinquies*. Non sono ammessi alla procedura prevista dal comma 11-*bis* del presente articolo i cittadini stranieri:

*a)* nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

*b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

*c)* che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

*d)* che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11-*sexies*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 11-*bis*, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

*a)* per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

*b)* per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11-*septies*. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

*a)* favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

*b)* intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

11-*octies*. La sospensione di cui al comma 11-*sexies* cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui al comma 11-*bis*, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 11-*novies*. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

11-*novies*. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 11-*bis* e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

11-*decies*. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 11-*quinquies*. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 11-*novies* e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11-*sexies*. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 11-*ter*, lettera *a)*, comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11-*sexies*, lettera *a)*.

11-*undecies*. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11-*duodecies*. Il contributo forfettario di cui al comma 11-*ter* è destinato:

*a)* a interventi finalizzati ad agevolare la conclusione di contratti di affitto per i braccianti che vivono negli insediamenti nelle zone rurali, i giovani e le giovani coppie e per realizzare strutture abitative per l'inserimento abitativo dei braccianti nelle zone rurali;

*b)* a servizi di trasporto pubblico nelle zone rurali per agevolare la mobilità dei braccianti.

11-*terdecies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* di cui al precedente comma.

**1.12.** Soumahoro.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

11-*bis*. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (*rider*) soprattutto in caso di eventi meteo estremi, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *o-bis)* imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali ».

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come *rider*, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

11-*quater*. È istituito presso l'INPS un fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (*rider*), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

*a)* abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

*b)* siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*c)* non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

11-*quinquies*. L'indennità di cui al comma 11-*quater* è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.

11-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

11-*septies*. Nella definizione delle condizioni meteo avverse, ai fini dei commi dall'11-*bis* all'11-*sexies*, che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità si devono comprendere l'allerta meteo idro-rossa diramata dalla Protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e l'« Heat index » utilizzato dall'INAIL per lo stress termico e il rischio calore.

11-*octies*. All'onere derivante dai commi dall'11-*bis* all'11-*septies*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.13.** Gribaudo.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

11-*bis*. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.

**1.14.** Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

11-*bis*. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2,

terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: « fino all'importo di lire 3.000.000, » con le seguenti: « fino all'importo di euro 3.000 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.15.** Carotenuto, Tucci, Barzotti, Aiello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11-*bis*. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui di al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza. »;

*b)* all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « sono definiti » sono aggiunte le seguenti: « le specifiche finalità da perseguire e ».

**1.16.** Candiani, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Sasso, Latini, Miele, Matone.

***(Inammissibile)***

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

11-*bis*. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.17.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Disposizioni in materia di formazione per operare in un cantiere temporaneo o mobile)*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo « 16 ore MICS », delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee)* del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

2. Ove la formazione di cui al comma 1 riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le « 16 ore MICS » dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

*** 1.01.** Gribaudo.

*** 1.02.** Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.

*** 1.03.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Introduzione del* badge *elettronico di cantiere o tesserino « parlante »)*

1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i-bis)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un *badge* elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.

2. Il *badge* elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: *a)* i dati identificativi del lavoratore; *b)* il livello di inquadramento professionale; *c)* la formazione certificata posseduta; *d)* gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del *badge* dovrà restituire al lavoratore: *a)* data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; *b)* la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: *a)* le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal *badge* elettronico di cantiere; *b)* le specifiche tecniche del *badge* elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; *c)* le modalità di verifica della congruità dei dati; *d)* le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il *badge* elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**1.04.** Gribaudo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)*

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.05.** Gribaudo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Eliminazione vincolo di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi delle forze militari e dei corpi dello Stato)*

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 43, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza alcun limite di età »;

*b)* all'articolo 44, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza alcun limite di età »;

*c)* all'articolo 45, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza alcun limite di età »;

*d)* all'articolo 47, comma 4, alinea, dopo le parole: « sono ammessi a partecipare gli atleti », sono aggiunte le seguenti: « senza alcun limite di età ».

**1.06.** Gribaudo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Riconoscimento dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale*

*causa di revisione prezzi dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente ».

**1.07.** Gribaudo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

**1.08.** Gribaudo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)*

1. Ai datori di lavoro privati che fruiscono del *bonus* giovani e del *bonus* donne previsti rispettivamente dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, è

concessa in alternativa la facoltà di trasferire la riduzione contributiva a ciascun lavoratore neoassunto con l'effetto di azzerare la contribuzione a carico del lavoratore, e ferma restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

2. L'accesso alla misura di trasferimento delle agevolazioni di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni già previste dalle normative vigenti.

3. La parte delle agevolazioni non trasferite dal datore di lavoro ai lavoratori neoassunti può essere utilizzata, secondo criteri di allocazione discrezionalmente disposti dal medesimo datore di lavoro, per il finanziamento delle forme di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con applicazione del relativo regime fiscale e contributivo ivi previsto.

**1.011.** Schifone, Mascaretti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)*

1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai. ».

*** 1.012.** Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.

*** 1.013.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Esclusione dei benefici previdenziali per le imprese agricole cooperative e loro consorzi)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente comma:

« 7-*quater*. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-*bis* del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili. ».

**1.014.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone, Caparvi, Giagoni, Giaccone, Nisini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Continuità dell'azione delle unità di missione per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza)*

1. Al fine assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza i contratti stipulati con i dirigenti di livello dirigenziale generale e di seconda fascia preposti alle unità di missione istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché i contratti sottoscritti con gli esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.

**1.015.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

***(Inammissibile)***

ART. 2.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* per l'anno 2024 *aggiungere le seguenti:* e per l'anno 2025;

b) *sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* fino al 29 febbraio 2025.

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole:* 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 *aggiungere le seguenti:* e di 64,6 milioni di euro per l'anno 2025.

**2.1.** Aiello, Carotenuto, Barzotti, Tucci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario *con le seguenti:* tessile e pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario, nonché della metalmeccanica per accessori destinati al settore moda.

**2.2.** Rizzetto, Pietrella, La Porta.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nonché conciario *con le seguenti:* conciario, nonché nei settori con codici Ateco indicati alla Tabella A allegata al presente decreto-legge.

*Conseguentemente allegare la seguente tabella:*

Tabella A

| Codice **ATECO 2007** | **Descrizione codice ATECO** |
|---|---|
| 244100 | Produzione di metalli preziosi e semilavorati |
| 256100 | Trattamento e rivestimento dei metalli |
| 257320 | Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine |
| 259999 | Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. |
| 205940 | Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) |
| 282991 | Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
| 222909 | Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
| 284901 | Produzione macchine utensili lavorazione metalli |

**2.4.** Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nonché conciario *con le seguenti:* conciario, nonché agli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori Moda afferenti al codice ATECO 25.62.00 – Lavori di meccanica generale.

**2.3.** Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché conciario, *aggiungere le seguenti:* della pelletteria e dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore della produzione di accessori e articoli metallici per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero,.

**2.5.** Battilocchio, Tassinari.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché conciario *aggiungere le seguenti:* e degli accessori e minuterie metalliche, compresi i trattamenti di superficie.

**2.6.** Barabotti, Nisini, Ziello.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché conciario, *aggiungere le seguenti:* della pelletteria e del meta distretto metalmeccanico legato agli accessori.

**2.7.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché conciario, *aggiungere le seguenti:* di cui alla Divisioni 13, 14 e 15 della classificazione ATECO 2007.

**2.8.** Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

*Al comma 1 dopo le parole:* dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, *aggiungere le seguenti:* previo esperimento delle procedure di informazione e consultazione di cui al successivo articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

**2.9.** Battilocchio, Tassinari.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* per un periodo massimo pari a 12 settimane.

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro *con le seguenti:* nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro.

*** 2.10.** Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Manzi.

*** 2.11.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* per un periodo massimo pari a 12 settimane;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro *con le seguenti:* nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**2.12.** Battilocchio, Tassinari.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'integrazione salariale di cui al presente articolo è altresì estesa ai lavoratori operanti nel settore della pelletteria individuati dai relativi Codici ATECO 2007: Industrie tessili, Confezione di articoli di abbigliamento, Confezione di articoli in pelle e pelliccia e Fabbricazione di articoli in pelle e simili (CB13+CB14+CB15).

**2.13.** Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'INPS.

**2.14.** Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* per l'anno 2024.

**2.15.** Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-*bis*. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

*a)* alle imposte dirette;

*b)* alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

*c)* all'imposta sul valore aggiunto.

6-*ter*. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-*bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**2.16.** Simiani, Bonafè.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)*

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica », di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

*a)* a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*b)* all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**2.02.** Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui

alla articolo 10, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data.

*** 2.03.** Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.

*** 2.04.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Misure per l'industria tessile e della moda)*

1. Al fine di favorire il controllo dell'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) alla disciplina nazionale e comunitaria che presiede le fasi del processo produttivo, le condizioni di lavoro del personale e lo stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, tali aziende possono richiedere una certificazione che attesti la conformità delle suddette attività e condizioni.

2. La certificazione di cui al comma 1 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione delle fasi del processo produttivo, delle condizioni di lavoro del personale e dello stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, la certificazione garantisce effetti scriminanti rispetto alle responsabilità penali e civili delle aziende del settore derivanti dalle attività di cui al primo comma portate avanti sia in proprio che tramite il ricorso a subfornitori.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la procedura di certificazione e vengono individuati sia la documentazione rilevante ai fini dell'ottenimento della certificazione che la premialità conseguente all'ottenimento della stessa ed i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Mediante lo stesso provvedimento viene istituito un apposito Albo dei Certificatori, tenuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

**2.05.** Dell'Olio, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Fondo per la transizione ecosostenibile della moda)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *made in Italy* è istituito il

fondo denominato « Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda », con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

*a)* « transizione ecosostenibile nella moda »: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori *performance* ambientali;

*b)* « materiali sostenibili di nuova generazione »: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali *plant-based*: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

*c)* « materiali da fermentazione microbica »: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

*d)* « materiali riciclati »: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come *input* principale;

*e)* « colture di cellule animali »: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

*f)* « materiali sintetici »: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

*a)* fascia A: contenente il 100 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

*b)* fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

*c)* fascia C: contenente dal 30 al 48 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

*d)* fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali.

4. Non possono accedere al Fondo di cui al presente articolo le attività economiche

di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

**2.06.** Pavanelli, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-*quater *del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)*

1 L'articolo 12-*quater* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che per le integrazioni al reddito previste non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2 Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, 820.000 euro per l'anno 2024 e 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*** 2.07.** Schifone, Rizzetto.

*** 2.08.** Zinzi, Sasso, Latini, Miele, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

*** 2.09.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Speranza, Graziano, De Luca.

*** 2.010.** Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di spese di personale etero finanziate)*

1. Il comma 3-*septies,* dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

« 3-*septies*. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

**2.011.** Varchi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)*

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

**2.012.** Ciancitto.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni in materia di incremento del contributo addizionale ai contratti di arruo-*

*lamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)*

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.

**2.013.** Frijia.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

1. Per le aziende di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-*bis* si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

**2.014.** Battilocchio, Nisini, Malagola.

ART. 3.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*:

1-*bis*. Al comma 316, lettera *c)*, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « del comparto giornalistico » sono sostituite dalle seguenti: « sottoscritto dall'Associazione di categoria alla quale è iscritta la singola azienda editoriale ».

**3.1.** Mazzetti, Tassinari, Dalla Chiesa.

*Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:*

CAPO I-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

Art. 3-*bis*.

*(Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC))*

1. Nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al presente decreto, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione, nonché promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.

3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.

4. La Commissione:

*a)* può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie;

*b)* può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC;

*c)* può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo;

*d)* verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC;

*e)* monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea;

*f)* può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori a trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza;

*g)* formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.

6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3-*ter*.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3-*quater*.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commis-

sione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3-*quinquies*.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo, entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione della presente legge.

**3.01.** Appendino, Scutellà, Aiello, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Caso, Ferrara, Orrico, Pavanelli, Tucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Norme per il settore della vigilanza privata e servizi di sicurezza)*

1. Al fine di tutelare l'occupazione del settore della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza e in considerazione dello straordinario aggiornamento economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 2024 dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si applicano le disposizioni che seguono.

2. Per gli appalti privati che siano in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che abbiano ad oggetto, anche solo parzialmente, i servizi resi da operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, l'appaltatore può presentare richiesta di revisione del prezzo dell'appalto, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie.

3. I committenti degli appalti di cui al comma 2 sono tenuti ad accogliere la richiesta di revisione dell'appaltatore, adeguando il prezzo dell'appalto nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'equilibrio originario del contratto mediante l'assorbimento integrale degli aumenti retributivi programmati nell'accordo di aggiornamento economico straordinario di cui al comma 1.

4. L'appaltatore che, decorsi trenta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2 e 3, non abbia ottenuto l'adeguamento del prezzo dell'appalto, ha il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, del codice civile, con il solo preavviso di sessanta giorni, senza subire alcun pregiudizio e senza che il recesso possa determinare l'applicazione di penali.

**3.02.** Rizzetto.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di editoria)*

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni

di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « novantasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi mesi ».

**3.03.** Patriarca, Tassinari.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di editoria)*

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2. Il comma 810, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

**3.04.** Patriarca, Tassinari.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 3-*ter,* comma 2, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « gli esami » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 70 per cento degli esami ».

*** 3.05.** Grippo.

*** 3.06.** Rizzetto.

*** 3.014.** Piccolotti, Mari.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'inquinamento derivanti dall'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e ridurre i rischi correlati sulla salute dei lavoratori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego delle sostanze poli- e perfluoroalchiliche, di seguito denominate PFAS, composta da:

*a)* due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi

di lavoro, designati dal Ministro della salute;

*b)* due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*;

*c)* due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

*d)* un esperto in materia previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*e)* un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

*f)* un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

*g)* un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

*h)* un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

*i)* un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

*j)* tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*k)* due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

*l)* due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della salute o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

3. La commissione di cui al comma 1 provvede a:

*a)* promuovere, con il supporto di ISPRA, la mappatura e il monitoraggio sulla presenza di sostanze PFAS nel territorio e nella rete idrica;

*b)* predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di monitoraggio e bonifica;

*c)* individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

*d)* definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi delle sostanze PFAS;

*e)* stabilire i criteri per il risarcimento dei danni da contaminazione delle sostanze PFAS ai sensi del comma 6.

*f)* predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida e metodologie tecniche per gli interventi di prevenzione e bonifica.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

5. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente disposizione che trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalle sostanze PFAS, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

7. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un fondo per le vittime delle

sostanze PFAS in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie correlate alla contaminazione dai composti poli- e perfluoroalchilici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad individuare criteri e modalità di erogazione delle risorse ai lavoratori interessati.

8. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è a carico del bilancio dello Stato ed è determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.07.** Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di bonifica ambientale)*

1. Al fine di ampliare l'efficacia degli interventi di bonifica dell'amianto e garantire una maggiore protezione della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 prevedendo che:

*a)* il credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali destinate alla bonifica ambientale, sia esteso anche agli interventi effettuati su proprietà private che presentano situazioni di estrema povertà e grave pericolo per la salute pubblica, individuate e segnalate dalle autorità sanitarie o amministrative competenti;

*b)* le erogazioni liberali destinate alla bonifica delle proprietà private di cui alla lettera *a)*, conformemente a quanto previsto per gli edifici pubblici, potranno beneficiare del credito di imposta, con le stesse modalità e procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, purché siano destinate alla rimozione di materiali contenenti amianto;

*c)* la gestione dei fondi e la selezione delle aree di intervento saranno effettuate in collaborazione con soggetti gestori, fondi filantropici, come il Fondo filantropico per la bonifica amianto proposto dallo Sportello Amianto Nazionale APS iscritta al RUNTS Repertorio 116391, che si impegneranno a intervenire nelle aree più critiche del territorio nazionale, fornendo un contributo diretto alla risoluzione delle emergenze.

2. Le proprietà private che potranno beneficiare del credito di imposta di cui alla lettera *a)* saranno individuate sulla base di criteri di vulnerabilità economica e rischio sanitario, definiti congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero della transizione ecologica e sarà riconosciuto, nella misura del 65 per cento, anche per le donazioni finalizzate alla bonifica di proprietà private, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, e sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.

**3.08.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Finanziamento dei Centri operativi regionali per la classificazione e monitoraggio delle malattie amianto-correlate)*

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e il rafforzamento delle attività dei Centri operativi regionali (COR) per la classificazione e il monitoraggio delle malattie correlate all'esposizione all'amianto, le risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, destinate al Fondo vittime amianto e

non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono destinate al finanziamento dei COR delle regioni.

**3.09.** Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

« Art. 76-*bis*.

*(Procura nazionale del lavoro)*

*1.* Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**3.010.** Carotenuto, Tucci, Barzotti, Aiello.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni per garantire il diritto al lavoro da remoto)*

1. L'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

*(Diritto al lavoro da remoto)*

*1.* Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.

*2.* Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il

lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.

*3.* Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-*bis*.

*4.* Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.

*5.* Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

*6.* Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:

*a)* il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;

*b)* le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*7.* L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.

*8.* Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti ».

2. L'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

*(Forma e recesso)*

*1.* L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

*2.* Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:

*a)* l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

*b)* le eventuali fasce orarie di reperibilità;

*c)* l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

*d)* il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.

*3.* Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di

lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.

*4*. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto ».

3. Al comma 1, dell'articolo 20, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.

4. L'articolo 21, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.

5. Al capo II, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo l'articolo 24, sono aggiunti i seguenti:

Art. 24-*bis*.

*(Diritto alla disconnessione)*

*1*. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.

*2*. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

*3*. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24-*ter*.

*(Formazione digitale)*

*1*. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.

*2*. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 27 dicembre 2021.

Art. 24-*quater*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)*

*1*. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

*2*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato « indice *smart* », che quantifi-

chi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto.

*3*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 24-*quinquies*.

*(Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto)*

*1*. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 24-*quater*.

Art. 24-*sexies*.

*(Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati)*

*1*. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.

Art. 24-*septies*.

*(Sanzioni)*

*1*. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-*bis*, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.

*2*. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*3*. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.

6. Nel capo II, della legge 22 maggio 2017, n. 81, la parola: « agile », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « da remoto ».

7. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione ».

8. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto ».

**3.011.** Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo re-

stando quanto previsto dall'articolo 36, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per « retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato » si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non

può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:« Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati ».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata « Commissione ». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

*a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

*c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

*d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

*e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

*a)* con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

*b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

*c)* raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui

al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per il salario minimo », con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.012.** Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*:

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni per perseguire i delitti sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 589-*quater*.

*(Omicidio sul lavoro)*

*1*. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona. Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 590-*septies*.

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

*1*. Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII, capo I e IV, Titolo IX, capo I, II, e III, titolo X, capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *dd)*, le parole: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; » sono sostituite dalle seguenti: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater,* e 590-*septies*, del codice penale »;

*b)* dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

*1*. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

*2*. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

*3*. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà. »;

*c)* all'articolo 28, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento

per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo. »;

*d)* all'articolo 302, comma 3, le parole: « ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale ».

4. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 157, sesto comma, le parole: « 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater* »;

*b)* all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

*c)* all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

5. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater)* è inserita la seguente:

« *m-quater.*1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale »;

*b)* all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies)* è inserita la seguente:

« *m-quinquies.*1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale »;

*c)* all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale »;

*d)* all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: « 590-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 590-*septies*, »;

*e)* all'articolo 552, il comma 1-*ter)*, è sostituito dal seguente:

« 1-*ter)* Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. ».

6. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale, »;

*b)* al comma 2 le parole: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale, »;

*c)* al comma 3, le parole « in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti « In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale, ».

7. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

8. All'articolo 4, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni » sono soppresse.

9. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dal presente articolo.

**3.013.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

***(Inammissibile)***

ART. 4.

*Al comma 2, sostituire la parola:* quindicesimo *con la seguente:* ventesimo

**4.1.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-*bis*. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera *c)* della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-*ter*. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.2.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi*:

2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole da: « Con riferimento alle assunzioni di professori universitari » fino alla fine della lettera sono soppresse;

*b)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono isti-

tuiti, per il triennio 2025-2027, rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027. ».

2-*ter*. Le risorse di cui alla lettera a-*bis*) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.3.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-*bis*. In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.4.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-*bis*. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.5.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*bis*. Al comma 6-*septiesdecies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

**4.6.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « ha durata di nove anni e » sono soppresse.

**4.8.** Patriarca, Tassinari, Dalla Chiesa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

**4.7.** Amorese.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale tecnico universitario)*

1. Al fine di consentire alle istituzioni universitarie statali, comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate « Istituzioni », l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dell'abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca provvede al riparto fra le istituzioni dell'incremento di cui al comma 1 individuando, per ogni istituzione, il numero di posizioni nel ruolo di professore di seconda fascia che entro ulteriori due mesi verranno messe a bando ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevedendo, per ciascuna istituzione, una riserva per il personale di cui al comma 1 già in servizio presso l'istituzione stessa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.01.** Pittalis, Tassinari, Dalla Chiesa.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Misure concernenti l'ANVUR)*

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante « Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) » è modificato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di:

*a)* riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis)* nei seguenti termini:

« *i-bis)* svolge, con cadenza annuale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. In prima applicazione, il suddetto decreto ministeriale adotta, per tutto il corpo docente delle università e degli enti di ricerca, gli stessi criteri attualmente utilizzati per la

valutazione della qualità dei docenti che compongono i collegi dei dottorati di ricerca. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione »;

*b)* sopprimere l'articolo 6, comma 2, secondo periodo;

*c)* riformulare l'articolo 7, comma 1, nei seguenti termini:

« 1. Il presidente è nominato dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo, che identifica al proprio interno una rosa di tre candidati, tenendo conto fra gli altri criteri della anzianità accademica nel ruolo di professore ordinario e dell'anzianità nel ruolo di componente del Consiglio direttivo. Al fine di garantire il buon andamento e la continuità nella gestione delle funzioni del Consiglio direttivo, il mandato del presidente non può avere durata inferiore ad un anno. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*d)* riformulare l'articolo 8, comma 3, nei seguenti termini:

« 3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della nomina, un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre sei sono scelti in un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council* e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi *curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero ».

**4.02.** Amorese, Mollicone.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Misure in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: « , secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo specifici protocolli d'intesa stipulati sia tra regioni ed università ubicate nel medesimo territorio regionale sia tra regioni ed università aventi sede in regioni diverse »;

*b)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La stipulazione di uno dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 non preclude la possibilità di concluderne anche altri con Atenei o Enti ubicati nel medesimo o in diverso ambito regionale »;

*c)* al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: « promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, forma-

tiva e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università » sono inserire le seguenti: « , anche nel caso di stipulazione di protocolli equiparati alle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11-*bis*, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 o di protocolli di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. I protocolli di cui al periodo precedente dovranno specificatamente disciplinare anche la tipologia di incarichi assistenziali conferibili ai professori e ai ricercatori interessati nonché il trattamento economico ad essi spettante, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto »;

*b)* al secondo periodo le parole: « Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

*c)* al terzo periodo le parole: « all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ».

*d)* al sesto periodo, le parole: « dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ».

3. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma precedente riguardino discipline mediche e gli interessati rivestano anche la qualità di medici, si applicherà la procedura prevista dal successivo comma 13 e le relative convenzioni dovranno essere sottoscritte anche dalle regioni interessate, in conformità per ciò che attiene all'attività assistenziale a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi conferibili agli interessati ed il trattamento economico ad essi spettante che saranno disciplinati in ossequio agli articoli 5 e 6 del citato decreto »;

*b)* al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 ».

**4.03.** Amorese, Mollicone.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di rimodulazione dei bilanci di ateneo)*

1. Al fine di consentire la rimodulazione dei bilanci di ateneo, all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e » sono soppresse.

2. Al fine di consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: « nuove iniziative didattiche » sono aggiunte le seguenti: « nonché la copertura, parziale o totale, degli oneri derivanti dagli scatti stipendiali del personale accademico, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca ».

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato per gli anni 2025,

2026 e 2027 dell'importo di 50 milioni di euro.

**4.04.** Grippo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)*

1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.05.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni per incentivare l'attività delle università statali)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 314 è inserito il seguente:

314-*bis*. Al fine di incentivare l'attività delle università statali che si caratterizzano per la qualità della ricerca e la progettualità scientifica, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2028, è istituita un'apposita sezione denominata « Fondo per il finanziamento delle aree scientifico-disciplinari di interesse strategico » che sostituisce il « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza » di cui al comma 314 della presente legge, e in cui confluiscono le relative risorse. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 aprile 2028, sulla base del principio di equità territoriale;

*b)* i commi 314 e da 315 a 339 sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

**4.06.** Amorese.

***(Inammissibile)***

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

*** 5.1.** Piccolotti, Mari.

*** 5.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Al comma 1, dopo le parole:* legge 16 gennaio 2006, n. 18 *inserire le seguenti*: da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche,.

**5.3.** Caso, Amato, Orrico.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, *con la seguente:* nonché.

**5.4.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti*:

1-*bis*. In relazione alle accresciute attività del Ministero dell'università e della ricerca, anche in attuazione degli interventi di competenza ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1-*ter*. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti per l'efficientamento delle attività di supporto al Ministero dell'università e della ricerca.

**5.5.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per le nomine elettive degli enti pubblici)*

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente articolo non si applica e il parere parlamentare non deve essere richiesto nei confronti dei presidenti e vice presidenti degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado, a norma dell'articolo 1, della legge 25 agosto 1982, n. 621 ».

**5.01.** Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi PNRR delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Al fine di garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato, per l'anno 2024, di 3.488.670 euro.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

**5.02.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

ART. 6.

*Al comma 1, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

*0a) al comma 1, secondo periodo, le parole:* « o suscettibili di uso » *e le parole:* « o suscettibili di essere inseriti » *sono soppresse.*

**6.1.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7-Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, apparte-

nenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione e stabiliti i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni.

**6.2.** Baldino, Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « non superiori a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 25.000 euro ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.4.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.3.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al decreto del Ministero dell'università e della ricerca, 26 febbraio 2024, n. 481 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7, comma 1, abrogare la lettera *e)*;

*b)* all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: « pertanto almeno il 70 per cento » fino alla fine del periodo;

*c)* all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

« 4-*bis*. Fatti salvi i progetti già approvati al 15 ottobre 2024 la cui ammissibilità è nel rispetto della cronologia di presentazione originale e nel rispetto del diritto e l'assegnazione dei finanziamenti ».

**6.6.** Sarracino.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. All'articolo 1-*quater*, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo la parola: « urbanistici » sono aggiunte le seguenti: « o dalle specifiche normative regionali ».

*** 6.7.** Mazzetti, Tassinari.

*** 6.8.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi*

*e residenze universitarie al fine del conseguimento del* target *M4C1-30 del PNRR)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30) » del PNRR, l'articolo 1-*ter* della legge 14 novembre 2000, n. 338 è abrogato.

** **6.01.** Tassinari.

** **6.02.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.03.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.04.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)*

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**6.05.** Piccolotti, Mari.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi in materia di borse di studio per l'accesso all'università al fine del conseguimento del* target *M4C1 – Investimento 1.7 del PNRR)*

1. Al fine di conseguire il *target* della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, nonché di accelerare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'università, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.06.** Caso, Amato, Orrico.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per la corretta attuazione degli investimenti PNRR a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora compresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all'interno del medesimo elenco ».

**6.07.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*:

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 64, comma 6-*ter*.2., terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « di cui al comma 6 del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , e di 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento. A decorrere dall'anno 2024, quota parte dello stanziamento fisso del Fondo risorse decentrate del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'università e della ricerca, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è destinata ad incrementare il trattamento economico accessorio, con risorse aventi natura fissa e continuativa. L'importo dell'incremento è stabilito in sede di contrattazione integrativa nella misura massima del 50 per cento del vigente importo dell'indennità di amministrazione. ».

3. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro ».

**6.08.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali degli enti pubblici di ricerca)*

1. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*,

quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.

**6.09.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività di ricerca congiunte con la Germania in ambito meteorologico)*

1. All'articolo 1, comma 1002, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dell'Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica ».

**7.01.** Tassinari, Dalla Chiesa.

***(Inammissibile)***

ART. 8.

*Al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni.

*** 8.1.** Tassinari.

*** 8.2.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**** 8.3.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

**** 8.9.** Piccolotti, Mari.

*Al comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole da:* e le parole*:* « altresì *fino alla fine della lettera*.

**8.4.** Amato, Caso, Orrico.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* le parole: « altresì fino alla fine della lettera, » *con le seguenti:* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2 ».

**8.5.** Tassinari.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 8.6.** Piccolotti, Mari.

*** 8.7.** Caso, Amato, Orrico.

*** 8.8.** Manzi, Scotto, Orfini, Berruto, Iacono.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

*(Misure per garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale)*

1. Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2024, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025, di 35 milioni di euro per il 2026, di 50 milioni di euro per il 2027 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per il 2025, 35 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.01.** Tassinari, Cattaneo, Dalla Chiesa.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

*(Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale nell'ambito della Riforma 1.1 della Missione 4-C1 del PNRR)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo la parola: « nominato » sono aggiunte le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, »;

*b)* dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'incarico, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

**8.05.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

*(Accesso universale alle cure mediche per gli studenti stranieri)*

1. Al fine di consentire un accesso equo e universale alle cure mediche per gli studenti stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, in considerazione dell'obiettivo strategico di promozione dell'internazionalizzazione del sistema scolastico, all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

*b)* al comma 6-*bis*, le parole: « gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati » sono sostituite dalle seguenti: « l'importo minimo di cui al comma 3 può essere adeguato ».

**8.02.** Grippo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

*(Misure urgenti per l'avvio del percorso liceale del* made in Italy*)*

1. All'articolo 18, comma 4, primo periodo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, le parole da: « contestualmente » fino alla fine del periodo sono soppresse.

*** 8.03.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

*** 8.04.** Varchi.

ART. 9.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 2-*bis,* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale, a decorrere dall'anno 2025, vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e

accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse destinate alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.

**9.1.** Caso, Amato, Orrico.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 2-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono soppresse;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.

**9.2.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto del direttore generale 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione e del merito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale. Al corso di formazione sono ammessi i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso in atto avverso al su citato decreto. All'attuazione della procedura di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al primo periodo è determinato il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto pre-

vede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione. I soggetti che hanno superato la prova finale della procedura formativa sono inseriti in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, oppure, in coda alla graduatoria nazionale di cui alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

**9.01.** D'Attis, Tassinari.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto del direttore generale 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'istruzione e del merito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, i soggetti già vincitori del concorso citato che hanno un contenzioso in corso avverso il decreto di depennamento dalla graduatoria di merito per non aver preso servizio pur avendo comunicato ai competenti uffici le temporanee cause di impedimento per giustificati motivi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto del direttore generale n. 1259 sono ricollocati in coda nella graduatoria generale di merito approvata con decreto 1° agosto 2019, n. 1205, come modificata con i decreti 7 agosto 2019, n. 1229, 5 agosto 2020, n. 977 e 978, 6 agosto 2020, n. 986, 12 agosto 2020, n. 995, 14 agosto 2020, n. 998, 12 agosto 2021, n. 1357.

**9.02.** Nevi, Tassinari.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Misure urgenti per l'esercizio della professione di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico)*

1. Per l'anno scolastico 2024-2025, possono esercitare l'attività professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia coloro che sono in possesso dei requisiti previgenti alla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 2024, n. 55.

*** 9.03.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

*** 9.05.** Varchi.

***(Inammissibili)***

ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

*** 10.1.** Piccolotti, Mari.

*** 10.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche *con le seguenti:* all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS.

**10.3.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-*bis*. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

1-*ter*. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**10.4.** Piccolotti, Mari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, possono essere riattivati anche per l'a.s. 2024/2025, dal 7 gennaio al 7 giugno 2025. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

**10.5.** Di Maggio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*bis*.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**10.6.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*ter*. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

**10.7.** Manzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.8.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.9.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.

*** 10.10.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*** 10.11.** Piccolotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d)* del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.12.** Amato, Caso, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d)* del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.13.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è

autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.14.** Caso, Amato, Orrico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con decreto dirigenziale 2575/2023 e decreto dirigenziale 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 2575 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 2576 e sono prorogate fino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

**10.15.** Amato, Caso, Orrico.

***(Inammissibile)***

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata fino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

*** 10.17.** Amato, Caso, Orrico.

*** 10.18.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente*:

Art. 10-*bis*.

*(finanziamento straordinario del plesso scolastico di scuola primaria di Misinto)*

1. Per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate, al comune di Misinto in cui si trova il suddetto plesso, è concesso, per l'anno 2025, un contributo di 2 milioni euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.01.** Sala, Tassinari.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*bis*.

*(Misure urgenti per la funzionalità degli organi consultivi del sistema nazionale di istruzione e formazione)*

1. All'articolo 2, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: « che sia stato eletto nel » sono sostituite dalle seguenti: « componente del ».

2. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è soppresso.

*** 10.02.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

*** 10.03.** Di Maggio, Mollicone.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*bis*.

*(Attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche)*

1. Gli incarichi aggiuntivi, regolarmente autorizzati ai dirigenti scolastici dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione e del merito, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, rientrano tra quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003.

**** 10.04.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

**** 10.05.** Amorese, Mollicone.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*bis*.

*(Misure urgenti per l'attuazione di interventi del PNRR in materia di istruzione e merito)*

1. Gli enti locali, soggetti attuatori dei progetti PNRR, Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici » e Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, accordi quadro con la società Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei contratti pubblici ovvero dell'appalto integrato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono sottoscrivere, per fronteggiare l'incremento dei prezzi, gli ordini di acquisto nei limiti delle risorse assegnate, anche ricorrendo alle disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite**,** al fine di garantire l'esecuzione dei predetti contratti e il conseguimento di *target* e *milestone* del PNRR.

2. Al fine di garantire il raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR, le risorse di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica.

*** 10.06.** Amorese, Mollicone, Di Maggio.

*** 10.07.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

***(Inammissibili)***

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*bis*.

*(Misure in materia di immissione in ruolo)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono inseriti i seguenti:

« 3.1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo alle immissioni in ruolo avvenute con riserva per assunzione dalle

graduatorie ad esaurimento di cui alle legge 27 dicembre 2006, n. 296, i docenti di ogni ordine e grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2026, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria ad esaurimento.

3.2. I soggetti di cui al comma precedente, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di ogni ordine e grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2025/2026, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguiti i crediti formativi, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dei crediti entro il 30 giugno 2026 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria ad esaurimento. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera ».

**10.08.** Matteoni, Amorese, Mollicone.

***(Inammissibile)***

ART. 11.

*Al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* 4 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**11.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Al comma 1, capoverso 5-*bis*, sostituire le parole:* 4 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025.

**11.3.** Faraone.

*Al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* 4 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Ai relativi oneri, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.2.** Piccolotti, Mari.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato « Fondo per la dote educativa », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della « Dote educativa », quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.01.** Orrico, Amato, Caso.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti a sostegno della comunità educante)*

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale,

povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.02.** Orrico, Amato, Caso.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)*

1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale, agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.03.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

(*Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA », con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.04.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato « Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

**11.08.** Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi in materia di potenziamento del piano per asili nido e scuole dell'infanzia al fine del conseguimento del* target *M4C1 – Investimento 1.1 del PNRR)*

1. Al fine di conseguire il *target* della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, nonché accelerare il potenziamento del piano per asili nido e scuole dell'infanzia, il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia » di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato alla messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.05.** Caso, Amato, Orrico.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis*.

*(Rafforzamento dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. All'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti non generali a tempo determinato fino al 31 di-

cembre 2026, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed è autorizzata ad assumere le predette unità di personale dirigenziale di seconda fascia in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a reclutare un contingente complessivo di quindici unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. All'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere, infine, le seguenti parole: « , nonché al conferimento degli incarichi delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui al comma 1 ».

**11.07.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

***(Inammissibile)***

# COMMISSIONI RIUNITE

## VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 74

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 74

*ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)* ..... 80

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 77

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni)* ..... 77

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 81

*ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico)* ..... 87

*ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra)* ..... 90

*ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)* ..... 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 79

### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le Imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 12.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e avverte che le Commissioni riprendono l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, già accantonate nella seduta precedente.

Invita quindi i relatori, onorevole Elisa Montemagni, relatrice per l'VIII Commissione, e onorevole Fabio Pietrella, relatore per la X Commissione, nonché il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle predette proposte emendative riferite all'articolo 19.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputata Montemagni, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 19.5 mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Fabrizio Rossi 19.6 e Casasco 19.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Schiano Di Visconti 19.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cattaneo 19.10, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ghirra 19.12.

Infine, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Benzoni 19.13 e Nevi 19.15, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BITONCI esprime parere conforme ai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono state ritirate le proposte emendative Fabrizio Rossi 19.6, Casasco 19.7, Cattaneo 19.10 e Nevi 19.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 19.5.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 19.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schiano Di Visconti 19.8 come riformulato nel testo riportato in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 19.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Ghirra 19.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ghirra 19.12 *(vedi allegato 1)* e respingono l'emendamento Benzoni 19.13.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita quindi i relatori, onorevole Elisa Montemagni, relatrice per l'VIII Commissione, e onorevole Fabio Pietrella, relatore per la X Commissione, nonché il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Pietrella, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benzoni 21.1 e Gadda 21.2 nonché sugli emendamenti L'Abbate 21.6 e Ghirra 21.9 a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 21.5. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Giorgianni 21.7 e Pastorella 21.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 21.10 mentre invita al ritiro degli emendamenti Fabrizio Rossi 21.11 e Pavanelli 21.12, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere contrario sull'emendamento L'Abbate 21.4 mentre invita al ritiro degli emendamenti Giorgianni 21.13 e 21.14, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere contrario sull'emendamento Cappelletti 21.3 mentre invita al ritiro dell'emendamento Giorgianni 21.15 e dell'articolo aggiuntivo Giorgianni 21.01 nonché degli identici articoli aggiuntivi Loizzo 21.04, Nevi 21.05 e Toccalini 21.06, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marattin 21.08 mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Gusmeroli 21.09 e Milani 21.010.

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 21.011 ed infine

esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marattin 21.012.

Il sottosegretario di Stato Massimo BITONCI esprime parere conforme ai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente,* avverte che sono state ritirate le proposte emendative Giorgianni 21.7, Fabrizio Rossi 21.11, Giorgianni 21.13, 21.14, 21.15 e 21.01, gli identici articoli aggiuntivi Loizzo 21.04, Nevi 21.05 e Toccalini 21.06 nonché gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 21.09 e Milani 21.010.

Dispone poi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 21.011.

Avverte che i presentatori degli emendamenti Benzoni 21.1 e L'Abbate 21.6 hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo proposta dai relatori.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gadda 21.2 e Ghirra 21.9: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Benzoni 21.1 e L'Abbate 21.6 in identico testo riformulato come riportato in allegato *(vedi allegato 1)* e respingono l'emendamento Peluffo 21.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente,* avverte che l'emendamento Pastorella 21.8 verrà posto in votazione per la parte non assorbita dall'approvazione degli identici emendamenti Benzoni 21.1 *(Nuova formulazione)* e L'Abbate 21.6 *(Nuova formulazione).*

Le Commissioni respingono l'emendamento Pastorella 21.8 per la parte non assorbita.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ghirra 21.10: si intende vi abbiano rinunciato.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento sua prima firma 21.12, evidenzia che esso interviene su una problematica molto sentita dai consumatori, quella del riconfezionamento dei prodotti in commercio con meno quantità di merce e prezzo più alto anche con confezione più grande. Rileva che il testo all'esame non sembra tutelare adeguatamente i consumatori e considera assurdo che non si intervenga in materia. Osserva peraltro che questo tipo di *packaging* è anche più costoso per le imprese nonché che la maggiore quantità di involucro si trasforma anche in una maggiore quantità di rifiuti. Ritiene che tutto ciò rappresenti una costosa anomalia anche considerato che il nostro Paese è all'avanguardia nella tecnologia del *packaging*. Crede quindi che l'assetto proposto dal testo non solo non tuteli i consumatori, come invece impone una direttiva dell'Unione europea, ma anche che sia tutto sommato nocivo per le imprese e ritiene tale sistema, in definitiva, del tutto sconclusionato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pavanelli 21.12 e L'Abbate 21.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene sull'emendamento sua prima firma 21.3 volto a tutelare i cittadini dall'abuso di forme selvagge di *telemarketing*. Evidenzia che l'emendamento ribalta l'attuale paradigma basato sull'iscrizione nel registro delle opposizioni da parte di chi non vuole essere disturbato da forme di *telemarketing* per arrivare invece ad un sistema in cui chi intende ricevere comunicazioni di *telemarketing* lo dichiari espressamente iscrivendosi a un apposito registro. Pur osservando che in tale ribaltamento di prospettiva difficilmente può trovare l'accoglimento di questa maggioranza, crede comunque che l'emendamento in esame possa fornire uno spunto di sensibilità tale che spinga il Governo, magari, a riformulare la disposizione per tutelare meglio i cittadini.

Emma PAVANELLI (M5S) associandosi a quanto espresso dal collega Cappelletti, pone all'attenzione delle Commissioni quanto ormai sia diventato invadente il continuo flusso di telefonate commerciali che, sistematicamente, chiamano i consu-

matori a tutte le ore del giorno della notte, anche ripetutamente. Esprime il timore che l'assenza di regole possa poi essere ancor più aggravata dall'utilizzazione di forme di intelligenza artificiale che certamente sarebbero assai più ostiche da controllare. Si chiede, in tal senso, perché non si intende regolamentare tale problematica anche per evitare quella che è diventata una vera e propria « stalkerizzazione » dei cittadini con evidenti rischi anche per la loro *privacy* e per la trasparente tutela dei loro dati personali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 21.3

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Marattin 21.08 e 21.012.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Marattin 21.08 e 21.012.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del vicepresidente dell'VIII Commissione Francesco BATTISTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**Atto n. 187.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e che il Presidente della Camera ha sciolto la riserva e, pertanto, le Commissioni sono nella condizione di potersi esprimersi.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda innanzitutto che nelle more dei lavori delle Commissioni sullo schema di decreto sono emersi almeno due temi da prendere in considerazione. Il primo riguarda l'intesa appena trasmessa da parte della Conferenza unificata, a suo avviso, assai dettagliata che contiene spunti molto importanti. Sono messe in evidenza una serie di problematiche che rischiano di provocare contrasti con le autonomie locali rispetto alle decisioni centrali. Osserva che la proposta di parere dei relatori, forse per la tempistica seguita, non sembra allineata ai rilievi contenuti nella citata intesa. Crede quindi che sarebbe opportuna una pausa di riflessione da parte dei relatori per meglio approfondire le diverse problematiche, anche al fine che possa essere fugato ogni possibile conflitto tra quanto espresso dalla Conferenza unificata e quanto espresso dal Parlamento. Ricorda inoltre che il Consiglio di Stato si è recentemente espresso sul decreto riguardante le cosiddette aree idonee, facendo emergere molti aspetti interessanti. Fa presente che i contenuti di quanto evidenziato dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dal Parlamento potrebbero essere tutt'altro che coerenti tra di

loro con conseguenti possibili discrasie e difficoltà operative.

Chiede quindi che le Commissioni possano avere ancora del tempo a disposizione per l'espressione del parere.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori ad illustrare la loro proposta di parere con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, fa presente che il Governo deve trovare un equilibrio tra i pareri e le opinioni espresse da diversi organi, ciascuno nella propria autonomia, e con la propria sensibilità. Non vi sarà, quindi, a suo avviso, alcun conflitto tra il documento che approveranno le Commissioni riunite in data odierna e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Si tratta invece, a suo avviso, di un procedimento che sarà il risultato di una preziosa attività di confronto democratico.

Quanto al contenuto della proposta di parere, anche a nome del collega Battistoni, relatore per la VIII Commissione, sottolinea che essa è frutto di un lungo lavoro di ascolto di diversi soggetti e cita, solo a titolo di esempio, coloro che installano gli impianti e le associazioni ambientaliste.

Nelle condizioni contenute nella proposta di parere vi sono, tra le altre, indicazioni in ordine alla disciplina transitoria e alla necessità di semplificare i processi di autorizzazione nel solco di ciò che ci chiede l'Europa, dando altresì certezza agli operatori. Ricorda che il decreto legislativo si muove all'interno di una fase complessa che va tuttavia schiarendosi grazie agli interventi della giurisprudenza e all'interlocuzione con l'Europa.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO, esprime apprezzamento per la proposta di parere dei relatori.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo PD-IDP *(vedi allegato 3)*, del gruppo AVS *(vedi allegato 4)* e del gruppo M5S *(vedi allegato 5)*, che pone in distribuzione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) fa presente che il ritardo nell'espressione del parere da parte delle Commissioni non è dovuto alla sola tempistica relativa alla trasmissione del parere della Conferenza unificata che questa rappresenta, peraltro, la controprova che lo schema di decreto all'esame non ha risolto alcuno dei dubbi sollevati dalle regioni.

Evidenzia inoltre che proprio quei soggetti che più avevano spinto per ottenere dal Governo un quadro normativo che facesse definitivamente chiarezza ora sembrano così insoddisfatti del risultato che preferirebbero che lo schema di decreto in titolo non entri in vigore. Si duole che i relatori non abbiano potuto coinvolgere le opposizioni per giungere ad un parere condiviso e comune. Rileva, peraltro, che al Senato il parere di competenza è più complesso in termini di numero di condizioni osservazioni recate, circa 90, e sottolinea che anche la proposta di parere alla Camera quanto a numerosità delle condizioni testimonia la necessità di una vera e propria riscrittura dello schema di decreto. Osserva che invece le fonti da cui attingere, cioè le disposizioni della legge annuale sulla concorrenza che delegavano il Governo erano chiare quanto ai principi e criteri di delega.

Illustra quindi alcune problematiche contenute nella proposta di parere alternativa che il suo gruppo ha presentato. In primo luogo in esso si osserva come lo schema di decreto risulti carente e non adeguato come strumento attivo per sbloccare le pratiche impantanate e per rendere efficaci strumenti che dovrebbero remare nella stessa direzione. Fa poi presente che le previsioni di semplificazione autorizzativa specifiche previste per le aree idonee dal decreto legislativo n. 199 del 2021 (es. riduzione dei tempi autorizzativi) non sono state prese in considerazione. Evidenzia, inoltre, che non si condivide l'eliminazione della DILA, senza peraltro prevedere alcuna eccezione neanche per gli impianti sotto 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al predetto decreto legislativo. Ulteriori critiche esprime

in merito alla problematica del rinnovo della grandi derivazioni idroelettriche dove sarebbe opportuno adottare una disciplina che preveda il rinnovo delle concessioni attuali previa presentazione di adeguato piano di investimenti e di contributi, a carico dei titolari delle concessioni, da corrispondere annualmente e da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. Ricorda anche un altro elemento di criticità, quello riguardante gli interventi di *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti i quali, con lo schema di decreto all'esame, verrebbero sottoposti a maggiori vincoli e complicazioni. Evidenzia, infine, che dal parere reso dal Consiglio di Stato si evincono una serie di criticità legate all'esercizio delle delega, riguardanti tanto l'iter di formazione quanto il contenuto del provvedimento in esame. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dà atto al relatore e alla maggioranza di aver predisposto una proposta di parere finalizzata a migliorare il testo di un decreto legislativo che giudica pessimo. Nel ricordare quanto osservato da Elettricità futura in sede di audizione dinanzi alle Commissioni riunite circa gli effetti di rallentamento allo sviluppo delle rinnovabili causati dal provvedimento in esame, stigmatizza che lo schema di decreto in discussione tradisce gli obiettivi originari e si pone in contrasto con i principi di delega e le direttive europee in materia. Sottolinea, a riguardo, che è completamente disattesa la direttiva cosiddetta RED 2. Nel condividere alcune condizioni contenute nella proposta di parere dei relatori e riprodotte nella proposta di parere alternativo del suo gruppo, sottolinea che altre condizioni sono generiche, non corrette, o riguardanti temi a suo avviso rischiosi nella loro possibile attuazione. Alla luce di quanto appena ricordato, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dai relatori, ricordando che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte di parere alternative.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori *(vedi allegato 2)*.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 novembre 2024.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 19.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* di percorrenza *aggiungere le seguenti:* nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada.

**19.8.** *(Nuova formulazione)* Schiano di Visconti, Zucconi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

**19.12.** Ghirra, Bonelli, Simiani.

ART. 21.

*Al comma 1, capoverso art. 15-bis, comma 1, sostituire le parole:* mettono in vendita *con le seguenti*: immettono in commercio.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso art. 15-*bis*:*

*al comma 1, dopo le parole:* per unità di misura *aggiungere le seguenti:* da essi dipendenti;

*al comma 1, sopprimere le parole:* e dell'aumento del prezzo in termini percentuali;

*al comma 1, sostituire le parole*: nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica *con le seguenti:* nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva della seguente dicitura: « Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità »;

*al comma 2, sostituire le parole*: in cui il prodotto è esposto nella sua quantità ridotta *con le seguenti*: di immissione in commercio del prodotto interessato;

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*3.* Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025.

*alla rubrica sostituire le parole:* per contrastare le prassi commerciali *con le seguenti:* in materia.

*** 21.1.** *(Nuova formulazione)* Benzoni, Pastorella, Ruffino.

*** 21.6.** *(Nuova formulazione)* L'Abbate.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187);

sottolineata l'opportunità di dotare la Pubblica Amministrazione, in particolare gli enti di piccole e medie dimensioni, di risorse adeguate alla gestione – efficiente, efficace e in tempi certi – dei percorsi amministrativi richiesti dalla disciplina introdotta dal provvedimento, anche per quel che riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici previsti, in particolare dello Sportello unico delle energie rinnovabili (c.d. piattaforma SUER);

evidenziata l'opportunità di fornire elementi di raffronto – allo stato mancanti anche nelle relazioni con cui il Governo accompagna la presentazione dello schema in esame – tra i regimi vigenti e quelli che si intende introdurre, nonché elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2023/2413;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 novembre 2024;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia introdotta una disciplina transitoria che stabilisca l'applicazione della disciplina previgente per i progetti già autorizzati, ma non realizzati, e per i procedimenti relativi ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi, fatta salva la richiesta da parte del soggetto proponente di applicare la disciplina prevista dal presente decreto, ove più favorevole;

2) sia assicurato il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) e della raccomandazione (UE) 2024/1343, che disciplinano l'individuazione delle cosiddette zone di accelerazione;

3) sia altresì chiarito che, in sede di adeguamento al presente decreto legislativo, regioni ed enti locali possono ulteriormente semplificare i regimi amministrativi ivi previsti;

4) all'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: « costruzione ovvero l'esercizio » dalle le seguenti: « costruzione e l'esercizio », al fine di evidenziare che il titolo abilitativo consente all'operatore sia la realizzazione che l'esercizio dell'impianto;

5) all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, sia sostituito il riferimento alla « concorrenza fra gli operatori presenti e futuri » da quello della « parità di trattamento »;

6) all'articolo 2, comma 3, si preveda l'inserimento, tra i principi generali, del-

l'obiettivo di una « equa ripartizione della percentuale di collocazione degli impianti nei territori »;

7) sia riconsiderata la necessità di acquisire il titolo edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001 per la realizzazione degli interventi cui si riferisce lo schema di decreto, nel rispetto dei criteri di semplificazione autorizzativa previsti nella legge delega con particolare riguardo agli interventi di edilizia libera, sopprimendo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1 dello schema in esame; si chiarisca altresì che la disciplina contenuta nel decreto è alternativa e sostitutiva delle norme contenute nel testo unico dell'edilizia in una ottica semplificatoria, pena un appesantimento di tutti i procedimenti autorizzativi e un notevole aggravio amministrativo per i Comuni;

8) all'articolo 3, comma 1, sia chiarito e circoscritto il concetto di « salvo prova contraria », la cui genericità potrebbe generare un ampio conflitto interpretativo e rallentamenti procedimentali;

9) all'articolo 6, in relazione all'applicazione dei diversi regimi amministrativi, sia previsto un criterio interpretativo per disciplinare i casi di cumulo tra diverse istanze qualora artatamente frazionate; pertanto al comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata ed avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi »;

10) sia ripristinata la possibilità di richiedere, in sede di presentazione dell'istanza autorizzativa per la realizzazione di impianti e opere di connessione diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, ridefinendo contestualmente la qualifica di « soggetto proponente » nel senso di ritenersi legittima la disponibilità della superficie anche a seguito dell'avvio del procedimento di apposizione del predetto vincolo;

11) sia previsto che, nel caso di *repowering* e *revamping* degli impianti sottoposti al regime dell'attività libera e della PAS (Procedura abilitativa semplificata), non sia necessaria l'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e della soprintendenza, considerato che le aree oggetto degli interventi risultano già occupate da impianti e che gli interventi previsti in tali regimi comportano, al massimo, modifiche contenute in termini di volumi o spazi occupati, in analogia a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011; di conseguenza, siano coordinate le previsioni degli allegati A, B e C che limiterebbero gli interventi di *repowering* su impianti *utility scale*. Sia previsto, inoltre, che per gli interventi di modifica di cui all'allegato C le valutazioni di tipo ambientale siano circoscritte alle sole variazioni dell'impatto introdotte dall'intervento di modifica stesso rispetto alla situazione precedente l'intervento;

12) si limiti quanto previsto dall'articolo 7 comma 2, che comporta lo spostamento dal regime di attività libera a PAS anche per gli interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti di produzione di energie rinnovabili già installati in presenza di vincoli paesaggistici, in quanto si tratta opere esistenti e che quindi erano già in possesso di tutti i permessi necessari senza ampliamento delle aree occupate;

13) sia ripristinata una disciplina delle misure di compensazione, attualmente previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (oggetto di abrogazione) e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (del quale è previsto l'adeguamento), eventualmente definendole in una percentuale minima e massima dei ricavi in luogo degli investimenti, nei casi di impianti di potenza superiore a 1 MW;

14) all'articolo 8, comma 2, siano previsti i seguenti requisiti aggiuntivi per la

presentazione del progetto in regime di PAS:

1. un atto d'obbligo avente ad oggetto il ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione, dal passaggio dei cavidotti o di strutture complementari all'impianto;

2. il versamento di adeguati oneri procedimentali in favore del Comune, ove l'impianto superi la potenza di 1 MW;

3. una relazione sui criteri progettuali utilizzati ai fini del rispetto del « principio della minimizzazione dell'impatto » territoriale o paesaggistico o sull'adozione di misure di mitigazione atte a consentire l'integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

4. una dichiarazione che attesti la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui è titolare il proponente ed avente la stessa destinazione urbanistica;

15) all'articolo 8, comma 5, sia previsto che i Comuni debbano adottare i propri atti di assenso « senza ritardo » e comunque entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto;

16) in relazione all'articolo 8, comma 9, all'articolo 9, comma 11 e all'articolo 10, comma 5, sia introdotta una nozione di « avvio della realizzazione degli interventi »;

17) si inseriscano disposizioni volte a rendere meno stringenti i regimi di decadenza del titolo abilitativo/autorizzatorio previsti dagli articoli 8, 9 e 10, ritenuti eccessivamente onerosi per il soggetto proponente e consentire al soggetto proponente di avvalersi della sospensione dei termini previsti dal progetto esecutivo in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque introdurre una disciplina per la proroga dell'efficacia temporale del titolo;

18) all'articolo 11, comma 4, sia ricompresa tra le violazioni dello schema di decreto in esame anche il frazionamento artato delle aree o degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi;

19) con riguardo ai diversi regimi autorizzatori, e al coordinamento con le valutazioni ambientali, si rivedano le previsioni dello schema in esame, e i contenuti soprattutto degli allegati A e B, nel senso di:

*a)* risultando aggravata la procedura autorizzatoria introdotta dallo schema in esame, prevedere il regime di edilizia libera in particolare per quel che concerne: i) gli interventi di *repowering* o *revamping* di impianti fotovoltaici ed eolici a terra, ii) la realizzazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, iii) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree, iv) gli interventi di modifiche non sostanziali, di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, sia su impianti esistenti che su progetti autorizzati, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;

*b)* nel contesto degli interventi in edilizia libera (articolo 7), riconsiderare al rialzo la previsione del limite di potenza (in particolare quello di 10 MW per gli impianti di cui alle lettere *a)-b)*, numero 1), *c)* della sezione I dell'allegato A), superato il quale si passa alla procedura abilitativa semplificata (PAS);

*c)* superare la previsione secondo cui qualsiasi intervento attuabile tramite l'attività libera sia svolto invece tramite PAS ove insista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990;

*d)* all'allegato B innalzare la soglia di potenza degli impianti solari fotovoltaici installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, al fine di non limitare quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021;

*e)* all'allegato A e all'allegato B estendere i casi in cui il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostru-

zione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sia sottoposto al regime dell'edilizia libera e della PAS, considerato il minor impatto ambientale e lo sfruttamento di aree già antropizzate, e riducendo altresì le tipologie di impianti sottoposti in autorizzazione unica;

*f)* all'Allegato A, Sezione II, punto 1, lettera *a)*, dello schema in esame, includere tra gli interventi per i quali trova applicazione il regime di attività libera, nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le modifiche, non solo su impianti esistenti, ma anche sui progetti autorizzati che non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;

*g)* all'Allegato A, Sezione II, punto 2, eliminare il vincolo sulle soglie di potenza complessiva risultante dall'intervento di potenziamento per ciascuna tipologia di impianto fotovoltaico, eolico e idroelettrico, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti;

*h)* negli allegati, nelle sezioni dedicate agli interventi su impianti esistenti, citare esplicitamente accanto al potenziamento e al rifacimento, anche i casi di riattivazione degli impianti da fonti rinnovabili;

*i)* apportare modificazioni volte a innalzare, fino a 50 MW, le soglie di potenza di cui agli allegati A e B per gli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili, al fine di estendere, per tali impianti, l'ambito di applicazione del regime dell'attività libera e della PAS;

20) sia inserita, nell'allegato C, la fattispecie degli interventi relativi a impianti solari termodinamici;

21) sia integrato l'allegato C con la fattispecie degli impianti di accumulo elettrochimico (cosiddetti « stand-alone »), già oggetto della disciplina di cui all'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia il regime autorizzatorio applicabile per gli interventi che riguardano gli impianti agrivoltaici, a cominciare da un miglior coordinamento tra gli allegati A (in particolare, sezione I, lettera *e)*) e B (in particolare, sezione I, lettera *f)*) dello schema;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di limitare il campo di applicazione dell'articolo 7, comma 6, in quanto i casi contemplati dall'articolo 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990 costituiscono casistiche ampie tali da limitare fortemente l'applicazione del regime dell'attività libera;

*c)* per quel che riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione negli allegati A e B le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS;

*d)* con specifico riferimento alla nuova procedura abilitativa semplificata (PAS) (articolo 8), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) non decorra l'efficacia del titolo abilitativo, ma unicamente i termini di impugnazione per i terzi;

*e)* all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare, nel caso di impianti che coinvolgano più comuni, che la maggior porzione dell'impianto da realizzare sia da considerare in termini di estensione superficiale dello stesso;

*f)* all'articolo 8, comma 8 si valuti l'opportunità di abbassare da sei mesi a tre mesi il termine entro il quale esercitare i poteri d'annullamento d'ufficio da parte del comune competente, al fine di limitare al massimo l'incertezza per gli operatori;

*g)* valuti il Governo l'opportunità di assoggettare a una procedura di autorizzazione semplificata (PAS) gli impianti di produzione di energia rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, realizzati sia su terreni industriali di proprietà degli stessi operatori e relative pertinenze sia su ter-

reni di proprietà di terzi, con cui le imprese energivore abbiano concluso o concludano un contratto PPA, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (*on site*) sia virtualmente (*off site*) anche valutando un espresso riferimento all'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter)*, n. 1 del decreto legislativo n. 199/21 che consente ampliamenti delle aree destinate a produrre energia anche in zone non aventi destinazione industriale; si valuti altresì l'opportunità di indicare nell'istanza di PAS lo scopo di autoconsumo e le modalità per raggiungerlo;

*h)* con riferimento alla nuova disciplina dell'autorizzazione unica (AU) (articolo 9), valuti il Governo l'opportunità di rivedere termini per la presentazione di eventuali integrazioni, ritenuti troppo stringenti, di precisare che la pubblicazione del provvedimento autorizzatorio sul sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente ha valore di pubblicità ai fini del decorso del termine di impugnazione, nonché di reintrodurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici a seguito della dismissione dell'impianto;

*i)* in relazione all'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che il proponente, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1. Si ritiene inoltre necessario confermare che la dichiarazione di disponibilità delle superfici di progetto sia solo richiesta per i progetti in PAS;

*l)* con riferimento al coordinamento del regime concessorio (articolo 10), valuti il Governo l'opportunità di rivedere i termini per la presentazione della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, ritenuti incongrui rispetto alle necessarie attività di sviluppo da condurre per talune tipologie di impianti come quelli eolici e fotovoltaici *offshore*;

*m)* valuti il Governo l'opportunità di consentire al soggetto proponente di sottoporre il proprio progetto al procedimento autorizzativo più gravoso ma di maggior tutela (autorizzazione unica), fermo restando il rispetto delle tempistiche obbligatorie per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi 2030;

*n)* si valuti l'opportunità di rivedere – considerando il superamento del regime della denuncia di inizio lavori asseverata (DILA), operato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame e convenendo sulla necessità di intervenire sull'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)* del provvedimento in esame che nella sua attuale formulazione esclude l'adozione di modelli unici per la PAS in quanto tale esclusione potrebbe compromettere la possibilità di utilizzare la Piattaforma SUER per le istanze di PAS, valutando, altresì, di definire i contenuti del modello unico semplificato;

*o)* si valuti, per gli interventi di cui all'Allegato A che non richiedono il collegamento alla rete elettrica, di introdurre un obbligo di registrazione sulla Piattaforma SUER degli interventi ricadenti nel regime di edilizia libera da parte dei soggetti proponenti in luogo dell'estensione del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, più in generale, di operare un coordinamento tra lo schema di decreto in esame e l'articolo 19 del citato decreto;

*p)* all'allegato B, Sezione I, valuti il Governo l'opportunità di incrementare la potenza termica massima per le sonde geotermiche di cui alla lettera *n)*;

*q)* si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire l'uniformità applicativa dei procedimenti a livello nazionale, al fine di evitare che ogni regione introduca vincoli e richieda documentazione differenziata, creando disomogeneità applicativa;

*r)* si valuti l'opportunità di prevedere criteri soggettivi volti a garantire la qualità

dei progetti attraverso la verifica della capacità economica e finanziaria del richiedente;

*s)* si valuti l'opportunità di coordinare gli elenchi degli interventi di modifica riportati negli allegati con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non cita gli interventi di integrale e parziale ricostruzione;

*t)* si valuti l'opportunità di inserire nell'articolato e negli allegati un riferimento espresso, ove compatibile, anche ai progetti già assentiti o autorizzati ma non ancora realizzati;

*u)* si valuti, nell'assicurare il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) che disciplinano l'individuazione delle c.d. zone di accelerazione, di inserire nello schema di decreto in esame le disposizioni già contenute all'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

*v)* si valuti l'opportunità, in recepimento delle previsioni della RED III, di prevedere l'esenzione dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di potenziamento che non determinano un aumento della potenza superiore al 15% del progetto esistente, assentito o autorizzato;

*z)* si valuti l'opportunità, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2413, di stabilire in trenta giorni il termine massimo di conclusione della PAS per interventi relativi a impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili aventi una soglia di potenza fino a 50 MW;

*aa)* si valuti l'opportunità, all'articolo 2, comma 4, di sostituire la nozione troppo estesa di « privati gestori di pubblici servizi » con quella di « soggetti competenti per legge alla gestione dei procedimenti afferenti agli impianti FER », specificando, inoltre, che tali soggetti non solo non devono richiedere agli operatori dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e autorizzazioni e documentazione in loro possesso, ma anche ogni ulteriore documentazione qualora « acquisibile » dagli stessi enti, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori;

*bb)* si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 6, di precisare che le soglie ed i criteri utilizzabili ai fini della determinazione del concetto di cumulo sono quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

*cc)* si valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 8, di mutare l'obbligo di conformarsi al principio della massima diffusione delle rinnovabili con quello di « tenere conto » di tale principio;

*dd)* si valuti, all'Allegato sezione II, comma 1, lettera *b)*, numero 3, una riformulazione in linea con le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 3-*quater*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 al fine di rendere più chiara la portata della disposizione.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

Le Commissioni VIII Ambiente e X Attività produttive

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « *Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili* » (Atto del Governo n. 187);

premesso che:

la legge europea sul clima – in linea con il Green Deal europeo – ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

la neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissioni al 2030 del 55 per cento ha costituito il target di riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza. Le risorse del PNRR italiano, per circa il 39 per cento, sono infatti destinate ad investimenti e riforme per la transizione ecologica ed energetica e le sole missioni relative alla transizione verde e rivoluzione ecologica, nonché al Repower-EU constano rispettivamente di circa 55 e 11 miliardi;

la crisi climatica e gli avvenimenti geopolitici degli ultimi anni, con i conseguenti shock energetici, ci dicono che occorre puntare strategicamente a raggiungere elevati livelli di indipendenza energetica nazionale attraverso un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili, che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

la legge 118 del 2022 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » ha delegato il governo all'adozione, di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese. I principi e criteri direttivi di delega da seguire in attuazione della delega riguardano: la significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari nella materia, la coerenza giuridica logica e sistematica del quadro normativo, la chiarezza e la semplificazione della disciplina e dei procedimenti amministrativi, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, una più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, l'adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea;

lo schema di decreto in esame risulta però carente e non adeguato come strumento attivo per sbloccare le pratiche impantanate e per rendere armonizzati ed efficaci strumenti che dovrebbero remare nella stessa direzione, come Piano nazionale di ripresa e resilienza, decreto aree idonee e decreto « Fer X » (dedicato all'incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non ancora maturi dal punto di vista industriale);

lo schema di decreto fallisce infatti laddove dovrebbe predisporre semplifica-

zioni autorizzative e razionalizzazioni che velocizzino le soluzioni più codificate e meno impattanti, rassicurando al contempo gli investitori e stabilizzando gli indotti;

si citano ad esempio, il mancato coordinamento del regime autorizzativo dell'impianto e del regime concessorio della risorsa idrica per gli impianti idroelettrici, che oggi sono completamente disgiunti; (escludendo dal procedimento unico le grandi concessioni idroelettriche), il mancato coordinamento tra i procedimenti autorizzativi per gli impianti FER e le procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica e razionalizzazione delle procedure di connessione, problema che si ritiene debba essere affrontato con urgenza data la situazione di congestione delle reti che si è venuta a creare (quasi 400 GW di richieste di connessione tra eolico *offshore* e *onshore* e fotovoltaico);

le previsioni di semplificazione autorizzativa specifiche previste per le aree idonee dal decreto legislativo 199/21 (es. riduzione dei tempi autorizzativi) non sono state prese in considerazione;

non si condivide l'eliminazione della DILA tra le procedure autorizzative, senza peraltro prevedere alcuna eccezione neanche per gli impianti sotto 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

si sottolinea, inoltre l'impossibilità di dare attuazione alle disposizioni previste nell'articolo 5 in quanto la piattaforma SUER non risulta ancora istituita. La normativa vigente, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede la creazione della piattaforma unica digitale « piattaforma SUER » (« Sportello Unico delle energie rinnovabili »), preposta come strumento per la veicolazione dei modelli unici e della documentazione necessaria per espletare le procedure di documentazione ufficiale. È da segnalare come ad oggi il necessario decreto ministeriale volto alla realizzazione della piattaforma non sia stato adottato e che la stessa non è stata né creata né risulta operativa recando non solo un problema di semplificazione ma, al contempo, rendendo più gravose le procedure e la consegna della documentazione necessaria per i diversi regimi amministrativi. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione di progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni dovrebbe avvenire mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale, gravando inevitabilmente sulle risorse e gli strumenti in possesso di questi ultimi. Manca, infine, qualsiasi previsione in merito alla necessità dell'interconnessione del portale SUER con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e di distributori, al fine di avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile;

le criticità evidenziate vanno esaminate congiuntamente al modo in cui il Governo ha gestito e sta gestendo la disciplina sulle superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti Fer: oltre al ritardo nell'emanazione del decreto interministeriale, lo stesso presenta notevoli criticità e lacune che neanche questo schema di decreto affronta: parliamo della mancanza di indicazioni che prevedano che le aree idonee *ex lege*, individuate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva RED II, continuino ad essere considerate tali senza demandare la decisione alle Regioni, non ci sono procedure efficaci di collaborazione tra regioni ed enti locali affinché sia assicurato che gli obiettivi di produzione di energia elettrica da Fer vengano realizzati secondo la corretta logica del « *best in my backyard* »; mancano le norme transitorie che regolamentino i progetti per i quali le procedure autorizzative siano già state avviate prima dell'entrata in vigore delle aree idonee a livello regionale, al fine di garantire il rispetto del principio di legittimo affidamento;

risulta, inoltre, il mancato recepimento di quanto previsto dalla riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia, nell'ambito dell'adozione del testo unico per i procedimenti autorizzativi

delle FER, deve: individuare le aree di « accelerazione » per le FER, individuare « norme limite » in modo che le Regioni non possano adottare criteri più stringenti;

per quanto riguarda il rinnovo delle piccole derivazioni idroelettriche (potenza media nominale inferiore a 3.000 kW), si evidenzia che la competenza al rilascio dei rinnovi delle concessioni di piccola derivazione è in capo alle Regioni o alle Province e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto di affermare la necessità di procedere ad una gara pubblica in sede di rinnovo delle predette concessioni e ciò alla luce della normativa dell'Unione Europea. Sulla scorta della suddetta segnalazione, alcune autorità concedenti hanno deciso di « congelare » di fatto i procedimenti di rinnovo, in attesa di un chiarimento legislativo in sede nazionale o regionale, pregiudicando significativamente la posizione giuridica del concessionario uscente, costretto ad una situazione di sostanziale incertezza ed esercizio temporaneo che certamente non va nella direzione del favorire il miglioramento delle prestazioni degli impianti (assenza di investimenti in situazione di incertezza). Lo schema di decreto in esame non chiarisce la situazione, lasciando permanere l'attuale situazione di stallo;

quanto al rinnovo della grandi derivazioni idroelettriche si ritiene opportuno adottare, in analogia a quanto avvenuto per le concessioni geotermiche, una disciplina che preveda il rinnovo delle concessioni attuali previa presentazione di adeguato piano di investimenti e di contributi, a carico dei titolari delle concessioni, da corrispondere annualmente da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

il decreto di riordino non interviene neanche per sanare una criticità connessa alla decorrenza del pagamento del canone di concessione idrica, del sovracanone BIM (bacino imbrifero montano) e del sovracanone Enti Rivieraschi, oggi individuata, nella data di rilascio della concessione di derivazione;

data dalla quale è quindi necessario iniziare a corrispondere i canoni. Ci sono Regioni che hanno vincolato la presentazione della domanda di autorizzazione unica al preventivo ottenimento della concessione di derivazione o di un nulla osta al suo rilascio. Da ciò ne consegue che gli operatori si vedono costretti a dover a pagare canoni e sovracanoni per un lungo periodo di tempo, pur non avendo la possibilità di realizzare i lavori, vista l'assenza del provvedimento di autorizzazione unica. Sarebbe invece auspicabile far decorrere il pagamento dei canoni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e comunque non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica;

altro elemento di criticità riguarda gli interventi di *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti i quali verrebbero sottoposti a maggiori vincoli e complicazioni;

rilevato che dal parere reso dal Consiglio di Stato si evincono inoltre una serie di criticità legate all'esercizio delle delega, riguardanti tanto l'iter di formazione quanto il contenuto del provvedimento in esame,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (A.G. 187),

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in commento, attuativo della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (articolo 26, commi 4-7, legge 118/2022), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini di un adeguamento della normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, di una razionalizzazione, riordino e semplificazione della medesima normativa, per la riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese;

il provvedimento mira a razionalizzare e riordinare, riducendoli a soli tre, i regimi amministrativi autorizzativi degli impianti FER che, negli ultimi anni, in ragione di una loro proliferazione e affastellamento, sono divenuti di difficile gestione. Sono tre le procedure previste per le diverse tipologie impiantistiche riportate negli allegati: Attività Libera (AL), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU);

in ambito UE, la Direttiva 2023/2413, nota come RED III, finalizzata ad accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili ha previsto l'obiettivo vincolante, di raggiungere il 42,5 per cento di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030. Agli Stati membri è inoltre richiesto l'impegno collettivo, ma non vincolante, di arrivare al 45 per cento, in linea con il piano REPowerEU presentato a maggio 2022 da Bruxelles;

nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) inviato a Bruxelles nella revisione 2024, l'obiettivo dichiarato dall'Italia prevede una potenza da fonte rinnovabile di 131 GW al 2030: 66 GW aggiuntivi rispetto a quelli installati al 2023, cioè 11 GW installati ogni anno, escludendo quello in corso. Il totale corrisponde al 63,4 per cento di quota rinnovabile nel settore elettrico;

la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito integralmente nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva RED III relative alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di autorizzazione e pertanto diventa indispensabile accelerare sull'emanazione di norme che favoriscano lo sviluppo e la diffusione di nuova capacità da fonti rinnovabili in Italia;

secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2023 le filiere industriali del fotovoltaico e dell'eolico hanno generato un volume d'affari di circa 10 miliardi di euro, e più del 60 per cento di questo valore è rimasto nel nostro Paese. I benefici socioeconomici per l'Italia derivanti dallo sviluppo della filiera delle tecnologie rinnovabili sono notevoli e potrebbero equivalere fino al 2 per cento del PIL annuo da qui al 2030;

il settore delle fonti rinnovabili elettriche è un settore strategico che attualmente occupa circa 80 mila addetti, una

cifra che potrebbe raddoppiare entro il 2030 anche in prospettiva di un rafforzamento della filiera industriale e della produzione nazionale di tecnologie per la transizione;

andrebbe dunque valutato positivamente l'obiettivo del provvedimento di provare ad unificare in un unico corpo normativo le disposizioni che riguardano le procedure di autorizzazione degli impianti FER e degli accumuli, proprio per cercare di superare la frammentazione normativa e l'eccessiva stratificazione di norme che si sono aggiunte nel tempo spesso in maniera disomogenea, e accelerare in questo modo la realizzazione delle rinnovabili sul territorio nazionale, come ci chiedono anche gli obiettivi del PNIEC;

la revisione del PNRR, nell'ambito della nuova Missione « Repower EU », la Riforma 1.1 « Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili », in linea con la direttiva RED III, dispone l'adozione di un Testo unico delle norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili – in pratica lo schema di decreto in commento. La suddetta Riforma 1.1 prevede tra l'altro l'entrata in vigore degli atti di diritto primario che individuano le « zone di accelerazione » per le energie rinnovabili nelle unità amministrative subnazionali;

rilevano che:

a fronte delle condivisibili finalità dello schema di decreto, si è di fronte ad un testo che altro non è che un'occasione mancata, in quanto non si ravvede l'attuazione delle semplificazioni richieste dalla legge delega, e anzi, troppo spesso, vengono previste nuove procedure amministrative e ulteriori ostacoli burocratici. Peraltro, non è stata colta l'opportunità di avviare il necessario coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici, poiché la disciplina introdotta dal decreto non si applica ai rinnovi delle grandi derivazioni;

nello schema in esame si nota un sistematico incremento dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi ivi disciplinati con conseguente peggioramento della situazione attuale. L'intervento normativo, infatti, troppo spesso si limita a raccogliere disposizioni già vigenti, evitando quasi del tutto semplificazioni e razionalizzazioni, senza peraltro rimuovere i vincoli e gli obblighi burocratici delle norme ad oggi vigenti, che rischiano fortemente di vanificare gli obiettivi stessi del provvedimento;

sul provvedimento in esame si sono espressi i diversi soggetti portatori d'interesse, quali associazioni ambientaliste e rappresentanti del comparto dell'industria impegnata nel settore elettrico, denunciando, nel corso delle audizioni svolte, con preoccupazione le molte criticità del testo, che su molti aspetti rischiano di far fare addirittura passi indietro rispetto all'attuale legislazione sulle rinnovabili, ostacolandone conseguentemente la loro crescita e il raggiungimento degli obiettivi dell'UE e del PNIEC;

la stessa intera filiera industriale nazionale dell'energia elettrica, ha denunciato il serio pericolo che le norme introdotte rischiano di contribuire a bloccare la filiera nazionale delle tecnologie elettriche rinnovabili in Italia e che invece di semplificare l'iter autorizzativo per nuovi impianti eolici e fotovoltaici, le stesse finiscano per rendere ancora più complessi i diversi passaggi burocratici;

il Consiglio di Stato nel parere n. 01216/2024, emesso nell'adunanza del 10 settembre e pubblicato il 12 settembre 2024, ha evidenziato come lo schema di decreto in esame è in netto contrasto sia con la delega del Parlamento, sia con le Direttive europee RED II e RED III perché peggiora il quadro normativo vigente anziché migliorarlo. Il parere ha evidenziato numerose criticità, tra cui: *a)* la mancanza di un'evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, che rende il Decreto anticostituzionale per la violazione dell'articolo 76 della Costituzione; *b)* l'incompletezza della consultazione pubblica per via del mancato

coinvolgimento di alcuni stakeholder (es. associazioni); *c)* il mancato recepimento di alcune previsioni della Direttiva 2018/2001 (cd RED II); *d)* la mancanza di un'analisi dell'effettiva accelerazione delle procedure autorizzative proposte rispetto a quelle esistenti; *e)* la mancanza di un'analisi in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413; *f)* la disciplina prevista per alcune procedure autorizzative o per l'attività libera; *g)* la tecnica di abrogazione della disciplina delle procedure autorizzative;

il medesimo parere del Consiglio di Stato, conclude come: « traspare dall'esame dell'atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell'Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all'obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale »;

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 14 novembre 2024 ha espresso l'Intesa, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 110, sullo schema di decreto in esame, condizionando la stessa all'accoglimento di ben 57 proposte emendative;

ritengono che:

la gran parte delle previsioni di semplificazione previste per le aree idonee dal decreto legislativo 199/2021 (es. riduzione dei tempi autorizzativi) non sono state prese in considerazione dal testo in esame;

sia del tutto assente dal decreto in esame una disciplina transitoria per tutti i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, che chiarisca che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti già in corso;

il testo, disciplinando i procedimenti autorizzativi distinguendoli tra « interventi di nuova autorizzazione » ed « interventi su impianti esistenti », non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi seppure non ancora realizzati, determinando evidenti incertezze normative e seri ostacoli al settore, con grave compromissione degli investimenti già avviati dagli operatori nella realizzazione dei progetti;

sia indispensabile introdurre nel testo una disciplina per gli interventi di modifica ai progetti autorizzati e non ancora realizzati, prevedendo espressamente che i regimi amministrativi di cui all'articolo 6 – *attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica* – trovino applicazione anche per gli interventi di modifica a progetti autorizzati e non ancora realizzati;

l'articolo 7, comma 1, che dispone l'applicazione del regime dell'attività libera per gli interventi indicati all'allegato A, limiti fortemente le possibilità d'istallazione di nuovi impianti fotovoltaici su tetti in edilizia libera, tornando indietro rispetto al decreto legislativo 28 del 2011;

sia indispensabile rivedere i termini di inizio e fine lavori per PAS e AU, previsti dal provvedimento in esame, prevedendo la facoltà del proponente di avvalersi del regime della proroga analogamente a quanto previsto dal DPR 380/2001. Si segnala infatti che l'articolo 8, che disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), al comma 9 stabilisce la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo. Tale disposizione risulta essere eccessivamente onerosa perché non prevede la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini. Analogamente l'articolo 9, che disciplina l'Autorizzazione Unica (AU), al comma 11 prevede la decadenza dell'AU in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, senza alcun riferimento all'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che disciplina la facoltà di proroga di tali termini e comunque il termine minimo dei tre anni per l'avvio dei lavori. Così come l'articolo 10, comma 5, che regolamenta il coordinamento del regime conces-

sorio, prevede la decadenza della concessione in caso di mancato rispetto dei medesimi termini previsti dagli articoli 8 e 9;

la previsione, inserita all'articolo 9, comma 9 sull'autorizzazione unica, secondo cui la Conferenza di servizi decisoria è convocata in modalità sincrona, comporti un rallentamento delle procedure autorizzative, mentre sarebbe più opportuno prevedere il ricorso a Conferenze dei servizi in modalità asincrona e semplificata, lasciando l'eventuale possibilità di utilizzare la modalità sincrona unicamente per gestire casi particolari;

lo schema di decreto legislativo eluda quanto previsto dalla Riforma 1.1 « Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili », della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia deve adottare un Testo unico con il quale individuare anche le « zone di accelerazione per le energie rinnovabili », dove gli impianti potranno essere autorizzati con procedure ancor più semplificate rispetto a quelle previste per le aree idonee;

lo stesso schema di decreto, peggiorando la normativa vigente che consente l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni, anche in presenza di vincoli paesaggistici, preveda che in tali casi si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo così inutili costi e un allungamento delle procedure burocratiche;

invece di valorizzare al massimo *Revamping* e *repowering* confermando la disciplina già vigente (DILA) o prevedendo il ricorso all'edilizia libera a prescindere da vincoli sulle aree, il provvedimento prevede che un intervento di *revamping o repowering* su impianti esistenti, anche senza occupare nuove aree, richieda: l'autorizzazione dell'autorità paesaggistica, se ricade su aree protette dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 136, comma 1, lettera *b)* e *c)*); l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), con l'ottenimento dei relativi nulla osta, se vi sono i vincoli previsti dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990;

si introduce l'obbligo del parere delle Soprintendenze per i progetti di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi che sono stati definiti nella Legge delega n. 118 del 2022. Con i numerosi vincoli presenti nel territorio italiano e l'atteggiamento noto delle Soprintendenze verso i progetti della transizione energetica, questa previsione rischia di rappresentare un nuovo e inutile aggravio dell'iter autorizzativo, aumentando i costi per le industrie e per il Paese;

uno degli obiettivi del decreto in esame sarebbe dovuto essere quello di semplificare i regimi autorizzativi vigenti, mentre in realtà il testo aggrava le procedure relative agli interventi sugli impianti esistenti, stabilendo che la potenza complessiva risultante dai lavori non può mai superare le soglie di potenza previste per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Ad esempio, un intervento su un impianto fotovoltaico da 8 MW che non incrementa né l'area occupata né il *layout* ma si limita alla mera sostituzione dei pannelli con tecnologie più efficienti, può essere eseguito in regime di attività libera, ai sensi dell'allegato A; tuttavia, se a seguito dell'intervento la potenza complessiva dell'impianto supera i 10 MW il Testo in esame prescrive di ricorrere al regime di PAS, con eccessivo aggravio degli oneri istruttori;

l'articolato del provvedimento contiene la previsione della acquisizione del titolo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001 (TUE), vanificando sostanzialmente ogni velleità di semplificazione e compromettendo gli stessi obiettivi di semplificazione e il senso dell'intero testo unico in esame,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto del Governo n. 187);

premesso che:

l'articolo 26, commi 4 e 5, lettere *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese;

il provvedimento, composto da 15 articoli, prevede, per « *la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti* » (articolo 1), regimi amministrativi destinati a sostituire quelli attualmente vigenti, che comprendono fattispecie di « *attività libera* » (articolo 7), fattispecie sottoposte a « *procedura abilitativa semplificata* » (articolo 8) e fattispecie sottoposte ad « *autorizzazione unica* » (articolo 9);

le predette fattispecie sono individuate negli allegati A, B e C: gli allegati A e B sono suddivisi in sezioni relative ad interventi nuovi e interventi su impianti già esistenti, mentre l'allegato C distingue gli interventi di competenza regionale da quelli di competenza statale. L'allegato D elenca le vigenti disposizioni di legge che si intende abrogare. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alcuni allegati di tale parte sono modificati con la previsione di tipologie di impianti o di attività (articolo 12);

considerato che:

nonostante il dichiarato intento, espresso nella relazione illustrativa che accompagna il presente decreto, di razionalizzazione, riordino e « *semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili nonché il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria [...], nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici* », il medesimo sconta una serie di criticità;

giova, *in primis*, riportare alcuni rilievi contenuti nel parere reso dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 settembre 2024 che evidenziano la presenza di numerose disfunzionalità sia sotto l'aspetto formale, con riguardo alla procedura seguita dal Governo per la formulazione del testo, sia sotto i profili di merito, in relazione all'inadeguatezza dello stesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a cui è preposto;

in particolare, la relazione illustrativa non chiarisce le ragioni per cui con lo schema in esame si sia inteso dare parziale

attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 118 del 2022, considerato che alla semplificazione di una disciplina tanto complessa e stratificata concorrono necessariamente più di un principio e criterio direttivo;

con riferimento alla conformità del procedimento seguito per l'attuazione della delega, nel citato parere vengono evidenziati scostamenti significativi rispetto a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 26. In particolare, rileva come, dalla documentazione trasmessa, non risulti l'esercizio sostanziale del potere di proposta da parte di tutti i soggetti istituzionali ai quali tale potere è stato attribuito dalla legge delega, rendendo del tutto impercettibile « *il contributo delle Amministrazioni ai contenuti dello schema di decreto* ». Tale lacuna integra un vizio non meramente formale, in contrasto con l'articolo 97 Cost., comma 3, della Costituzione in quanto « *il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata* » e comporta « *la genesi non adeguata dell'iniziativa normativa* » (cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440);

quanto sopra risulta confermato dalla totale assenza, nell'iniziativa, del concerto tra le Amministrazioni coinvolte, avvalorata altresì dalla mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, ai sensi del citato articolo 26, comma 7, deve essere acquisita previamente anche rispetto al parere del Consiglio di Stato;

anche la conformità dello schema in esame rispetto alla *ratio* e agli obiettivi del medesimo, incentrati, come enunciato dalla relazione illustrativa, sulla « *razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di energia rinnovabile al fine di assicurare la massima diffusione degli impianti a fonti rinnovabili* », sembrano contrastare con il richiamo al Piano per la transizione ecologica (PTE) che prevede un apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica di almeno il 72 per cento entro il 2030 e stima che « *il fabbisogno di nuova capacità FER da installare debba attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno* ». È del tutto evidente, infatti, come i citati dati non risultino allineati « *al target previsto dalla relazione AIR, con riferimento agli indicatori di monitoraggio degli obiettivi dello schema in esame, che è pari, per le fonti eoliche e fotovoltaiche, a 108 GW complessivi al 2030* »;

tali considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo, altresì, alla circostanza che, sia la relazione AIR che quella illustrativa, non forniscono informazioni circa i risultati attesi dai regimi amministrativi previsti in termini di contributo rispetto alla *c*apacità di stoccaggio, anche in funzione della quantità di energia idonea a soddisfare la domanda delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse, e non contemplano ulteriori strumenti, diversi dall'accelerazione delle procedure, che consentano di raggiungere gli obiettivi quantitativi attesi e di dare concreta attuazione al principio dell'efficienza energetica al primo posto (« *energy efficiency first* »);

il nostro Paese figura tra gli Stati membri verso i quali è stata avviata la procedura di infrazione per mancato recepimento integrale, entro il primo luglio 2024, delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2023/2413/Ue (Red III), relative alla semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative nonché all'ammodernamento e al potenziamento degli impianti esistenti a fonti rinnovabili;

a tale riguardo preme evidenziare che lo schema di decreto in esame si limita, inter alia, a richiamare il decreto c.d. Aree idonee di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 191 del 2021 ma non contempla la mappatura delle zone necessarie e l'individuazione delle zone di accelerazione (in cui i progetti beneficiano di significative riduzioni dei tempi di realizzazione), con ciò privando la complessiva normativa di una condizione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi temporali della citata direttiva 2024/2413;

si aggiunga che la relazione illustrativa non fornisce adeguati elementi infor-

mativi neppure in merito ai tempi necessari per l'adozione, entro e non oltre il 21 novembre 2025, di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica per il rilascio delle autorizzazioni;

tenuto altresì conto che:

le semplificazioni introdotte sembrano complicare ulteriormente l'incerto quadro normativo in materia di regimi autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vanificando *de facto* le finalità sottese al provvedimento in esame;

l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, ossia i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio di impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, la disciplina delle diverse fattispecie contemplate non appare sufficientemente chiara nell'individuazione dei singoli interventi, nonché in ordine al carattere tassativo degli elenchi allegati, come, ad esempio, con riferimento al regime applicabile all'installazione di impianti di accumulo all'interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, rispetto ai quali viene adottato un approccio parcellizzato, senza prevedere una norma generale di coordinamento e creando ulteriori dubbi interpretativi;

sempre all'articolo 1, viene introdotta la necessità del titolo edilizio per tutti i regimi amministrativi ai fini della costruzione degli impianti. Si ritiene che tale soluzione possa vanificare le auspicate semplificazioni procedimentali, nonché generare incertezze per gli operatori e un aggravio amministrativo per gli uffici competenti al rilascio del titolo edilizio stesso;

per quanto riguarda l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti rinnovabili già esistenti si assiste ad un aggravio delle procedure di *revamping* e *repowering* introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020, con l'intento di favorire l'adeguamento tecnologico e l'aumento della potenza di impianti esistenti. Si aggiunga inoltre che per i predetti interventi di modifica non viene specificato se i medesimi riguardino anche i progetti di impianti già in possesso del titolo abilitativo ma non ancora realizzati a causa del protrarsi dei procedimenti, dei ritardi di emanazione dei meccanismi incentivanti e della necessità di apportare modifiche al progetto a seguito di intervenute novità tecnologiche;

il mancato coordinamento tra i procedimenti autorizzativi è ravvisabile anche con riferimento alle procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica e, segnatamente, alle modalità e alle tempistiche per ottenere la connessione di rete ai fini della messa in esercizio degli impianti stessi;

sebbene apprezzabile l'obiettivo di razionalizzare i regimi amministrativi e incrementare le attività libere, la complessità dell'intervento normativo avrebbe richiesto una maggiore ponderazione delle singole fattispecie al fine di non aggravare gli adempimenti previsti per talune attività – sino ad ora libere o soggette a DILA – che sono state ricondotte nel novero della procedura abilitativa semplificata (PAS);

non sono inoltre presenti riferimenti a eventuali misure di compensazione nei confronti delle amministrazioni locali, attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, oggetto di abrogazione del presente provvedimento, anche al fine di favorire il dialogo e il consenso delle comunità locali interessate dagli interventi;

sarebbe opportuno, inoltre, introdurre la possibilità per il proponente di avvalersi di proroghe dei termini per le integrazioni documentali, non solo durante la fase prodromica alla dichiarazione di procedibilità della domanda ma anche per le successive fasi endoprocedimentali, come già previsto per le procedure di VIA di cui all'articolo 24 e 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento alla procedura abilitativa semplificata (PAS), si ritiene necessaria una rivisitazione delle disposizioni in materia di Conferenza dei servizi nelle ipotesi in cui non sia stato espresso un dissenso motivato, considerato che, in mancanza di una determinazione conclusiva della Conferenza, ricade sull'interessato l'onere di dimostrare

l'intervenuto silenzio assenso sulla PAS e sui nulla osta comunque denominati. A tale ulteriore aggravio, di non agevole adempimento, si aggiunga che il medesimo proponente è anche tenuto a pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione interessata l'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai fini dell'efficacia della PAS e del decorso dei termini di impugnazione;

di particolare rilievo, anche per le implicazioni sotto il profilo della tutela ambientale, le criticità connesse alle previsioni di cui agli allegati A sezione I e B sezione riferite agli impianti di combustione che possono dare origine ad emissioni in atmosfera. In particolare, la formulazione della lettera *r)* dell'allegato A sezione I sembra aprire la procedura di attività libera a tutte le tipologie di impianti di combustione diversi da quelli delle lettere precedenti senza ulteriori specificazioni. Inoltre, l'articolato non contiene alcun riferimento espresso alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera che si auspica vengano integrate nella disciplina del decreto in esame, tenuto altresì conto delle misure di tutela della qualità dell'aria di matrice regionale, ai fini del superamento delle procedure di infrazione in essere;

diversamente da quanto previsto dal PNIEC e nonostante la normativa vigente ne prevede l'incentivazione, il presente decreto non contiene alcun elenco né richiamo espresso all'utilizzo di tecnologie energetiche innovative e al relativo iter autorizzativo;

si ritiene altresì necessario, nella logica semplificatoria che presiede al presente schema di decreto e al fine di scongiurare il pagamento retroattivo delle imposte dovute, unitamente a interessi e sanzioni, affrontare le criticità relative all'accatastamento degli impianti FER (in particolare fotovoltaici), sul quale da tempo convergono diverse problematiche interpretative e applicative, con riguardo all'identificazione – con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbrica o unità immobiliari censite al catasto edilizio urbano – dei casi di effettivo incremento del valore dell'immobile di almeno il 15 per cento ai fini della rivalutazione della rendita. Inoltre sarebbe auspicabile cogliere l'occasione per estendere l'esonero dagli obblighi di rivalutazione della rendita agli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW;

in merito agli impianti sulle coperture di edifici o strutture fuori terra è auspicabile che venga mantenuto il regime di edilizia libera attualmente vigente, confermando anche per le valutazioni ambientali il regime previsto per gli impianti che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, coerentemente con le esigenze di semplificazione e con la necessità di utilizzare soluzioni tecnologiche idonee alla riduzione del consumo di suolo;

altrettanto poco chiara appare la disciplina sulla produzione di energia fotovoltaica in ambito agricolo sia per quanto riguarda la tipologia di impianti (impianti a terra, impianti agrivoltaici e impianti agrivoltaici con continuità dell'attività agricola) sia per la mancanza di adeguate specifiche in ordine alle superfici interessate in ambito agricolo (fabbricati rurali/serre/ecc.) anche con riferimento alle aree idonee (articolo 20 decreto legislativo n. 199 del 2021);

da ultimo, il provvedimento presenta evidenti profili di criticità anche in ordine al regime transitorio, in quanto non consente di chiarire se la nuova disciplina si applichi o meno ai procedimenti in corso, avuto riguardo altresì ai potenziali conflitti di competenza che possono verificarsi tra amministrazioni dello Stato alla luce delle modifiche introdotte inerenti le competenze relative alle autorizzazioni pendenti;

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 novembre 2024;

tutto ciò premesso e considerato,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 109

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 109

*ALLEGATO (Proposte emendative e subemendative approvate)* ..... 125

*ERRATA CORRIGE* ..... 124

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.**

**C. 2088 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri è stato distribuito e posto in votazione una riformulazione dell'emendamento 2.47 della Relatrice, che, per un mero errore, presentava un periodo, e precisamente il primo, monco in quanto non recava, dopo la parola « numero », le parole « massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2 ». Fa peraltro presente che l'incompletezza del periodo era stata evidenziata dall'onorevole Mauri nel corso del dibattito.

Matteo MAURI (PD-IDP) segnala l'opportunità di procedere ad una nuova votazione della riformulazione dell'emendamento 2.47 della relatrice nel testo corretto.

Nazario PAGANO, *presidente,* al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere visione del nuovo testo, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 9.50.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, se vi è unanime condivisione, potrà essere disposto l'annullamento della votazione sull'emendamento 2.47 della Relatrice come riformulato e, conseguentemente, procedere ad una nuova votazione del medesimo emendamento nella formulazione corretta.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) chiede se dal punto di vista regolamentare sia effettivamente possibile procedere ad una nuova votazione dell'emendamento 2.47 della Relatrice nel testo corretto.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che, in presenza di un accordo unanime da parte dei gruppi parlamentari, sarà possibile procedere alla votazione del testo corretto dell'emendamento; in caso contrario, occorrerà valutare una diversa soluzione procedurale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) fa presente che fino ad ora l'atteggiamento delle opposizioni è stato estremamente collaborativo. Tuttavia, si sono registrate alcune « forzature » nel corso dell'esame del provvedimento e molti degli emendamenti che devono essere ancora esaminati sono stati presentati in modo confuso e probabilmente erano, a suo avviso, da dichiararsi inammissibili. Chiede pertanto la massima osservanza delle norme regolamentari.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che in presenza di un accordo unanime da parte dei gruppi parlamentari si potrà procedere alla votazione del testo corretto dell'emendamento della relatrice, al fine di correggere quello che è un mero errore materiale.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come, a suo avviso, non si tratti di un mero errore materiale, quanto piuttosto di una correzione di carattere sostanziale e politicamente innovativa.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire nuovamente la valutazione del testo come risulterebbe a seguito della correzione.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.05.**

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente in premessa che non vi è da parte delle forze politiche di opposizione alcun intento ostruzionistico. Pur trattandosi, come sottolinea il Presidente Pagano di una correzione di un errore materiale, evidenzia la necessità di rispettare rigorosamente le procedure parlamentari e di evitare il rischio di creare un precedente con l'annullamento della votazione precedente.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce il carattere non meramente materiale della correzione da apportare, trattandosi invece di parole che potrebbero innovare anche politicamente il testo dell'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà lettura degli stralci di due lettere rispettivamente del Presidente della Camera Napolitano e del Presidente della Camera Casini, nei quali si evidenzia che è sempre possibile per le Commissioni in sede referente tornare su una precedente deliberazione al fine di una migliore definizione del testo.

Igor IEZZI (LEGA) sintetizza le questioni poste evidenziando come sia stata ipotizzata una duplice soluzione: la cosiddetta « linea Colucci » secondo la quale vi sarebbe un nuovo emendamento dal senso politicamente diverso e la « linea del Presidente Pagano », ovvero della correzione di un mero errore materiale da cui è conseguita l'approvazione di un testo « monco ». Ritiene che, secondo quest'ultima impostazione, la votazione effettuata nella seduta di ieri sarebbe tecnicamente nulla.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene che dal punto di vista regolamentare il presidente Pagano abbia inquadrato correttamente la questione, dal momento che

è stato approvato un testo con un evidente errore materiale.

Fa presente pertanto che tale situazione possa essere risolta in due modi: o attraverso una votazione, con accordo unanime dei gruppi, del testo corretto, ovvero, in assenza di tale accordo, in un momento successivo, eventualmente durante l'esame in Assemblea. Non condivide la posizione espressa dal deputato Iezzi che ritiene la votazione tecnicamente nulla.

Nazario PAGANO, *presidente*, condivide le considerazioni del deputato Iezzi, tornando a ribadire la necessità di un accordo unanime tra i gruppi parlamentari al fine di correggere l'errore materiale nel testo dell'emendamento 2.47 della Relatrice approvato nella seduta di ieri.

Alessandro URZÌ (FDI) sottolinea come sia corretto il richiamo alle lettere dei Presidenti Napolitano e Casini e che queste rappresentino un indirizzo chiaro per le procedure da seguire.

Ritiene infatti che di fronte ad un testo incomprensibile in ragione di un mero errore materiale, la Commissione abbia il pieno diritto di procedere nel senso di ripetere la votazione, annullando quella precedente.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene, alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente Pagano, di « ritirare il suo precedente intervento ».

Se infatti non si dovesse registrare l'unanime parere dei gruppi parlamentari ai fini di una nuova votazione, allora non vi sarebbe altra possibilità se non quella di correggere, in un momento successivo dell'*iter*, l'errore materiale presente nel testo dell'emendamento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ricorda che più in generale il provvedimento all'esame della Commissione presenta molte criticità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) invita la maggioranza ad evitare ulteriori forzature, a maggior ragione considerato il clima di rispetto e collaborazione in cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione. Rammenta che ad avvio di seduta il presidente aveva dichiarato che si sarebbe potuto procedere all'annullamento della votazione e alla sua ripetizione con il consenso unanime della Commissione, aggiungendo che la lettera del Presidente Casini non fa esplicita menzione della richiesta unanimità dandola evidentemente per scontata. Invita il presidente a non procedere con la ripetizione della votazione, evitando di aprire un nuovo fronte.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) fa presente che la maggioranza tende ad adattare alle sue convenienze il Regolamento della Camera, che invece costituisce una bussola per i lavori parlamentari e il cui mancato rispetto va a detrimento di tutti. Aggiunge che già la trasposizione in questo provvedimento, tramite un emendamento del Governo, di un altro decreto-legge all'esame del Senato, peraltro in una fase in cui si era già concluso il programmato ciclo di audizioni, ha costituito una grave forzatura. Fa presente che a detta di molti costituzionalisti tale pratica non sarebbe in linea con la nostra Costituzione, dal momento che priva i deputati e le deputate del tempo necessario all'approfondimento dei nuovi contenuti. Sottolineando che in assenza di unanimità non è possibile procedere all'annullamento della votazione e alla sua ripetizione, ricorda che la collega Boschi ha già indicato le possibili soluzioni alternative cui ricorrere per sanare la questione.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene per precisare la sequenza degli avvenimenti, ricordando che ad avvio dei lavori il presidente ha dato conto del problema insorto, proponendo l'annullamento della votazione e la sua ripetizione per ovviare ad un errore del tutto accidentale e sospendendo la seduta per consentire a tutti una breve verifica dell'accaduto. Rileva come i colleghi dell'opposizione abbiano dimenticato di sottolineare le due lettere degli allora Presidenti della Camera, Giorgio Napolitano e Pierferdinando Casini, in ordine alla possibilità per la Commissione di ritornare

sulle decisioni assunte al fine di correggere il testo. Ritiene quindi che il comportamento del presidente – che ha messo a disposizione della Commissione i citati precedenti – sia stato lineare, chiaro e del tutto conseguente.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone di sospendere la decisione sulla vicenda, in attesa di ulteriori approfondimenti. Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'esame riprende dagli identici emendamenti Zaratti 12.1, Boschi 12.2, Magi 12.3, Alfonso Colucci 12.4 e Bonafè 12.5.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) rileva come la disposizione introdotta dall'articolo 12 – e relativa all'ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti – sia di dubbia conformità costituzionale, oltre che non in linea con il diritto dell'Unione europea. Richiamata a tale ultimo proposito la direttiva 2013/32/UE, in base alla quale non è possibile imporre ulteriori obblighi allo straniero che collabori alla propria identificazione, aggiunge che l'articolo 12 appare in contraddizione con la modifica introdotta all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Ritiene quindi utile sull'argomento ascoltare la relatrice e il Governo, preannunciando il voto favorevole agli emendamenti in esame.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ricordato che anche il Partito democratico ha presentato un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 12, fa presente che la parte più grave del testo è rappresentata dal comma 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* – introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 – secondo cui il potere ispettivo è attribuito al questore, il quale può disporre nei casi di inosservanza dell'obbligo di cooperazione l'accesso ai dati del migrante. Nel segnalare che già il collega Magi ha sottolineato la mancata conformità della disposizione al diritto dell'Unione europea, aggiunge che il suo gruppo nella pregiudiziale di costituzionalità presentata con riguardo al decreto in esame ha rilevato l'incompatibilità dell'articolo 12 anche con l'articolo 8 della Carta di Nizza. Fa presente che l'emendamento soppressivo è motivato in particolare da due elementi, vale a dire l'invasività del potere ispettivo e l'attribuzione di tale potere al questore, senza che intervenga una valutazione del giudice in ordine alla proporzione e alla necessità dell'accesso. Considera pertanto la disposizione dell'articolo 12 lesiva dei diritti fondamentali della persona.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) evidenzia che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 12, ritenendo le sue previsioni contrarie al diritto dell'Unione europea e anche ai principi del nostro ordinamento. Considera impensabile che possa esistere una zona franca di sospensione del nostro diritto nei confronti degli stranieri, sottolineando come la previsione di un'attività altamente invasiva senza alcun vaglio giudiziario violi i diritti fondamentali la cui tutela vale anche per i migranti. Rileva quindi la contraddittorietà della formulazione adottata dal Governo e la sua difficile applicazione ai casi concreti, domandandosi quali informazioni si spera di poter ricavare considerato che la disposizione vieta l'accesso alla corrispondenza e qualunque altra forma di comunicazione. Dichiara quindi l'assoluta contrarietà del suo gruppo all'articolo 12 del decreto, invitando tutti a non sottovalutare il rischio che, una volta inserite nel nostro ordinamento norme così invasive nei confronti dei diritti degli stranieri, ciò possa costituire in futuro un precedente anche nei confronti di soggetti diversi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 12.1, Boschi 12.2, Magi 12.3, Alfonso Colucci 12.4 e Bonafè 12.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 12.7; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 12.8.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) fa presente che, dopo aver tentato di sopprimere l'intero articolo 12, con l'emendamento a sua prima firma 12.9 si intende intervenire in maniera circoscritta allo scopo di salvaguardare il principio della tutela degli elementi sensibili e dei dati riservati dei migranti. Rilevata quindi l'esigenza di un bilanciamento degli interessi in gioco, vale a dire da un lato l'identificazione del soggetto e dall'altro la tutela dei suoi diritti, ad opera di un'autorità giudiziaria, sottolinea come nel caso specifico l'autorizzazione sia disposta dal questore senza alcuna cautela nei confronti della persona, che su richiesta può essere assistito da un mediatore culturale e non da un avvocato. In conclusione, fa presente che la disposizione in esame sacrifica illegittimamente diritti incomprimibili della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 12.9.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata nella seduta di ieri dalla relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Onori 12.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 12.12 e Zaratti 12.14.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 12.20 tenta di introdurre un correttivo al comma 2-*bis* dell'articolo 10-*ter* – introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 – sopprimendo la parte della disposizione che prevede che la cooperazione del migrante alla procedura di identificazione si estenda anche all'esibizione di elementi relativi ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato e al consenso all'accesso ai dispositivi di cui è in possesso. Rilevata quindi l'esigenza di eliminare dalla disposizione introdotta dal Governo almeno la parte che lede la sfera della *privacy* e dei diritti fondamentali della persona, fa presente che siamo di fronte all'ennesimo decreto in materia di immigrazione, in cui viene aggiunto in maniera del tutto sproporzionata un nuovo tassello in termini di violazione del diritto dell'Unione europea e della Carta di Nizza, per di più attribuendo la discrezionalità dell'intervento alla valutazione del questore. In conclusione ritiene che l'emendamento 12.20, che mantiene inalterato l'obbligo alla cooperazione da parte del migrante, possa essere valutato positivamente dalla maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 12.19 e Bonafè 12.20 e l'emendamento Bonafè 12.28.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che l'intervento recato dall'articolo 12, introducendo una norma dello Stato che ha l'obiettivo di ledere i diritti delle persone, non abbia precedenti simili. Considera un errore pensare che si possano applicare le regole solo ai cittadini italiani e non anche agli stranieri, sottolineando come così facendo ne risulterebbero lese la nostra Costituzione e la nostra civiltà, oltre che la nostra coscienza. Rileva quindi come l'articolo 12 preveda l'accesso forzoso ai dispositivi elettronici dei migranti, senza mettere in campo strumenti che normino con precisione l'intervento e senza prevedere un vaglio da parte del giudice. Richiamata inoltre la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale in ordine al significato del concetto di corrispondenza, idoneo a comprendere anche strumenti come *WhatsApp*, si domanda – nell'eventualità che si intenda applicare rigorosamente il divieto all'accesso alla corrispondenza – quali informazioni si pensa di ricavare attraverso la solo visione di foto e video sul Paese di origine del migrante. Ritiene che anche la disposizione in esame sia frutto dell'ossessione della maggioranza per il Protocollo con l'Albania, che la costringe a dimostrare ad ogni costo la provenienza del migrante da un cosiddetto Paese sicuro al fine di poterlo trasferire nei due centri su territorio albanese. Nel far presente che con la disposizione dell'articolo 12 si ledono i diritti di tutti, e avvertendo che lo scivolamento sul terreno del mancato rispetto delle regole avviene a piccoli passi,

dichiara che guarderà con particolare attenzione ai colleghi che fanno della tutela delle libertà personali la loro bandiera.

Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta la netta contrarietà del suo gruppo alle disposizioni contenute nell'articolo 12, facendo presente che alla luce del comma 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* è previsto l'accesso immediato ai dati identificati dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche o digitali nonché ai documenti, anche video e fotografici, in essi contenuti, con il solo divieto di accedere alla corrispondenza e a qualunque altra forma di corrispondenza. Rileva che la disposizione appare in contrasto con l'articolo 15 della Costituzione, considerato che il richiamato accesso è disposto dal questore e non da un giudice, e che con la sentenza n. 170 del 2023, la Corte costituzionale ha sancito che un video o una foto se contenuti all'interno di una comunicazione ne costituiscono parte essenziale, essendo quindi a loro estesa la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza. Ricorda sull'argomento l'intervento della Corte di giustizia che con la sentenza n. 548 del 2021, in relazione al regolamento 1348/2024/UE ha sancito il divieto all'ispezione dei dispositivi dei soggetti minori e ha in ogni caso richiamato il necessario requisito dell'adeguatezza delle garanzie e del rispetto dei principi di proporzionalità, stabilito dall'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di minimizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del regolamento cosiddetto CDPR sulla protezione dei dati personali. Nel richiamare anche le considerazioni svolte in audizione dal Garante per la protezione dei dati personali, sottolinea la mancata proporzionalità tra l'ampiezza del potere di perquisizione attribuito all'autorità di pubblica sicurezza, che prevede anche l'accesso a video e foto, e le esigenze cui tale perquisizione è funzionale, senza contare l'eventualità che si acceda a contenuti sensibili, oltre che del migrante, anche di soggetti terzi. Quanto alla prevista sanzione di inutilizzabilità dei dati in caso di non convalida o convalida parziale da parte del giudice, rileva l'esigenza che la valutazione dell'autorità giudiziaria intervenga preventivamente o non successivamente, richiamando sull'argomento il principio sancito dalla Corte di giustizia in ordine all'obbligo di applicare anche al processo amministrativo le garanzie del processo penale. Nel condividere le considerazioni dei colleghi in ordine al fatto che sfregiare i diritti dei migranti equivalga a sfregiare i diritti delle persone e anche quelli dei cittadini italiani e a violare la forma democratica del nostro ordinamento, rileva come ancora una volta la maggioranza si volti dall'altra parte rispetto alla violazione del dettato costituzionale e del diritto europeo, senza contare che i giudici dovranno disapplicare le disposizioni introdotte, ingenerando confusione e disdoro con questo protratto conflitto del Governo nei confronti della magistratura.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), nel sottolineare che l'emendamento 1.29 presentato dal suo gruppo e tuttora accantonato affronta la medesima questione, interviene comunque nel dibattito per condividere con i colleghi alcune considerazioni. Nel richiamare la disposizione che consente l'accesso alle foto e ai video, vietando invece l'accesso alla corrispondenza, con riguardo all'applicazione della norma, fa presente in primo luogo l'eventualità che il migrante abbia memorizzato sul dispositivo uno *screenshot* che potrebbe contenere parti delle sue comunicazioni, oltre che immagini di soggetti terzi, anche a sfondo sessuale. Rileva in secondo luogo che tutto questo avviene alla presenza di un mediatore culturale e non di un avvocato, privando quindi il soggetto degli strumenti per far valere i propri diritti. Aggiunge che si sarebbe potuto ricorrere a mezzi alternativi per raggiungere il medesimo obiettivo, richiamando a tale proposito la legislazione tedesca che – pur prevedendo l'eventuale accesso ai dispositivi dei migranti, con i dovuti vincoli – contiene l'esplicito riferimento al ricorso a metodi più blandi per l'identificazione del soggetto. Si dichiara consapevole dell'importanza della fase di identificazione, che oltretutto costituisce il primo passo per consentire l'integrazione del soggetto, ma ribadisce la necessità che

la procedura si volga in maniera ragionevole e nel rispetto dei principi costituzionali. Spera che l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 12.16 possa costituire l'occasione per un riflessione sull'argomento e si stupisce in particolare che i colleghi di Forza Italia, che fanno della tutela dei diritti della persona il nucleo centrale della loro attività politica, possano votare in favore di una norma illiberale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda in primo luogo che il Governo è intervenuto in materia di immigrazione con ben otto decreti legge, senza contare le norme introdotte in altri provvedimenti, portando a diciassette le volte in cui si è legiferato sull'argomento, dimostrando un certo livello di confusione, considerata la necessità di ritornare su quanto già fatto. Ritiene che, anche alla luce dei risultati elettorali, fare dell'immigrazione l'elemento portante dell'azione politica non serva a mantenere il consenso dell'opinione pubblica. Sollecita quindi maggioranza e Governo ad accettare il fatto che i migranti sono persone e come tali titolari di tutti i diritti, ivi incluso il diritto alla riservatezza. Considera dunque fondamentale per la democrazia che l'accesso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai dati personali del soggetto sia autorizzato dal giudice e che ai migranti sia data la possibilità di rivendicare i propri diritti, in linea con le garanzie sancite dalla Costituzione. A tale proposito, nel far presente che il disposto dell'articolo 15 della Costituzione si applica a tutti coloro che si trovano sul nostro territorio e non soltanto ai cittadini italiani, domanda a che titolo sia consentito al questore di disporre l'accesso ai dispositivi dei migranti, tanto più che si tratta di persone che non hanno commesso alcun reato e che fuggono da guerre, carestie, fame e gravi violazioni dei diritti umani. Nel rilevare quindi che Governo e maggioranza stanno delineando una nuova fattispecie di criminali, che tali non sono, ribadisce l'esigenza che sia il giudice ad autorizzare l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza e che la procedura avvenga alla presenza di un avvocato. Sollecita pertanto la maggioranza a riflettere sul contenuto dell'articolo 12 e a sopprimere tale disposizione, incompatibile con la Costituzione oltre che con il buon senso e il buon gusto che sempre dovrebbe informare il lavoro parlamentare, invece di fare quadrato su norme che non supereranno il vaglio dei giudici, non perché questi ultimi siano ostili all'attuale Governo, ma per manifesta non conformità con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea. Fa presente che è proprio l'attuale maggioranza ad aumentare il potere dei giudici, costringendoli ad intervenire per correggere gli errori introdotti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 12.24 e Bonafè 12.25.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) continua ad esprimere i propri forti dubbi sul contenuto dell'articolo 12 e sulla sua mancata conformità al dettato costituzionale ed invita la maggioranza a riflettere sulla delicatezza del tema, sottolineando come una simile invasione della sfera personale non possa essere messa in atto con le medesime modalità nei confronti di un cittadino italiano, senza che intervenga un atto motivato del giudice. Aggiungendo che la violazione della sfera personale avviene alla presenza del solo mediatore culturale e non dell'avvocato, sollecita la maggioranza a non stupirsi se in futuro dovesse intervenire la Corte costituzionale a censurare la norma, come già avvenuto recentemente. Richiamando i numeri citati dall'onorevole Zaratti, rileva come i diciassette interventi del Governo tradiscano l'accanimento della maggioranza sulla materia dell'immigrazione oltre che l'assoluta incapacità a governarla. Aggiungendo che con questo decreto si è anche persa l'occasione per incrementare il numero degli ingressi regolari, nel ribadire che l'articolo 12 andrebbe cancellato integralmente, sollecita almeno la soppressione della parte relativa all'invasione della sfera personale.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 12.32.

Filiberto ZARATTI (AVS) si domanda per quale motivo alla maggioranza appaia

strana una disposizione volta a garantire la presenza di un avvocato a tutela di persone che non hanno commesso reati e che non sono oggetto di alcuna accusa, ritenendo paradossale che tale disposizione non sia stata inserita dal Governo all'interno dell'articolo 12. Rileva come sia estraneo alla cultura giuridica occidentale, o meglio mondiale, oltre che inconciliabile con lo Stato di diritto, una previsione che contempli l'accesso ai dispositivi personali senza la previa autorizzazione del giudice e senza la presenza di un avvocato. Ritiene che se davvero la volontà fosse quella di introdurre disposizioni tipiche di uno Stato autoritario, allora bisognerebbe dichiararlo esplicitamente, in modo che la logica degli interventi, per quanto orribile, sia chiara a tutti. Facendo presente come al contrario la maggioranza non faccia che rassicurare circa l'intenzione di non stravolgere l'assetto democratico e l'ordinamento giuridico del nostro Paese, si domanda come si possa conciliare il contenuto dell'articolo 12 con gli interessanti e giuridicamente dotti interventi dei colleghi di maggioranza in occasione dell'esame del provvedimento sulla separazione delle carriere. Si appella quindi al senso di responsabilità e alla cultura giuridica dei colleghi, chiedendo di votare a favore dell'emendamento a sua firma 12.29.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva come le misure in esame siano motivate da asserite esigenze di sicurezza ma come tali esigenze non possano giustificare la violazione dei princìpi costituzionali e del diritto dell'Unione europea. Osserva, con riferimento a questi ultimi, come, ad esempio, sia prevista la possibilità di prevedere limiti, per motivi di sicurezza, alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione, ma come tali limiti debbano rispondere a criteri di proporzionalità.

Esprime dubbi sull'osservanza dei criteri di proporzionalità nel caso delle misure in discussione, che prevedono, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi personali dei migranti senza l'autorizzazione di un giudice né la presenza di un avvocato, in quanto gli stessi fini potrebbero essere perseguiti, da parte di uno Stato democratico, con misure meno invasive e lesive della dignità personale.

Sottolinea, inoltre, l'eccessiva discrezionalità attribuita al questore, in quanto non sono specificati con sufficiente chiarezza i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 12, nonché, associandosi alle considerazioni del deputato Alfonso Colucci, la particolare gravità della previsione dell'applicabilità della norma ai minori.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ricorda come nella scorsa estate numerosi parlamentari abbiano visitato le carceri italiane chiedendo condizioni di detenzione dignitose, che non fossero disumane o degradanti per le persone recluse, e si chiede per quale motivo analoga preoccupazione non venga manifestata per le condizioni nelle quali sono private della libertà, nell'ambito delle procedure accelerate di frontiera, senza alcuna garanzia e in condizioni spesso peggiori rispetto a quelle delle carceri italiane, persone che non hanno subìto alcuna condanna né sono sottoposte a indagini penali. Ritiene che tale differente sensibilità non possa essere spiegata se non da un atteggiamento di tipo razzista.

Enrica ALIFANO (M5S) stigmatizza l'ampliamento eccessivo, previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, della discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, non essendo chiariti con sufficiente precisione i presupposti per l'adozione da parte del questore del provvedimento di ispezione dei dispositivi, al contrario di quanto previsto in via generale dall'ordinamento per il fermo a fini identificativi di chi sia sprovvisto di documento di identità o rifiuti di fornire le proprie generalità. Rileva pertanto come sia evidente una disparità di trattamento a danno dei migranti: Non contesta il fatto che sia necessario procedere all'identificazione dei migranti, ma contesta il ricorso a tal fine a uno strumento sproporzionato quale l'ispezione dei dispositivi prevista dall'articolo 12.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che la scelta, da parte della maggioranza, di at-

tribuire la competenza in materia di convalida dell'ispezione al giudice di pace nel momento in cui, come recentemente peraltro denunciato dall'avvocatura associata, soltanto il 35 per cento dell'organico dei giudici di pace risulta coperto, non sia frutto di ingenuità, bensì di un deliberato disegno volto a impedire di fatto ai giudici di pronunciarsi sui provvedimenti di ispezione. Sottolinea come, a suo avviso, si tratti di una *ratio* analoga a quella sottesa alla proposta emendativa volta ad attribuire alle corti d'appello, anziché alle sezioni specializzate dei tribunali, della competenza a pronunciarsi in materia di trattenimento. Ritiene che da parte della maggioranza vi sia la volontà di esacerbare il conflitto con la magistratura in modo da poter continuare ad alimentare un atteggiamento di vittimismo da parte della maggioranza stessa.

Ricorda, quindi, come importanti provvedimenti promossi dalla maggioranza siano stati censurati in sede giurisdizionale, e cita al riguardo la decisione della Corte costituzionale con cui è stata sostanzialmente demolita la legge sull'autonomia differenziata, di cui sono state dichiarate illegittime numerose e importanti definizioni, e la bocciatura in sede giudiziaria del decreto-legge sui Paesi sicuri in quanto contrastante con l'ordinamento sovraordinato dell'Unione europea. Osserva, quindi, come l'articolo 12 in discussione si ponga in contrasto sia con il diritto dell'Unione europea sia con la Costituzione.

Richiama, infine, il contenuto specifico dell'emendamento Zaratti 12.29, volto a prevedere che l'ispezione dei dispositivi abbia luogo in presenza di un avvocato, e ne raccomanda l'approvazione.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) rileva come l'emendamento Zaratti 12.29, che chiede di sottoscrivere, sia volto a porre rimedio a un evidente elemento di debolezza del provvedimento in esame, laddove non prevede che l'ispezione dei dispositivi sia eseguita in presenza di un avvocato. Dopo aver stigmatizzato la previsione dell'adozione del provvedimento di ispezione da parte del questore anziché dell'autorità giudiziaria, rileva come la maggioranza persegua scientificamente il disegno di privare i migranti delle garanzie previste dal nostro ordinamento e cita anche, al riguardo, la proposta di limitare l'accesso dei migranti al patrocinio a spese dello Stato. Ritiene che tali scelte siano dettate da ragioni essenzialmente propagandistiche.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 12.29.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 12.29.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 12.36, ribadisce l'incompatibilità di diverse norme del provvedimento in esame con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea, a partire da quella di cui all'articolo 12 che prevede l'adozione del provvedimento di ispezione da parte del questore senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Ricorda che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede la possibilità di procedere a perquisizioni nei confronti dei migranti, ma nel rispetto dei diritti fondamentali e del criterio di proporzionalità e conformemente al diritto nazionale, che nel caso italiano, come è noto, prevede la necessità di un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Auspica che la maggioranza, a fronte di rilevi che riguardano il rispetto della Costituzione, si ponga in un atteggiamento di maggiore ascolto.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 12.36.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento 12.38 a sua prima firma, identico all'emendamento Bonafè 12.39, rileva come esso intervenga, proponendone la soppressione, su una disposizione particolarmente odiosa dell'articolo 12, quella che prevede la possibilità di procedere all'ispezione dei dispositivi anche nei confronti dei minori.

Dopo aver richiamato fin d'ora l'attenzione anche sul successivo emendamento 2.40 a sua prima firma, che prevede quanto

meno, nel caso di minori, la preventiva autorizzazione motivata del giudice di pace, esprime il proprio rammarico per la decisione della maggioranza di non partecipare di fatto alla discussione e rileva come in tal modo venga sostanzialmente vanificato l'esame del provvedimento da parte della Commissione, in quanto la finalità di tale esame dovrebbe essere quella di apportare miglioramenti al testo.

Rileva come la norma su cui incide l'emendamento in esame calpesti i diritti dei minori, esprime perplessità sull'applicabilità concreta della previsione che esige la presenza, alle operazioni di ispezione, dell'esercente i poteri tutelari ove nominato, essendo molto difficile che l'esercente i poteri tutelari sia in quella fase già stato nominato, e stigmatizza il fatto che non si preveda la presenza dell'avvocato.

Ribadisce come debba essere sempre assicurato il rispetto delle norme della Costituzione.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene imprescindibile la tutela di taluni diritti fondamentali, fra cui il diritto alla difesa, che il provvedimento in esame non assicura, in quanto non prevede la presenza dell'avvocato alle operazioni di ispezione. Stigmatizza, inoltre, il fatto che i provvedimenti di ispezione siano adottati dall'autorità di pubblica sicurezza anziché dall'autorità giudiziaria.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva come nel momento in cui ci si preoccupa doverosamente di tutelare i diritti dei detenuti ci si dovrebbe preoccupare anche della tutela dei diritti di persone private della libertà personale in condizioni anche peggiori rispetto a quelle delle carceri. Osserva, al riguardo, come nel caso delle ispezioni di cui all'articolo 12 disposte dall'autorità di pubblica sicurezza non sia prevista alcuna garanzia a tutela di persone che non hanno gli strumenti per far valere i propri diritti.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione degli identici emendamenti Zaratti 12.38 e Bonafè 12.39.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) rileva come ci si dovrebbe sempre attenere al principio del superiore interesse del minore, conformemente al diritto internazionale, ma, come, viceversa, si pretenda di sottoporre i minori allo stesso trattamento degli adulti. Ricorda al riguardo come con il cosiddetto « decreto Cutro » sia stato previsto che i minori che abbiano compiuto i sedici anni siano alloggiati insieme con gli adulti e osserva al riguardo come evidentemente non vi sia da parte della maggioranza consapevolezza delle condizioni in cui vengono a trovarsi tali minori, costretti a dormire su materassi stesi su pavimenti ricoperti di liquami in locali fetidi.

Rileva come anche la norma di cui gli emendamenti in discussione, di cui raccomanda l'approvazione, propongono la soppressione sia volta a equiparare, ai fini dell'ispezione dei dispositivi, i minori agli adulti.

Sottolinea come vi sia evidentemente l'intenzione da parte del Governo di creare un diritto parallelo, un doppio standard per i minori stranieri rispetto a quelli italiani.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che da parte della maggioranza vi sia una sottovalutazione dei rischi insiti nella norma in esame, in quanto l'ingresso nell'ordinamento di un istituto caratterizzato da tale livello di invasività senza che sia prevista una preventiva autorizzazione giudiziaria apre un varco molto pericoloso e potrebbe ritorcersi contro coloro che, mossi da intenti discriminatori, hanno promosso una norma che nelle loro intenzioni dovrebbe applicarsi solo agli stranieri.

Osserva come in linea di principio possa essere condivisibile la previsione dell'accesso ai dispositivi a fini di identificazione, ma con l'introduzione di rigorosi elementi di garanzia che sono assenti nella norma in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 12.38 e Bonafè 12.39.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento 12.40 a sua prima firma, rileva come esso sia volto ad attenuare e correggere la portata della norma in di-

scussione, prevedendo che, nel caso di minori, sia quanto meno prevista la preventiva autorizzazione del giudice di pace.

Rileva, infatti, come qualunque intervento nella sfera personale richieda la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nonché la salvaguardia del diritto di difesa, con la presenza dell'avvocato alle operazioni di ispezione.

Osserva come l'intento della sua parte politica sia quello di migliorare il testo al fine di renderlo conforme all'ordinamento del nostro Paese e come, a fronte del permanere di un atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza, verrà condotta una battaglia molto dura, con l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti dal Regolamento.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 12.40.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 12.43, rileva come esso sia volto a prevedere la preventiva autorizzazione dell'ispezione da parte del tribunale per i minorenni, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione e attesa la particolare delicatezza del provvedimento qualora disposto nei confronti di minori.

Rileva, inoltre, come la proposta emendativa in discussione richiami il rispetto dei diritti fondamentali e i princìpi di necessità adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione conformemente ai rilievi del Garante per la protezione dei dati personali e al diritto dell'Unione europea, in particolare del regolamento GDPR e della sentenza in materia del 4 ottobre 2024.

Invita a una riconsiderazione della norma in esame, in considerazione della posizione di particolare fragilità del minore e nel rispetto del principio del superiore interesse del minore.

Stigmatizza la mancata partecipazione al dibattito del Governo e della maggioranza, che non intervengono per difendere il provvedimento in esame e motivare i pareri contrari sulle proposte emendative, e rileva come ciò impedisca di migliorare il provvedimento anche al fine di evitare nuove censure in sede giurisdizionale.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 12.43.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento 12.41 a sua firma, rileva come esso sia volto a rafforzare il diritto di difesa, che non può non essere garantito a chi è sottoposto a misure che incidono sulla libertà personale, prevedendo la presenza di un avvocato alle operazioni di ispezione.

Stigmatizza anch'egli, associandosi alle considerazioni del deputato Alfonso Colucci, la mancata partecipazione al dibattito da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 12.41.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 12.02, 12.04 e 12.06.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 12.02, 12.04 e 12.06.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede alla relatrice di fornire chiarimenti in ordine alle proposte emendative accantonate, siano esse di maggioranza che, ovviamente, di opposizione, al fine di comprendere quale potrà essere l'andamento futuro dei lavori.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede alla relatrice di conoscere le ragioni per le quali le proposte emendative Iezzi 12.02, 12.04 e 12.06, sulle quali la relatrice e il Governo avevano precedentemente espresso parere contrario, siano state ora accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che l'accantonamento di una proposta emendativa non deve essere necessariamente motivato.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che la richiesta di motivazioni sull'accantonamento delle proposte emendative da parte delle opposizioni è da ritenersi perfettamente legittima.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver fornito ulteriori precisazioni all'onorevole Alfonso Colucci, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.35.**

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di sospendere, leggermente in anticipo rispetto a quanto precedentemente concordato, i lavori sul provvedimento in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito della seduta al termine della conclusione dei lavori della sessione pomeridiana dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 12.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 novembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.25 alle 19.15.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.**
**C. 2088 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni e disposto l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, essendone stata fatta richiesta, dà la parola alla relatrice, onorevole Kelany, per l'espressione dei pareri sull'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo 12.09 del Governo, con l'eccezione del subemendamento a sua firma 0.12.09.223 del quale raccomanda l'approvazione. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo.

La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice, esprimendo parere favorevole sul subemendamento 0.12.09.223 della relatrice e raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà quindi la parola all'onorevole Zaratti, ricordando che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi appena conclusosi, ciascun deputato potrà intervenire per cinque minuti.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.12.09.1 coglie una questione fondamentale posta dall'articolo aggiuntivo del Governo, di cui propone di sopprimere la lettera *a)* contenente l'elencazione dei cosiddetti Paesi di origine sicuri.

Evidenzia, difatti, che, come dimostrato dalle recenti decisioni dei magistrati in merito, non è sufficiente che un Paese sia collocato nell'elenco per considerarlo sicuro, essendo necessaria una valutazione caso per caso da parte del giudice, che può addivenire ad un giudizio diverso.

Nel ricordare come la questione sia stata rimessa alla Corte di giustizia europea, di cui si attendono le determinazioni, esprime dubbi anche con riguardo alle modalità con cui si è pervenuti alla definizione di alcuni Paesi come sicuri, domandando come debbano essere considerati gli Stati che non siano presenti nell'elenco.

Rilevando come su una materia così delicata il Governo debba dare certezze, invece di procedere a colpi di decreto, tentando ogni volta di porre rimedio agli errori precedenti, con risultati sempre peggiori, fa presente che nel caso specifico si sta tentando di giustificare l'operazione fallimentare del protocollo concluso con l'Albania. Ritenendo che l'azione del Governo debba necessariamente essere in linea con il diritto internazionale e con la Costituzione, fa presente come la volontà di insistere a tutti i costi nell'attuazione di tali provvedimenti scellerati, a prescindere dalla realtà dei fatti, faccia poco onore al nostro Paese e impedisca di affrontare con serietà il fenomeno dell'immigrazione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), nel richiamare la direttiva 2013/32/UE da cui origina la designazione dei paesi di origine sicuri, fa presente che prima dell'intervento del Governo a mezzo di decretazione d'urgenza, l'elenco era contenuto nel decreto ministeriale di poco tempo fa, a firma del Viceministro Tajani.

Richiama in particolare il comma 2 dell'articolo 1 di tale decreto – ignorato dal Governo – in cui si specifica che « nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine ». Rileva l'opportunità di tale precisazione dal momento che la citata direttiva dell'Unione europea negli articoli 37 e seguenti non prevede una elencazione dei Paesi sicuri, la cui designazione è demandata ai singoli Stati, ma stabilisce una serie di criteri, in base ai quali occorre tenere in considerazione anche la condizione soggettiva del singolo.

Nell'evidenziare come sia irrilevante se l'elenco dei Paesi di origine sicura è contenuto in un atto di rango secondario, come un decreto ministeriale, o in un atto con forza di legge, aggiunge che, in ogni caso, anche il nuovo regolamento dell'Unione europea in vigore dal 2026, citato dal Sottosegretario Mantovano nella sua conferenza stampa al fine di suffragare le scelte normative del Governo, continui a prevedere la valutazione del singolo caso, indipendentemente dal Paese di provenienza del soggetto.

Precisa quindi che, nonostante gli sforzi del Governo nel difendere a tutti i costi il protocollo con l'Albania, qualsiasi magistrato che si troverà ad applicare le disposizioni volute dal Governo sarà tenuto sempre a rispettare e a far prevalere il diritto dell'Unione europea, come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel richiamarsi all'intervento del collega Amendola, esprime la convinzione che il testo di legge si debba necessariamente conformare ai contenuti della già richiamata direttiva 2013/32/UE, che regola la procedura accelerata alla frontiera per le persone che provengano da un Paese di origine sicuro ma non prevede tuttavia la loro automatica destinazione in un centro detentivo.

Fa infatti presente che il testo della direttiva contempla alcune soluzioni alternative, considerando la detenzione come un'ultima istanza nel caso in cui non sia stato possibile procedere diversamente.

Ricorda che il diritto di asilo è un diritto soggettivo e che pertanto la valutazione deve essere fatta caso per caso, anche quando la richiesta di protezione sia avanzata da un soggetto che proviene da un paese considerato in astratto sicuro. Nel sottolineare che, come ha potuto verificare personalmente in una sua recente visita a Pozzallo, la non convalida dei provvedimenti di trattenimento, non riguarda solo i migranti destinati ai centri albanesi, ma anche quelli destinati a centri sul territorio italiano, ritiene che gli attacchi da parte del potere esecutivo contro il potere giudiziario sia sintomo di una deriva della democrazia verso la democratura, caratterizzata dalla sottomissione del secondo al primo. Precisa quindi che quei giudici – definiti comunisti da esponenti del Governo – si sono limitati a rispettare il diritto dell'Unione europea e la sentenza della Corte di giustizia, in linea con la gerarchia delle fonti e con l'articolo 117 della Costituzione. Conclude dicendo che se il Governo non intende accettare tale gerarchia, l'unica soluzione possibile è quella di uscire dall'Unione europea.

Alfonso COLUCCI (M5S), ricostruendo la genesi dell'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, ricorda come esso tragga origine dalla mancata convalida, da parte di dodici diversi giudici, del trattenimento di altrettanti migranti, i quali pertanto, dopo essere stati condotti in Albania, sono stati trasportati in Italia, con conseguente enorme spreco di risorse pubbliche, e come a seguito di tale decisione vi sia stata una levata di scudi da parte del Governo nei confronti dei giudici.

Sottolinea come i giudici abbiano adottato le predette decisioni anche sulla base di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 4 ottobre relativa alla Repubblica ceca e, in particolare, a un cittadino proveniente dalla Moldavia, la quale non è stata considerata Paese sicuro nel suo complesso, in quanto parte del suo territorio costituito dalla Transnistria, non è tale. Sottolinea come le decisioni della Corte di giustizia non abbiano efficacia limitata al caso concreto ma partano dal caso concreto per affermare princìpi che devono essere applicati in tutti gli Stati membri.

Osserva come a seguito della decisione sopra ricordata si sia scavato nella vita privata dei giudici di Roma, come precedentemente accaduto per la giudice di Catania Apostolico, e siano state richiamate loro dichiarazioni estrapolandole dal contesto in cui sono state pronunciate.

Rinviando agli interventi che farà sulle altre proposte emendative in discussione ulteriori considerazioni sulle travagliate e inaccettabili politiche del Governo in materia di immigrazione, stigmatizza anche il fatto che il Governo sia intervenuto nella materia con un decreto-legge, pur essendo evidente l'insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) rileva come il provvedimento sui Paesi sicuri sia inutile per il raggiungimento delle finalità che il Governo dichiara di perseguire, ma risponda in realtà alla finalità di continuare ad alimentare lo scontro politico con la magistratura per coprire il fallimento delle politiche migratorie e, in particolare, del Protocollo con l'Albania.

Richiamando le considerazioni del deputato Amendola, ricorda come l'adozione della lista dei Paesi sicuri con una norma di rango primario non solleverà i giudici dall'obbligo di una valutazione caso per caso sulla base dei requisiti indicati dal diritto dell'Unione europea.

Sottolinea come la provenienza o meno da un Paese sicuro non incida sull'accoglimento o meno della domanda d'asilo, ma comporti esclusivamente il ricorso alla procedura accelerata con il trattenimento, e come pertanto siano false le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, la quale ha affermato che tutti i migranti provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh saranno rimpatriati. Rileva che l'intento del Governo è quello di evitare la mancata convalida dei trattenimenti per non vanificare il meccanismo di deportazione in Albania, sottolineando come tecnicamente il trasporto contro la sua volontà in un altro Paese di una persona raccolta in mare costituisca deportazione.

Rivolge un appello agli esponenti garantisti di Forza Italia, che doverosamente si preoccupano delle condizioni dei detenuti italiani ma sono indifferenti alle condizioni di privazione della libertà personale in cui versano persone che non hanno commesso alcun reato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), associandosi alle considerazioni dei deputati che l'hanno preceduta, dichiara di non credere che il Governo non sia consapevole del contrasto delle misure adottate con il diritto dell'Unione europea e di ritenere pertanto che si tratti di un'operazione di mera propaganda, iniziata in vista delle elezioni europee con la costruzione dei centri in Albania, pur nella consapevolezza che tali centri sarebbero rimasti vuoti.

Richiama l'attenzione sul dispendio di risorse pubbliche derivante dal mantenimento di tali centri e dal continuo impiego di navi della Marina militare per trasportare in Albania un numero davvero esiguo di migranti, e per trasportarli, nuovamente, in Italia subito dopo. Rileva al riguardo come potrebbe configurarsi una responsabilità per danno erariale e ricorda come sia

già stata avviata un'indagine da parte della Corte dei conti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) rileva come il subemendamento in discussione miri a sopprimere la parte politicamente più rilevante dell'emendamento del Governo. Come già rilevato, osserva come la trasposizione in un decreto-legge dell'elenco dei Paesi sicuri già contenuto in un decreto interministeriale non modificherà la situazione, in quanto i giudici dovranno comunque compiere una valutazione caso per caso sulla base del diritto dell'Unione europea, che, com'è noto, è sovraordinato alle norme interne.

Osserva come non ci si possa sottrarre al rispetto del diritto dell'Unione europea, a meno che non si decida di uscirne, e richiama con preoccupazione talune iniziative del senatore Borghi che sembrano andare nella stessa direzione intrapresa dal premier polacco Morawiecki il quale, prima di essere sostituito da Tusk, intendeva affermare la supremazia del diritto interno su quello dell'Unione europea.

Ribadisce conclusivamente come il provvedimento del Governo sui Paesi sicuri abbia finalità essenzialmente propagandistiche e non sortirà effetti concreti.

Enrica ALIFANO (M5S) rileva come l'inserimento delle norme sui Paesi sicuri in una fonte primaria non faccia venir meno l'obbligo del giudice di disapplicarle qualora in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ricorda come quest'ultimo preveda che un Paese possa essere considerato sicuro solo se assicura il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e come il giudice nazionale debba necessariamente conformarsi a tali criteri.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.1 e Bonafè 0.12.09.2.

Alfonso COLUCCI (M5S), mantenendo fede al suo intento di ripercorrere le politiche fallimentari del Governo sull'immigrazione, ricorda gli attacchi di cui fu oggetto la giudice Apostolico di Catania per aver adottato una decisione che era evidentemente fondata, in quanto neppure l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di proporre impugnazione. Ricorda come i giudici debbono essere valutati esclusivamente sulla base delle loro decisioni, e non di dichiarazioni estrapolate dal contesto, e come le decisioni giudiziarie che non si condividono vadano contrastate esclusivamente con gli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Stigmatizza il continuo attacco alla magistratura, che travalica il corretto rapporto tra le istituzioni e i poteri dello Stato e contrasta in maniera violenta con il principio di legalità.

Ribadisce come il provvedimento sui Paesi sicuri sia di natura esclusivamente propagandistica e ricorda il recente utilizzo della nave militare Libra per il trasporto in Albania di soli otto migranti, dei quali uno immediatamente riportato in Italia in quanto in condizioni di fragilità per motivi psichiatrici e gli altri sette poco dopo a seguito delle decisioni della magistratura.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Bonafè 0.12.09.3 e Magi 0.12.09.4, afferma che, a suo parere, le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea evidenziate dai giudici, derivino dall'articolo 4 del Protocollo Italia Albania e che, in realtà, i migranti possono essere rimpatriati se si seguono correttamente le regole che lo Stato italiano si è dato, in conformità con il diritto dell'Unione europea.

Sostiene che la reale motivazione per la quale il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 12.09, volto a devolvere la competenza alle Corti d'appello, dipende dall'esigenza di evitare che i centri per i migranti costruiti in Albania rimangano vuoti, dal momento che i ricorsi dei giudici ordinari alla Corte di giustizia dell'Unione europea non saranno decisi prima di diversi mesi, anche se si adottassero dei procedimenti d'urgenza.

Ribadisce, pertanto, che all'origine di tutte queste problematiche applicative vi

sia l'impianto totalmente sbagliato dell'articolo 4 del Protocollo Italia Albania, che prevede l'immediato trasferimento in Italia dei migranti, nel caso di cessazione per qualsiasi ragione del titolo di permanenza nelle strutture albanesi, ritenendo che tale formulazione sia stata voluta dall'Albania al fine di scongiurare il rischio che i migranti potessero circolare per il proprio territorio.

Ricorda, quindi, che oltre alla questione della provenienza o meno da un cosiddetto paese sicuro, vi è, inoltre, quella della condizione soggettiva del richiedente asilo, come previsto dalla Direttiva UE 32/2013. Al riguardo, evidenzia che il decreto ministeriale predisposto dal Ministero degli affari esteri aveva dato corretta attuazione alle disposizioni della citata direttiva.

In conclusione, reputa del tutto evidente che lo scontro innescato dalla maggioranza e dal Governo con la magistratura deriva dalla necessità di difendere ad ogni costo il citato Protocollo con l'Albania e, in proposito, rileva come le elezioni politiche che si svolgeranno nel mese di marzo 2025 in Albania potrebbero auspicabilmente portare alla richiesta di una modifica del medesimo.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sugli identici subemendamenti Bonafè 0.12.09.3 e Magi 0.12.09.4, ricorda come anche nel corso del seppur breve ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sull'emendamento del Governo fosse emersa l'inopportunità dell'impiego di un decreto-legge e, più in generale, dello strumento legislativo per l'individuazione dei paesi sicuri, in luogo del preferibile impiego di atti aventi valore non legislativo, come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto maggiormente flessibili e perciò più adatti allo scopo di un futuro eventuale aggiornamento della lista.

Ritiene, pertanto, che gli identici subemendamenti in esame siano positivamente apprezzabili nel loro contenuto, dal momento che vanno proprio in questa direzione, rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei paesi sicuri.

Osserva, inoltre, che sul piano strettamente giuridico sarà necessaria l'adozione di un nuovo decreto-legge o di un'altra fonte di rango primario per ogni futuro aggiornamento della lista dei paesi sicuri. Sul piano sostanziale, invece, rileva come occorrerà comunque valutare caso per caso la condizione di ogni richiedente asilo dal momento che l'accertamento compiuto dai giudici non potrà fermarsi al dato meramente formale, ma dovendo affrontare sostanzialmente se quei Paesi possano definirsi effettivamente sicuri nella loro interezza.

Sostiene, quindi, che l'articolo aggiuntivo 12.09 presentato dal Governo serva esclusivamente per propaganda politica a discapito della magistratura, non ponendo in essere soluzioni efficaci per la questione migratoria.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Bonafè 0.12.09.3 e Magi 0.12.09.4

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul subemendamento 0.12.09.47 a sua prima firma, elenca i dati sull'afflusso di migranti in Italia, ricordando che una parte consistente dei medesimi transita soltanto per il paese e che circa quattromila sono quelli rimpatriati ogni anno nei paesi di provenienza. Alla luce di tali dati, chiede di spiegare le ragioni per le quali il Governo abbia ritenuto di procedere come ha fatto, spendendo un miliardo di euro all'anno per poi lasciare vuoti i centri costruiti in Albania.

Sostiene che il Governo non faccia altro che raccontare falsità al fine di aumentare i propri consensi, senza peraltro riscuotere molto successo visti i recenti risultati elettorali. Domanda altresì, in maniera sarcastica, da chi il Governo intenda difendere i confini italiani, dal momento che sono molti di più gli italiani che ogni anno emigrano dei migranti che fanno ingresso nel territorio italiano e che quindi il Governo dovrebbe preoccuparsi prima di tutto del problema dell'emigrazione dei cittadini italiani.

Lamenta che la legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera ha stan-

ziato somme in materia d'immigrazione ed asilo, pari ad un miliardo e duecento milioni di euro circa, che complessivamente sono assai inferiori a quelle stanziate per l'attuazione del Protocollo Italia-Albania, affermando che la maggioranza opera contro gli interessi della Nazione e chiedendo come i suoi esponenti possano definirsi patrioti.

In conclusione, ritiene che non vi siano giustificazioni accettabili per l'operato del Governo dal quale conseguono a carico della collettività solo svantaggi.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul subemendamento Zaratti 0.12.09.47, lamenta la levata di scudi della maggioranza contro i provvedimenti giurisdizionali assunti dal Tribunale di Roma e richiama con favore la scelta del giudice di Bologna di sollevare alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale al fine di ottenere un'interpretazione ancora più precisa della normativa applicabile. Ritenendo, in ogni caso, che a suo avviso la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 è già molto chiara sul punto.

Stigmatizza i forti attacchi portati avanti dalla maggioranza nei confronti di esponenti della magistratura, che hanno portato il Consiglio Superiore della Magistratura ad aprire una pratica a tutela della magistratura stessa, e ricorda come il Ministro Nordio abbia incredibilmente definito abnormi i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tribunale di Roma.

A tale riguardo, lamenta che l'abnormità non può dipendere dalla circostanza che diverse autorità giurisdizionali abbiano emanato provvedimenti identici nel loro contenuto e, soprattutto, osserva che se si ritengono tali dei provvedimenti giudiziari l'ordinamento giuridico già prevede ordinari mezzi di impugnazione, per la loro revisione. Ritiene pertanto doveroso stigmatizzare le parole del Ministro della giustizia, qualificandole come un'indebita e violenta interferenza nel lavoro della magistratura.

Prosegue rilevando l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione in ordine alle disposizioni del cosiddetto decreto Paesi sicuri, contenute nell'articolo aggiuntivo 12.09 presentato dal Governo. Inoltre, esprime la propria contrarietà in riferimento all'articolo 4-*bis* introdotto dall'articolo aggiuntivo 12.09, il quale prevede che l'aggiornamento periodico della lista dei paesi sicuri avvenga con atto avente forza di legge e non mediante legge. Ricorda, a tal proposito, che il potere legislativo spetta al Parlamento e solo nei casi eccezionali e tassativi di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione al Governo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Zaratti 0.12.09.47, se ci si dovesse chiedere quali siano i criteri secondo i quali un paese possa essere considerato sicuro e chi sia effettivamente titolato a stabilirlo, si troverebbero risposte a queste domande nella direttiva UE 32/2013, secondo la quale un paese può essere definito sicuro quando esso rispetta le libertà democratiche, i diritti umani, rispetta il divieto di tortura e di pratiche degradanti, è privo di violenza generalizzata senza attribuire alcun rilievo al numero di migranti che provengono da un determinato paese.

Sottolinea quindi che non si può definire sicuro un paese solo perché questo conviene al Governo ed osserva che molti paesi dell'elenco non possono essere certamente qualificati come sicuri alla luce della normativa europea. Ricorda, infatti, che un paese può essere considerato tale quando lo è in tutto il proprio territorio e lo sono tutti i propri cittadini.

Ritiene altresì doveroso ed opportuno evidenziare l'illegalità delle azioni del Governo, che ha intercettato migranti in acque internazionali, li ha costretti ad imbarcarsi su una nave della Marina Militare e li ha effettivamente deportati in un paese terzo come l'Albania. A tal proposito, si domanda se tali condotte non possano integrare il reato di sequestro di persona e ricorda che in ogni caso tali soggetti non potranno nemmeno essere accusata del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, in quanto tali soggetti non sono mai entrati nelle acque territoriali italiane.

Ritiene infine che tale diversificazione di trattamento per migranti provenienti da stati diversi costituisca una vera e propria

legislazione razziale che rievoca le leggi razziali.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Zaratti 0.12.09.47, osserva che saggiamente nella direttiva europea non vi è un elenco tassativo di paesi sicuri, sia perché quelli che lo sono oggi potrebbero non esserlo più in futuro sia perché la richiesta di asilo deve essere valutata sulla base della condizione soggettiva del richiedente e non sull'astratta indicazione della provenienza geografica.

Rileva che, a differenza di quanto affermato dal Ministro Nordio, le leggi ordinarie possono essere sottoposte ad uno scrutinio di costituzionalità e di compatibilità al diritto dell'Unione europea con strumenti anche più agevoli rispetto alla verifica riguardante atti di rango secondario.

Afferma altresì che la direttiva UE 32 del 2013 non è carente perché dà un'architettura generale che risponde al fenomeno delle migrazioni. Osserva, infine, che anche nel Regolamento UE avente ad oggetto il Patto sull'immigrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore nel 2026, manca una lista di paesi sicuri e si prevede che si debba fare riferimento alla condizione soggettiva del richiedente asilo, ribadendo quindi come i centri costruiti in Albania dal Governo non siano conformi né alla direttiva UE 32 del 2013 né al Regolamento UE applicabile dal 2026.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel condividere le riflessioni del collega Amendola, evidenzia come l'emendamento del Governo 12.09 che prevede la rifusione del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 nasce, a suo avviso, da due ossessioni del Governo e della maggioranza. La prima ossessione riguarda l'immigrazione, con particolare riferimento all'accordo fatto in tal senso con l'Albania. La seconda ossessione riguarda la magistratura. In proposito sottolinea come questo atteggiamento, in particolar modo il conflitto tra i poteri dello Stato che ne deriva, produca un grandissimo danno al Paese nella sua interezza.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere il subemendamento Zaratti 0.12.09.47, evidenziando come, a suo avviso, sia necessario andare verso una lista comune di Paesi sicuri. Sottolinea in proposito come ci sia una proposta della Commissione europea in questa direzione, la quale necessariamente considera una lista piuttosto limitata di Paesi sicuri, ma che potrà essere ulteriormente alimentata.

Al riguardo, segnala come tra i 10 Paesi europei che hanno adottato una lista di Paesi sicuri, nessuno abbia ricompreso in tali liste l'Egitto. Ritiene, infatti, che l'Egitto non possa in alcun modo ritenersi un Paese sicuro e che l'inserimento nella lista italiana sia dovuto ad altre motivazioni.

Rileva, altresì come, ad esempio il Regno Unito specifichi, nella propria lista se il Paese possa ritenersi sicuro solo per alcune categorie di soggetti. Evidenzia in tal senso la necessità di tener conto anche di questa problematica relativa alla sicurezza del Paese limitata ad alcune categorie di soggetti.

La Commissione respinge il subemendamento Zaratti 0.12.09.47.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul subemendamento Zaratti 0.12.09.55, evidenzia come quanto sostenuto dalla premier Meloni in ordine all'impossibilità, in seguito all'ordinanza del Tribunale di Bologna, di rimpatriare gli immigrati clandestini, sia del tutto infondata. Rileva infatti come la pronuncia del Tribunale riguardi il tema delle procedure cd. accelerate per l'accertamento del diritto d'asilo. Segnala, quindi, come a suo avviso il problema del Governo e della premier Meloni sia esclusivamente quello di far funzionare l'accordo con l'Albania, nei confronti del quale il Governo ha assunto degli obblighi precisi, fra i quali quello di non far uscire i migranti dai centri di accoglienza. Ciò ha determinato a suo avviso che tali centri siano diventati di fatto dei centri di reclusione.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiararsi favorevolmente colpito dall'intervento della collega Boldrini, ribadisce quanto dalla

stessa sostenuto in ordine al fatto che la Marina italiana non abbia alcuna autorità per fermare dei migranti in acque internazionali e destinarli a dei centri di accoglienza in Albania. Ritiene, in tal senso, come questo debba considerarsi un vero e proprio abuso di potere. Segnala altresì, in accordo con quanto poc'anzi evidenziato dal collega Colucci, come dai racconti dei colleghi che si sono recati in Albania si possa dedurre che quei centri di accoglienza sono delle vere e proprie carceri di massima sicurezza dotati di sistemi di sicurezza volti esclusivamente ad impedire ai migranti di uscire sul territorio albanese.

La Commissione respinge il subemendamento Zaratti 0.12.09.55.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Magi 0.12.09.56, reputa necessario fare una riflessione sulla Tunisia che risulta inserita nella lista dei Pesi sicuri. In proposito evidenzia come nelle elezioni che si sono da poco svolte abbia votato solo il 28 per cento degli aventi diritto e il presidente Saied sia stato eletto con più del 90 per cento delle preferenze. Evidenzia, altresì, come dei 17 candidati che si erano presentati alle elezioni, solamente tre siano stati ammessi. Rileva, inoltre come nel corso della campagna elettorale siano stati arrestati numerosi oppositori politici, in particolar modo donne accusate di tradimento perché impegnate sul tema dell'immigrazione. Chiede quindi al presidente e ai colleghi della maggioranza se questo possa essere considerato un Paese sicuro.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sul subemendamento 0.12.09.56 di cui è primo firmatario, evidenzia come la proposta sia volta ad incidere sulla lista dei Paesi sicuri, modificandola, al fine di eliminare alcuni Paesi che, a suo avviso, non possono ritenersi in alcun modo sicuri. A sostegno di tale tesi legge quanto riportato dal sito del Ministero degli affari esteri in relazione all'Egitto, segnalando come sia messa in evidenza la pericolosità del Paese, anche richiamando l'omicidio del connazionale Giulio Regeni. Ritiene quindi che l'Egitto non possa in alcun modo considerarsi un Paese sicuro e vada espunto dalla lista, ma segnala come ciò non comporti che gli immigrati clandestini provenienti da quel Paese non potranno essere rimpatriati perché ciò attiene ad altri accordi e non ha nulla a che fare, a suo avviso, con la lista predisposta dal Governo. Elenca, quindi, le motivazioni per le quali la proposta emendativa esclude specifici Paesi dalla lista dei Paesi sicuri.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), convenendo con quanto appena detto dai colleghi Magi e Boldrini, vuole portare all'attenzione dei colleghi il caso del Gambia, paese di soli due milioni di abitanti, devastato da una delle peggiori dittature africane, e sicuramente all'ultimo posto della considerazione politica da parte degli italiani ma sempre tra i primi posti nella classifica della immigrazione irregolare. Ritenendo quindi che il suo inserimento nell'elenco dei Paesi di origine sicuri dipenda non da considerazioni di natura geopolitica ma piuttosto dal criterio dell'ordine degli arrivi da esso provenienti, fa presente che la lista dei Paesi è stata sostanzialmente copiata dal cruscotto immigrazione del Viminale. Nel sottolineare come a riprova di quanto sostenuto dalla citata lista sia scomparsa l'Eritrea per il semplice fatto che da lì non arriva praticamente più nessuno, evidenzia che quello del Governo non è un modo serio di procedere e che l'elenco dei Paesi sicuri non reggerà alla valutazione dei giudici.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel far presente che uno Stato serio dovrebbe avere una visione univoca rispetto alla sicurezza dei Paesi di origine, che dovrebbero essere tali sotto tutti gli aspetti, segnala che nella giornata di oggi presso il tribunale di Roma, durante lo svolgimento del processo per la morte di Giulio Regeni, è stato proiettato un video in cui un testimone raccontava delle condizioni in cui versava il giovane, ammanettato, bendato, sfinito dalle torture, riportato a spalla in prigione da due carcerieri. Comprendendo che si possa igno-

rare la situazione del Gambia, si domanda tuttavia come si possa ignorare quanto sta accertando il tribunale di Roma in questi stessi giorni e ciononostante inserire l'Egitto nella lista dei Paesi di origine sicuri. Nell'apprezzare il fatto che il collega Magi abbia dato conto delle raccomandazioni del nostro Ministero degli affari esteri in caso di viaggio in Egitto, ritiene tuttavia che per dimostrare il livello di insicurezza del Paese sia sufficiente il fatto che il processo Regeni si svolge in Italia, senza alcuna forma di collaborazione da parte degli egiziani. Si stupisce pertanto che il Governo ritenga tranquillamente di inserire l'Egitto tra i Paesi sicuri, nonostante l'emblematico caso Regeni e al di là del rispetto del diritto dell'Unione europea e di ogni ragionevolezza. Fa presente che in qualunque momento un giudice potrà acquisire notizie ed informazioni sull'Egitto, anche eventualmente attraverso la lettura degli atti del processo, dichiarando che non si tratta di un Paese sicuro, con buona pace di tutti gli elenchi. Ravvisa in conclusione nella maggioranza e nel Governo l'arroganza di chi pensa di avere il potere, tradendo tuttavia una inconsapevolezza da « dilettanti allo sbaraglio ».

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come l'intera questione ruoti intorno ai due centri realizzati in Albania, sottolineando come si tratti di strutture imponenti, recintate e impenetrabili, dove sono stati eseguiti lavori importanti di montaggio di un gran numero di prefabbricati destinati ad accogliere non soltanto migranti ma anche operatori ed uffici preposti. Dichiara di aver visto personalmente centinaia di persone, tra forze dell'ordine, mediatori culturali, sanitari, addetti alle pulizie, in un centro che accoglieva soltanto sette persone, con un'evidente sproporzione tra le risorse impiegate e lo sparuto numero di migranti inoffensivi, che peraltro non hanno commesso alcun crimine. Fa presente di aver pensato in quell'occasione che gli sarebbe piaciuto vedere tutto quel personale impiegato nelle strade delle periferie di molte città italiane dove si è registrato durante il Governo Meloni un consistente aumento dei reati predatori. Nel rilevare quindi come le esigenze securitarie del Governo cedano il passo alla propaganda, fa presente che dal protocollo scritto male discende la necessità di una difesa ad oltranza, alzando il livello della contesa con i giudici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Magi 0.12.09.56 e Bonafè 0.12.09.57 e gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.58, Alfonso Colucci 0.12.09.59 e Boschi 0.12.09.60.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel far presente che il subemendamento 0.12.09.66 di cui è cofirmatario propone di espungere il Bangladesh dalla lista dei Paesi di origine sicuri, condivide con i colleghi la propria personale esperienza di incontro con alcuni migranti provenienti proprio da quel Paese. Riporta quindi il racconto di una di queste persone, la quale gli ha riferito dell'impossibilità di restare in Bangladesh a causa del pericolo per la propria vita determinato dal fatto di essere di religione induista in un Paese a larghissima maggioranza musulmana. Ricorda che si tratta di abbandonare terra, famiglia e figli per affrontare viaggi pericolosi e molto lunghi, destinati a durare anche anni, durante i quali i migranti sono costretti a lavorare gratuitamente in Libia per pagare gli scafisti. Aggiunge che ad una domanda diretta gli è stato risposto che non c'è alla base di un simile viaggio un progetto di vita ma soltanto la pressante necessità di sfuggire alla morte. Pertanto, nel ribadire che non si sta chiedendo di accogliere tutti indiscriminatamente, ritiene che da tali racconti si evinca l'esigenza di valutare caso per caso la singola situazione e la sussistenza del diritto di asilo, attraverso un'anamnesi attenta che non è possibile realizzare nei ventotto giorni previsti dalla procedura accelerata.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) aggiunge alle considerazioni del collega Alfonso Colucci la propria personale esperienza, facendo presente di aver incontrato un giovane poco più che ventenne proveniente dal Bangladesh, dove il novanta per cento della popolazione è musulmana e soltanto il 10 per

cento è di religione induista. Segnala che sulla base del racconto del giovane, che il padre ha ritenuto di mettere in sicurezza fuori dal Paese dopo che la loro abitazione ed il loro tempio induista era stato fatto oggetto di devastazione e violenza, i migranti sono stati soccorsi non da una nave grande ma da un'imbarcazione più piccola, presumibilmente una motovedetta della guardia costiera. Riferisce che l'identificazione dei soggetti sarebbe stata realizzata sulla motovedetta con procedure molto vaghe e senza criteri oggettivi e non sulla nave Libra, con il monitoraggio dell'UNHCR, nave che avrebbe atteso nelle acque internazionali per caricare a bordo i soggetti ritenuti rispondenti ai requisiti richiesti sulla base della valutazione sommaria della guardia costiera. Nel domandarsi come in circostanze simili e in assenza di alcuna *privacy* si possa appurare la vulnerabilità delle persone, considera un disonore per il Paese che i migranti vengano trattati come bestie, incuranti tra l'altro del principio di uguaglianza, considerato che le persone condotte in Albania avranno una sorte molto diversa rispetto a chi invece si trova a Lampedusa.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) aggiunge alle esperienze riferite dai colleghi Alfonso Colucci e Boldrini una considerazione di natura politica, ricordando che nel 2023 la Presidente Meloni ha incontrato la dittatrice del Bangladesh, senza che in quell'occasione venisse detto alcunché sulla condizione del Paese né si approfittasse dell'incontro per mettere le basi di un futuro accordo di reimpatrio. Nel far presente che il 4 agosto scorso la dittatrice ha abbandonato il Bangladesh in seguito ad una rivolta, lasciando il Paese nel caos e che l'attuale premier *ad interim* – del quale abbiamo ignorato gli appelli passati – sta tentando di ricondurre la situazione a normalità, ribadisce come alla base della compilazione dell'elenco dei Paesi di origine sicura non vi sia alcuna lettura politica, limitandosi a riprodurre il cruscotto del Viminale. Si dichiara quindi convinto che il *maquillage* realizzato dal Governo non reggerà alle valutazioni dei giudici e alle sentenze europee e nazionali, facendo presente che il Ministro Piantedosi avrebbe dovuto battersi in sede di Unione europea per la realizzazione di accordi di reimpatrio invece di vantare un modello albanese che gli altri Stati compatiscono ma del quale si disinteressano dal momento che i soldi ce li mette l'Italia.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.65, Penza 0.12.09.66, Boschi 0.12.09.67, Magi 0.12.09.68 e Bonafè 0.12.09.69.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.78, Bonafè 0.12.09.79, Alfonso Colucci 0.12.09.80, Magi 0.12.09.81 e Boschi 0.12.09.82, volti a espungere l'Egitto dall'elenco dei Paesi sicuri, riferisce di essersi recato, come è solito fare, ad assistere all'udienza odierna del processo in corso per l'omicidio di Giulio Regeni, nel corso della quale è stata acquisita la dichiarazione di un testimone oculare, detenuto nello stesso carcere di Regeni, che ha riferito di aver visto quest'ultimo condotto nella stanza degli interrogatori con le mani ammanettate dietro la schiena e con gli occhi bendati e di averlo visto rientrare nella cella portato a spalla e sfinito dalle torture, nonché di aver visto altri detenuti rientrare dagli interrogatori con i segni visibili delle torture subìte.

Ricorda con commozione il suo rapporto con i familiari di Giulio Regeni, di provenire dalla stessa città, Trieste, e di aver frequentato, seppure in epoche diverse, lo stesso liceo, e dichiara di non comprendere, alla luce del trattamento subìto dal nostro connazionale, come l'Egitto possa essere considerato un Paese sicuro. Cita, al riguardo, il rapporto di *Freedom House*, che considera l'Egitto un Paese non libero, richiamando i sistematici abusi compiuti dalle forze di sicurezza, le condizioni delle carceri, il ricorso massiccio alla pena di morte, con un aumento considerevole delle condanne e delle esecuzioni a partire dall'avvento al potere di al-Sisi.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del deputato Cu-

perlo, ricorda come in Egitto vi siano 100 mila detenuti politici, vi sia una situazione di pericolo per gli attivisti Lgbtq+ e gli esponenti delle minoranze, la repressione non abbia limiti, con sistematici abusi da parte delle forze di sicurezza, vengano operati respingimenti in violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 nei confronti dei rifugiati provenienti dal Sud Sudan. Alla luce di tali considerazioni ritiene inaccettabile che l'Egitto possa essere considerato un Paese sicuro e ricorda come un Paese, per poter essere considerato sicuro, debba esserlo per tutti i cittadini.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), associandosi alle considerazioni dei deputati Cuperlo e Boldrini, invita alla lettura della relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di cui ha fatto parte, dalla quale emerge, per quanto riguarda la situazione dell'Egitto, un quadro del tutto incompatibile con la definizione di Paese sicuro, a partire dal ricorso alle sparizioni forzate e agli arresti arbitrari.

Segnala come nessun Paese dell'Unione europea includa l'Egitto tra i Paesi sicuri e come lo scopo, indecente oltre che illegittimo, dell'inclusione dell'Egitto nell'elenco sia quello di consentire le espulsioni indiscriminate di coloro che provengono da tale Paese. Ricorda, peraltro, come la provenienza da un Paese che non sia considerato sicuro non precluda il rimpatrio del migrante, ma offra quanto meno la garanzia di una valutazione approfondita, anziché con la procedura accelerata, della sua domanda d'asilo.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come il decreto interministeriale del 7 maggio 2024, che conteneva l'elenco dei Paesi sicuri antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2024, non includeva l'Egitto, sulla base della scheda del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativa a tale Paese, nella quale si faceva riferimento al ricorso alla tortura, agli abusi da parte delle forze dell'ordine, alla repressione del dissenso, alla pena di morte, con un numero di esecuzioni tra i più alti, alle detenzioni arbitrarie e agli arresti senza mandato, alla discriminazione nei confronti delle minoranze religiose, alla discriminazione di genere, alla mancanza di adeguate norme penali per contrastare la violenza domestica, alla discriminazione nei confronti delle persone Lgbtq+, alle condizioni delle carceri.

Rileva pertanto come l'inclusione dell'Egitto fra i Paesi sicuri, oltre a essere inaccettabile, contrasti con le valutazioni del Ministero degli affari esteri risalenti ad appena pochi mesi fa.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.78, Bonafè 0.12.09.79, Alfonso Colucci 0.12.09.80, Magi 0.12.09.81 e Boschi 0.12.09.82.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 22.20, è ripresa alle 22.30.**

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.89, Auriemma 0.12.09.90, Boschi 0.12.09.91, Magi 0.12.09.92, Bonafè 0.12.09.93.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.121, Alfonso Colucci 0.12.09.122, Boschi 0.12.09.123, Magi 0.12.09.124, Bonafè 0.12.09.125, ne illustra la finalità volta a escludere la Tunisia dal novero dei paesi di origine sicuri. Sottolinea, infatti, come in quel paese non esistano attualmente le condizioni per ritenerlo un paese sicuro alla luce della normativa sovranazionale vigente come ben descritto anche da un articolo del quotidiano « L'Osservatore Romano », certamente non vicino all'opposizione, avente ad oggetto la storia dell'abbandono nel deserto tunisino senza cibo ed acqua di un gruppo di persone provenienti dall'Africa subsahariana, tra cui figuravano anche donne e bambini.

Sostiene che, al di là del vaglio delle condizioni soggettive di sicurezza con rife-

rimento ad ogni persona migrante, eventi come quello riportato dovrebbero indurre l'Italia ad interrompere le relazioni diplomatiche con la Tunisia invece che continuare a fornire aiuti.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.121, Alfonso Colucci 0.12.09.122, Boschi 0.12.09.123, Magi 0.12.09.124, Bonafè 0.12.09.125, ripercorre gli avvenimenti storici del 2011 che portarono alla deposizione dell'ex dittatore tunisino Zine El-Abidine Ben Ali, il successivo sbarco di circa ventitremila migranti in territorio italiano e lo scontro tra l'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni e l'Unione Europea che non intendeva fornire alcun aiuto all'Italia nella gestione di tale flusso migratorio. Sostiene che oggi sussistano le medesime condizioni perché si verifichi nuovamente quanto avvenuto allora, dal momento che la Tunisia è caduta sotto il giogo di una nuova dittatura.

Pertanto, pur non auspicando la rottura delle relazioni diplomatiche visti gli stretti legami storici, culturali, economici tra l'Italia e la Tunisia, ritiene che oggi sarebbe un rischio per l'Italia stringere accordi con quel paese.

Lamenta, infine, che la predominanza del Ministero dell'interno sul Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'interpretare i fenomeni politici e migratori è miope e pertanto errata, suggerendo al Governo di utilizzare il buon senso in politica estera e di ricordare l'operato dell'ex Ministro dell'interno Roberto Maroni nel 2011.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.121, Alfonso Colucci 0.12.09.122, Boschi 0.12.09.123, Magi 0.12.09.124, Bonafè 0.12.09.125, nel ripercorrere gli eventi successivi alle primavere arabe del 2011, ricorda che la Tunisia per alcuni anni dopo la rivoluzione dei gelsomini intraprese un percorso democratico e pluralista, tanto che il quartetto per il dialogo nazionale tunisino vinse il premio Nobel per la pace nel 2015.

Rammenta, altresì, che la Tunisia è stato l'unico paese tra quelli interessati dalle cosiddette primavere arabe a coinvolgere tutte le componenti della propria società nella promozione di cambiamenti in chiave democratica, richiamando in tal senso il memorandum d'intesa tra la Camera dei deputati italiana e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina che prevedeva lo scambio periodico di buone pratiche nonché lo scambio di visite di funzionari al fine di mostrare alla Tunisia ed ai dipendenti della sua assemblea elettiva come funziona la democrazia parlamentare.

Nell'osservare che il processo democratico tunisino ha iniziato a declinare dopo l'attentato terroristico al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, afferma che esso si è definitivamente interrotto, anche a causa degli scarsi risultati conseguiti dal partito Ennahda guidato da Rached Ghannouchi, con l'ascesa alla presidenza del paese di Kaïs Saïed, professore universitario di diritto costituzionale, stigmatizzandone la deriva dittatoriale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.121, Alfonso Colucci 0.12.09.122, Boschi 0.12.09.123, Magi 0.12.09.124, Bonafè 0.12.09.125, riferisce che l'articolo 230 del codice penale tunisino punisce le relazioni sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso con una pena che può arrivare fino a tre anni di reclusione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Zaratti 0.12.09.121, Alfonso Colucci 0.12.09.122, Boschi 0.12.09.123, Magi 0.12.09.124, Bonafè 0.12.09.125, nonché i subemendamenti Bonafè 0.12.09.126 e 0.12.09.127.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento Bonafè 0.12.09.128, ne illustra la finalità volta ad evitare che possa essere allontanato dal territorio dello Stato la persona che possa rischiare di subire nel

proprio paese di origine azioni giudiziarie ovvero sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.

Ricorda che il giudice non interviene soltanto nella fase della convalida del trattenimento del richiedente asilo, ma anche nella fase successiva dell'allontanamento dal territorio italiano dovendo verificare se il migrante corra il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel proprio paese d'origine ovvero di essere torturato. Al riguardo, riferisce di aver conosciuto a causa delle attività connesse al mandato parlamentare alcuni obiettori di coscienza israeliani che sono stati incarcerati a causa del proprio rifiuto di servire nell'esercito di quel paese.

Rammenta quindi ai componenti la commissione che l'Italia è un paese nel quale vige lo stato di diritto e chiede se il garantismo della maggioranza di centrodestra vale soltanto per alcune persone e non per altre, tra cui i migranti.

Infine, auspica che il subemendamento sia approvato ricordando come molte delle persone il cui allontanamento dal territorio nazionale esso mira ad evitare, provengano da regimi illiberali come, ad esempio, quello russo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonafè 0.12.09.128, 0.12.09.129 e 0.12.09.130.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento Bonafè 0.12.09.131, ne illustra le finalità rilevando come esso sia volto a dare applicazione alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo stato dei rifugiati e ad evitare che il giudice nazionale nel dover verificare caso per caso la sicurezza dei paesi di origine individuati come sicuri possa prescindere nell'adozione dei propri provvedimenti dal considerare il livello di persecuzione in corso nei paesi di origine al quale una persona migrante può essere sottoposta per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche.

Ribadisce la necessità di approvare il subemendamento in esame, ricordando come la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio individui anche la violenza generalizzata come condizione per escludere la natura sicura di un paese di origine; al riguardo sottolinea che la violenza generalizzata determina una forma di protezione alternativa e non piena per la persona migrante a differenza di quanto accade per la persona perseguitata, la quale può vedersi riconosciuto lo status di rifugiato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonafè 0.12.09.131, 0.12.09.132, 0.12.09.133, 0.12.09.134, 0.12.09.135, 0.12.09.136, 0.12.09.139, gli identici subemendamenti Magi 0.12.09.152, Bonafè 0.12.09.153 ed il subemendamento Alfonso Colucci 0.12.09.154.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento Bonafè 0.12.09.155, dichiara di condividerne la finalità in quanto volto a limitare la portata negativa della volontà del Governo di aggiornare l'elenco dei paesi di origine sicuri mediante atti aventi forza di legge, modificando la metodologia d'individuazione dei paesi che possono essere considerati sicuri sia attraverso la previsione di un aggiornamento annuale sia mediante la presentazione da parte del Consiglio dei ministri di un'apposita relazione nella quale deve essere dato conto del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come paesi di origine sicuri.

Sostiene che il subemendamento in esame possa aiutare il Governo nell'individuazione dei paesi di origine sicuri e consentire una maggiore assunzione di responsabilità da parte del Governo chiamato ad adottare provvedimenti che diano conto dettagliatamente della natura sicura di uno Stato. Invero, ritiene che i precedenti interventi abbiano mostrato la concreta esigenza di bilanciare adeguatamente i diritti fondamentali delle persone migranti con l'esigenza dell'Italia di coltivare le relazioni internazionali con gli altri Stati.

Osserva, infine, che poiché il Governo gode di una certa discrezionalità nello stabilire se un paese possa essere considerato un paese di origine sicuro allora è necessario aumentare la trasparenza del processo decisionale mediante la presentazione da parte del Consiglio dei ministri della relazione sopra indicata.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Bonafè 0.12.09.155, riprende quanto evidenziato dalla collega Boschi in ordine all'utilizzo di una norma di rango primario per l'indicazione di una lista di paesi sicuri. In proposito, sottolinea come le condizioni di sicurezza interna di un paese possano cambiare improvvisamente e la scelta operata dal Governo comporterebbe di potere espungere il paese dalla lista solo con un'altra norma di rango primario.

Contesta, inoltre, quanto sostenuto in ordine al fatto che alcuni Paesi siano inseriti nella lista e, quindi, considerati sicuri solo al fine di salvaguardare le relazioni con quegli stessi paesi. Ritiene in tal senso che per tutelare sia tale finalità sia la finalità ben più importante di tutela dei diritti umani, si potrebbe pensare di secretare la lista dei paesi sicuri.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bonafè 0.12.09.155, Auriemma 0.12.09.156 e 0.12.09.157, Penza 0.12.09.166, Auriemma 0.12.09.167, gli identici Zaratti 0.12.09.168 e Alfonso Colucci 0.12.09.169, nonché i subemendamenti Penza 0.12.09.172 e Bonafè 0.12.09.173.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene sul subemendamento 0.12.09.179 a sua prima firma, evidenziando come la proposta cerchi di rendere costituzionalmente orientato l'emendamento 12.09 del Governo. Ritiene, infatti, che il suddetto emendamento si ponga in totale contrasto con l'articolo 10 della Costituzione che prevede che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica nonché con gli articoli 24 e 113 della Costituzione. Afferma, quindi, che il subemendamento ha l'obiettivo di aggiungere un periodo all'emendamento del Governo finalizzato a riportare la proposta nel rispetto della Costituzione e della normativa europea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Alifano 0.12.09.179, Alfonso Colucci 0.12.09.180 e 0.12.09.183, Bonafè 0.12.09.184, Alifano 0.12.09.185, Alfonso Colucci 0.12.09.186 e Bonafè 0.12.09.187.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Bonafè 0.12.09.208, ne sottolinea la rilevanza dal momento che la proposta è finalizzata a modificare quanto previsto dal Governo in ordine alle competenze in materia di immigrazione delle corti d'appello. Ritiene infatti che la decisione del Governo di affidare alle corti d'appello la competenza in materia di immigrazione sia una scelta totalmente errata, la cui pericolosità, anche con riferimento all'aggravio per gli stessi uffici, è stata denunciata anche dai presidenti stessi delle corti d'appello. Segnala, altresì, come l'immigrazione sia una materia con delle peculiarità che necessita di essere affidata a giudici specializzati. Ritiene, quindi, come il testo proposto dal Governo non possa che creare un ingolfamento delle corti d'appello con conseguenti ritardi della giustizia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bonafè 0.12.09.208, Zaratti 0.12.09.213, gli identici Boschi 0.12.09.211 e Alfonso Colucci 0.12.09.212, nonché il subemendamento Bonafè 0.12.09.214. La Commissione, quindi, approva il subemendamento 0.12.09.223 della relatrice *(vedi allegato)* e respinge il subemendamento Bonafè 0.12.09.215.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.12.09.223 della relatrice risultano preclusi i subemendamenti Alfonso

Colucci 0.12.09.218 e 0.12.09.219 e Bonafè 0.12.09.220.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento del Governo 12.09, evidenzia come la scelta di inserire in una norma di rango primario una lista di paesi sicuri, sia una scelta esclusivamente politica. Osserva, in tal senso, che se ci fosse da parte dei colleghi della maggioranza un atteggiamento libero, ciò dovrebbe necessariamente portare a esprimere un voto contrario su tale proposta.

Contesta quanto sostenuto in ordine al fatto che l'inserimento di alcuni paesi nella lista prevista da Governo risponda all'esigenza di mantenere dei rapporti cordiali con tali paesi. Ritiene che tale atteggiamento sia suscettibile di aprire la strada a qualunque nefandezza, preferendo un interesse particolare ai diritti delle persone.

Nel soffermarsi poi su quanto previsto in ordine alle competenze della corti d'appello ritiene che l'emendamento in esame apra ad uno scontro con la magistratura come peraltro l'emendamento del Governo 16.4 che verrà trattato successivamente.

Invita, quindi i colleghi di maggioranza a porre molta attenzione a tali proposte dal momento che incidono su due temi fondamentali, da un lato, l'equilibrio fra i poteri dello Stato e, dall'altro, i diritti delle persone.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'emendamento del Governo 12.09, critica fortemente la scelta del Governo, esprimendo contrarietà anche in merito all'aspetto processuale. Ritiene, infatti che il Governo abbia consapevolmente deciso di non rispettare i diritti fondamentali delle persone, compreso il diritto alla difesa. Segnala, in tal senso, come i termini processuali previsti dall'emendamento non permettano in alcun modo di approntare una difesa. Invita, quindi, a riflettere sul fatto che per il Governo e la maggioranza esistono due categorie di soggetti, quelli di serie A che sono i cittadini italiani e quelli di serie B che sono i cittadini stranieri. Contesta fortemente tale scelta ritenendola profondamente sbagliata oltre che illegittima.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento del Governo 12.09, dichiara convintamente la propria lontananza da queste norme e dalla cultura italiana sottesa a queste norme. Ritiene, infatti, che alla base dell'Accordo con l'Albania ci sia la convinzione delle forze di maggioranza che ciò possa avere un effetto dissuasivo rispetto agli arrivi nel nostro Paese. In proposito dissente totalmente da tale impostazione, ritenendo che per chi fugge da guerre o carestie niente possa avere un effetto dissuasivo. Afferma quindi che l'Accordo non porterà alcun vantaggio all'Italia, ma costituirà esclusivamente un inutile spreco di risorse in un momento già estremamente difficile dal punto di vista economico.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene per lasciare agli atti della Commissione la sua dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo del Governo, che il suo gruppo ha provato a contrastare e a contestare in tutti i modi possibili. Richiama in primo luogo il metodo scelto dal Governo, vale a dire quello di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto di un decreto-legge incardinato al Senato che avrebbe dovuto aver un diverso *iter*, ricordando come esso sia stato fortemente criticato da molti costituzionalisti. Dichiara che ciò che non convince è soprattutto il merito, sottolineando come il numero dei subemendamenti presentati siano la testimonianza del tentativo di convincere il Governo e la maggioranza a mettere in discussione questa nuova formulazione della lista dei Paesi di origine sicuri. A tale proposito evidenzia come non sia tuttora chiaro sulla base di quali criteri sia stata compilata la lista. Rileva che, se davvero sono stati presi a riferimento i dati del Ministero dell'interno relativi alle maggiori provenienze dei migranti, allora viene meno qualsiasi considerazione sul rispetto dei diritti umani che come Paese civile dovremmo garantire a chi arriva in Italia. Ritiene che, come già detto in precedenza, la lista non cambierà gli esiti del progetto Albania, i cui numeri non giustificano i costi neanche nel caso in cui andasse a regime e aggiunge che l'elenco dei Paesi di origine sicura sarà co-

munque subordinato alla valutazione del singolo caso da parte del giudice, alla luce tanto del vecchio quanto del nuovo regolamento dell'Unione europea, e all'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia europea. Nel rilevare che si tratta di un modello sbagliato e costoso, non ancorato alla realtà dei fatti, ritiene che la sede più adeguata ad affrontare in maniera seria la questione migratoria sia l'Unione europea sottolineando come non vi siano stati tentativi in tal senso, nonostante la persistenza del regolamento di Dublino che penalizza in particolare l'Italia in quanto Paese di primo approdo.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la netta contrarietà del Movimento 5 Stelle all'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, per una molteplicità di ragioni già espresse nel corso del dibattito sui subemendamenti che qui si limita a sintetizzare. Quanto al merito, fa presente che l'intervento del Governo fa seguito alla mancata convalida da parte dei giudici dei provvedimenti di trattenimento, sulla base della incompatibilità del decreto ministeriale riportante la lista dei Paesi di origine sicuri con la direttiva 2013/32/UE. Rileva come il Governo, volendo dare la dimostrazione che è la politica e non sono i giudici a decidere in materia di Paesi sicuri, abbia sostituito il decreto ministeriale con un atto con forza di legge, con un intervento inappropriato dal momento che anche la legge ordinaria è soggetta alla disciplina europea e all'obbligo di disapplicazione. Nel domandarsi se si sia di fronte ad una dimostrazione di incompetenza o ad una strumentalità comunicativa, ritiene che l'atteggiamento del Governo abbia un vizio di fondo, vale a dire quello di pensare che l'essere stati eletti dal popolo consenta di non sottostare alla legge, alla Costituzione e al diritto internazionale. Ricorda a tale proposito quanto appena verificatosi con l'autonomia differenziata che la Corte costituzionale ha bocciato nei suoi sette elementi fondanti, oltretutto intervenendo con una norma interpretativa secondo cui l'autonomia differenziata va interpretata in coerenza con la forma dello Stato e richiamando al rispetto dei principi di solidarietà, non competitività, perequazione e uguaglianza. Pertanto rileva come la medesima incompetenza della quale bisognerebbe scusarsi verso i cittadini si manifesti anche in quest'occasione, con l'utilizzo di uno strumento incongruo anche con riguardo alle esigenze periodiche di aggiornamento della lista. Nel ribadire che il decreto sarà comunque oggetto della disapplicazione dei giudici, quanto al metodo considera una violazione della Costituzione la confluenza di un decreto-legge incardinato al Senato all'interno del provvedimento in esame, evitando di citare la cospicua giurisprudenza costituzionale in ordine alla compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari connesse a tale anomala procedura. Aggiungendo che la netta contrarietà del suo gruppo è determinata anche dalla previsione di un impianto processuale che comprime gravemente i diritti dei migranti, sollecita un ripensamento da parte di Governo e maggioranza.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo *(vedi allegato)*.

Nazario PAGANO, *presidente*, considerato il buon andamento dei lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, prevista per le ore 13.40.

**La seduta termina alle 23.35.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 405 del 18 novembre 2024, a pagina 108, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: « massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2 » sono soppresse.

ALLEGATO

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE**

ART. 12.

*All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla parte relativa al comma 1, lettera* d)*, al numero 1-*bis*), sopprimere le parole:* « in composizione monocratica » e le parole:*;*

b) *sopprimere le parole: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-*bis*. Le disposizioni di cui al numero 2-*bis)* della lettera *b)* del comma 1 e ai numeri 1-*bis*) e 1-*ter*) della lettera *d)* del comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;.

**0.12.09.223.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

Art. 12-*bis*.

*(Paesi di origine sicuri)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia »;

*b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: « di parti del territorio o » sono soppresse;

*c)* al comma 4, la parola: « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

*d)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 17:*

*al comma 1:*

*alla lettera* b)*, dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-*bis*) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« *4*. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impu-

gnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

*4-bis*. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma »;

*alla lettera* d), *dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

1-*bis*) al comma 2, terzo periodo, le parole: « in composizione monocratica » e le parole: « non impugnabile » sono soppresse;

1-*ter*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis* »;

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al numero 2-*bis*) della lettera *b)* del comma 1 e ai numeri 1-*bis*) e 1-*ter*) della lettera *d)* del comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.

**12.09.** Il Governo.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

## (Giustizia)

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI:

Audizione di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle attività del suo dipartimento *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 127

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 128

*ALLEGATO (Proposte emendative approvate)* ..... 131

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 130

### AUDIZIONI

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Audizione di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle attività del suo dipartimento.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante il resoconto stenografico e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte altresì che i deputati possono partecipare in videoconferenze alla seduta odierna.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio SANGERMANO, *capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Michela DI BIASE (PD-IDP), Devis DORI (AVS), Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), Valentina D'ORSO (M5S) e Ingrid BISA (LEGA).

Pietro PITTALIS, *presidente*, tenuto conto dell'impossibilità di esaurire il dibattito in questa seduta, invita l'audito a fornire i primi elementi della replica in questa sede, rinviandone lo svolgimento integrale ad un'altra seduta.

Antonio SANGERMANO, *capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di*

*comunità*, fornisce alcune preliminari precisazioni, dichiarandosi disponibile a svolgere un'esauriente replica agli interventi svolti dai deputati nella prossima seduta.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringrazia l'audito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.**
**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal pomeriggio della giornata odierna.

Avverte che, in relazione alle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice ha depositato le proposte emendative 8.500, 11.500, 12.500,13.500,15.0500 a sua prima firma volte al loro recepimento *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere favorevole sulle proposte emendative 8.500, 11.500, 12.500, 13.500, 15.0500 della relatrice.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva come le proposte emendative volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio testé presentate dalla relatrice sopprimano due articoli molti significativi del testo approvato dalla Commissione. Si riferisce, in particolare alla norma che prevede risorse per i centri per gli animali vittime di reato e a quella che prefigura lo svolgimento di attività formative.

Sottolinea come le finalità sottese a tali disposizioni fossero condivise anche dal suo gruppo e rileva come una così rilevante modifica di un testo approvato in Commissione dopo un lungo e complicato *iter*, sollevi di fatto un significativo problema politico.

Stigmatizza, altresì, la soppressione della previsione relativa alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali. Ciò conferma la miopia di questo Governo nell'assumere scelte in campo penale senza curare in alcun modo l'acquisizione dei dati e delle necessarie conoscenze preliminari.

Sottolinea pertanto come con l'approvazione di tali proposte emendative il testo – che nella sua versione originaria sembrava avere l'ambizione di affrontare la tematica in oggetto con una visione onnicomprensiva – perda questa sua caratteristica, residuando un ennesimo intervento di incremento delle pene.

Rileva inoltre come l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo aggiuntivo della relatrice 15.0500 vanifichi ulteriormente la portata del provvedimento in esame. Osserva, infatti, che la scelta di non investire risorse rappresenti in modo chiaro il valore che la maggioranza ed il Governo danno all'intervento normativo in oggetto, risultando evidente che non sarà possibile migliorare la qualità della prevenzione del contrasto alla violenza contro gli animali a costo zero.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulle proposte emendative presentate dalla relatrice.

Devis DORI (AVS) desidera esprimere la propria solidarietà alla relatrice che ha visto modificare in senso peggiorativo, da ultimo a seguito delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio, l'ottimo testo da lei presentato.

Sottolinea, in particolare, come l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria non consente di arricchire di nuovi contenuti il testo nel corso dell'esame in Assemblea e rileva come la soppressione degli articoli 12 e 13 del provvedimento impedisca di intervenire su due temi delicati che non possono essere affrontati solo mediante l'inasprimento delle pene.

A suo avviso, tra le proposte emendative in discussione, l'unica condivisibile è l'emendamento 11.500 che conferma il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente nell'emanazione di un provvedimento importante.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti 8.500, 12.500 e 13.500 della relatrice che falcidiano la speranza di stanziare delle risorse per attività di recupero. In particolare, manifesta il rammarico per l'abrogazione dell'articolo 12 e sottolinea come le modifiche intervenute al testo iniziale, svuotandone il contenuto, hanno spinto i colleghi del suo gruppo che avevano sottoscritto la proposta di legge in discussione a ritirare la propria firma.

Dichiara inoltre il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento 8.500 della relatrice e il voto favorevole sul solo emendamento 11.500 della relatrice.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) nel manifestare la delusione del suo gruppo per il testo che la Commissione si appresta a licenziare, dichiara il voto contrario di Azione sulle proposte emendative presentate oggi dalla relatrice, riservandosi di valutare la propria posizione sul provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative 8.500, 11.500 12.500, 13.500 e 15.0500 della relatrice *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea vi sia la disponibilità da parte di quei colleghi della maggioranza che hanno a cuore l'argomento di ripristinare alcuni dei profili innovativi che caratterizzavano lo spirito iniziale del testo.

Sottolinea come tali profili, qualora mantenuti, avrebbero indotto il suo gruppo a sostenere il provvedimento il cui testo, invece, allo stato attuale appare carente, limitandosi a prevedere un inasprimento sanzionatorio peraltro soltanto per alcune fattispecie di reato.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, auspicando che via siano ancora i margini per intervenire sul testo nel corso dell'esame in Assemblea e di approvarlo all'unanimità.

Federico GIANASSI (PD-IDP) per le ragioni già illustrate nel suo intervento precedente, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice.

Ribadisce che, rispetto all'impostazione originaria, il testo in esame, attraverso la soppressione di alcune importanti parti, è stato ridimensionato notevolmente e non assicura più un'adeguata tutela agli animali.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, ed auspica che nel corso dell'esame in Assemblea sia possibile nuovamente intervenire sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Brambilla, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.**
**C. 1794.**
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice,* nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti della proposta di legge, fa presente che la relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.

Evidenzia, pertanto, il contenuto dell'articolo 8 che disciplina la procedura per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e i casi di sospensione e cancellazione dal citato Albo.

In particolare, il comma 1 stabilisce che per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), per il tramite degli assessorati regionali competenti per materia, apposita istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti, fra i quali vi rientrano l'assenza di condanne penali definitive registrate nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante ovvero l'intervenuta riabilitazione (lettera *c)*) e l'assenza di procedure a carico dell'impresa, definite o in corso, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (lettera *f)*).

Il comma 4 prescrive, invece, i casi in cui il MASAF dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa agromeccanica dall'Albo; tra di essi vi rientrano le ipotesi in cui siano pendenti procedimenti di esecuzione civile o procedure ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (lettera *a)*) ovvero siano in corso procedimenti penali per reati ambientali (lettera *b)*) a carico dell'impresa o dei suoi titolari o legali rappresentanti.

Il comma 6, infine, disciplina le ipotesi in cui il MASAF dispone la cancellazione dall'Albo dell'impresa agromeccanica, nel novero delle quali rientra il caso in cui l'impresa sia dichiarata fallita o sia destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice d'impresa e dell'insolvenza.

Ciro MASCHIO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 8.

*All'articolo 8, comma 1, lettera* b), *capoverso « Art. 260-*bis *», comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

**8.500.** La Relatrice.

ART. 11.

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

**11.500.** La Relatrice.

ART. 12.

*Sopprimere l'articolo 12.*

*Conseguentemente, sopprimere l'Allegato A.*

**12.500.** La Relatrice.

ART. 13.

*Sopprimere l'articolo 13.*

**13.500.** La Relatrice.

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente*:

Art. 15-*bis*.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**15.0500.** La Relatrice.

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.
Sulla pubblicità dei lavori ..... 132
Audizione di rappresentanti di MERIDIAN Group *(Svolgimento e conclusione)* ..... 132

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di MERIDIAN Group.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro MORETTI, *Presidente di MERIDIAN Group*, Andrea PURIFICATO, *Vicedirettore generale di MERIDIAN Group*, e Aldo CARABELLESE, *Direttore dei servizi e delle operazioni internazionali di MERIDIAN Group*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Roberto BAGNASCO (FI-PPE), al quale risponde Alessandro MORETTI, *Presidente di MERIDIAN Group*.

Monica CIABURRO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e i rappresentanti di MERIDIAN Group.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Atto n. 218
*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 133

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 134

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.**
**Atto n. 218.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente,* segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto era inizialmente sprovvisto. Pertanto, la Commissione può concluderne l'esame.

Comunica inoltre che lo scorso lunedì 4 novembre 2024 è stata trasmessa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri la tabella riportante gli effetti finanziari del provvedimento, che è a disposizione dei colleghi.

In sostituzione del relatore, onorevole Congedo, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul provvedimento in oggetto *(vedi allegato 1)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP), rileva come, trattandosi di uno schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma fiscale, il suo gruppo parlamentare non possa esprimere un orientamento favorevole poiché, com'è noto, la posizione del gruppo stesso è contraria all'impianto della legge delega.

Esprime tuttavia favore per la menzione, all'articolo 2 del provvedimento, dell'aggiornamento delle banche dati catastali. Auspica che ciò costituisca un primo passo verso la riforma del catasto, tema da troppo tempo accantonato dalle forze politiche e che, invece, è all'attenzione del gruppo PD per questioni di equità fra contribuenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Atto n. 218.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi;

considerato che lo schema di decreto intende attuare la legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, con particolare riferimento all'articolo 5, nella parte in cui lo stesso reca principi e criteri direttivi in materia di:

*a)* reddito agrario, attuati con gli articoli 1 e 2 del presente schema di decreto legislativo;

*b)* reddito da lavoro dipendente, attuati con gli articoli 3 e 4 del presente schema di decreto;

*c)* di reddito da lavoro autonomo, attuati con gli articoli 5 e 6 del presente schema di decreto;

*d)* di redditi diversi, attuati con l'articolo 7 del presente schema di decreto;

considerato, altresì, con riguardo al reddito d'impresa, che gli articoli da 8 a 13 dello schema di decreto legislativo in esame danno attuazione all'articolo 6 della predetta legge delega n. 111 del 2023, con specifico riferimento all'esigenza di avvicinamento delle disposizioni civilistiche e fiscali, al fine di ridurre le ipotesi di cosiddetto doppio binario normativo;

preso atto, in particolare, che gli articoli da 10 a 12 si propongono di razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di delineare una disciplina omogenea, dal momento che il quadro normativo attuale è particolarmente articolato e complesso e genera incertezze interpretative e discrasie;

rilevato che gli articoli da 15 a 18 dello schema in esame attuano l'articolo 9 della legge delega e dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di riporto delle perdite fiscali a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 15), di trattamento fiscale applicabile in caso di scissione societaria mediante scorporo (articolo 16), di regime fiscale dei conferimenti (articolo 17) e di liquidazione ordinaria (articolo 18),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni*:

*a)* valuti il Governo, sotto un profilo di carattere generale, l'opportunità di rivedere nel suo complesso il testo in analisi, al fine di:

1. semplificarlo e renderlo di più facile lettura ed applicazione, rinviando la disciplina degli aspetti di maggiore dettaglio a fonti normative secondarie;

2. esaminare la decorrenza delle disposizioni ivi contenute in modo da tener conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento in esame;

*valuti il Governo altresì l'opportunità di:*

*b)* con riferimento all'articolo 3, che attua la revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, al comma 1, lettera *b)*, numero 1, sopprimere il punto 1.3), al fine di mantenere vigente la lettera i-*bis)* dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle quote di retribuzione

erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, così da garantire il coordinamento con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 che, all'articolo 23, richiama appunto la lettera i-*bis)* dell'articolo 51, comma 2, del TUIR;

*c)* con riferimento all'articolo 5, che attua la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo:

1) al comma 1, lettera *b)* capoverso articolo 54-*sexies*, prevedere, al comma 3, in materia di quote di ammortamento dei beni immateriali, un periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali non superiore a 5 anni, rivedendone, altresì, l'entrata in vigore;

2) al comma 1, lettera *d)*, che introduce il nuovo articolo 177-*bis* del TUIR, in materia di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, prevedere una revisione generale della predetta disposizione e, in particolare, al:

comma 1 del nuovo articolo 177-*bis*, specificare che il complesso dei beni e delle passività conferite in una società tra professionisti deve caratterizzarsi per il fatto di essere un insieme definito di beni « organizzati »;

comma 2 del nuovo articolo 177-*bis*, rimodulare la lettera *c)*, valutandone anche l'eventuale soppressione qualora la fattispecie, ivi disciplinata, che appare di rara frequenza, possa considerarsi già inclusa nella previsione di cui alla successiva lettera *d)*;

3) al comma 2, recante modifiche alla disciplina IVA per le operazioni straordinarie, precisare che il regime di esclusione IVA previsto per le operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-*bis* del TUIR opera anche in caso di cessione avente a oggetto lo studio del professionista, considerato come insieme di beni organizzati, comprensivo non solo dei beni strumentali, ma anche, ad esempio, del portafoglio clienti;

4) al comma 3, recante modifiche in materia di imposta di registro per le operazioni straordinarie, chiarire che le disposizioni dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in materia di operazioni straordinarie, si applicano anche alle operazioni straordinarie riguardanti gli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività artistiche o professionali;

*d)* con riferimento all'articolo 10, che disciplina le fattispecie che determinano l'emersione delle divergenze tra valori contabili e fiscali e il regime transitorio per le operazioni pregresse – regime che si attiva al verificarsi di una delle fattispecie espressamente individuate al comma 1 – e che identifica le diverse tipologie di divergenze tra i valori contabili e quelli fiscali:

1) modificare il comma 6, al fine di chiarire la nozione di divergenze « preesistenti », in relazione alle divergenze riguardanti fenomeni meramente valutativi, precisando la possibilità di allineare il valore contabile al precedente valore fiscalmente riconosciuto;

2) al comma 7, ridefinire la nozione di divergenze strutturali chiarendone la differenza rispetto a quelle riallineabili;

*e)* relativamente all'articolo 11, riferito alle modalità con le quali si può procedere al riallineamento ed esercitare le relative opzioni in dichiarazione, nonché al momento in cui sono riconosciuti i valori fiscali riallineati previo pagamento delle imposte sostitutive:

1) definire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, sia in ipotesi di applicazione del metodo a saldo globale che per quello per singole fattispecie, precisando che le divergenze riallineabili sono quelle emerse nel periodo d'imposta in cui sono realizzate le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10;

2) in particolare, al comma 1, ultimo periodo, rimodulare il periodo di tempo in cui si rende deducibile il saldo algebrico negativo delle divergenze riallineate, in ipotesi di opzione per il cosiddetto metodo a saldo globale, parametrandolo alla più lunga

durata delle operazioni riallineabili, fermo restando il limite minimo dei 10 anni;

3) al comma 2, escludere dalle divergenze riallineabili con il metodo delle singole fattispecie quelle riguardanti attivi di impresa per i quali, al termine del periodo di imposta, i valori contabili e fiscali comunque coincidono per effetto delle disposizioni del TUIR;

4) al medesimo comma 2, aggiungere un periodo per chiarire che per « maggiorazioni » si intende anche la differenza rispetto alle aliquote previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, previste per le imprese industriali;

*f)* con riguardo all'articolo 12, che rimodula il regime di riallineamento contenuto nell'articolo 176, comma 2-*ter,* del TUIR per renderlo omogeneo con le regole contenute negli articoli 10 e 11 per le fattispecie ivi indicate:

1) inserire nuovamente una *recapture rule* che disattivi gli effetti del riallineamento in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, al fine di ridurre le possibilità di arbitraggio tra la tassazione ordinaria e l'imposta sostitutiva in ipotesi di cessione dei beni riallineati nel periodo di sorveglianza;

2) chiarire, coerentemente con quanto osservato in relazione all'articolo 11, che per « maggiorazioni » si intende anche la differenza rispetto alle aliquote previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, previste per le imprese industriali;

*g)* con riferimento all'articolo 13, che regola l'entrata in vigore di alcuni degli articoli dello schema di decreto:

1) precisare che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)* non si applica ai contributi in conto capitale incassati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con la conseguenza che restano invariate le rateizzazioni già avviate;

2) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *d),* precisare che per i crediti e debiti in valuta già iscritti in bilancio i valori fiscali e contabili devono coincidere, concorrendo le divergenze alla formazione della base imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

3) integrare l'elenco delle disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del nuovo regime del riallineamento, al fine di:

*a)* tenere conto dell'eliminazione della facoltà di esercitare le opzioni riguardanti il mantenimento di regole fiscali diverse da quelle contabili per il magazzino e le commesse, gestire il riassorbimento delle relative divergenze ripartendo l'ammontare in cinque esercizi;

*b)* chiarire che non è consentito l'accesso al riallineamento degli avviamenti iscritti nel consolidato e inclusi nel valore delle partecipazioni di controllo, per le operazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024;

*c)* abrogare l'opzione per il riallineamento delle divergenze relative all'utilizzo del cosiddetto quadro EC;

4) inserire una disposizione volta a consentire, ai soggetti che possono esercitare l'opzione per il riallineamento di cui all'articolo 176, comma 2-*ter* del TUIR, per i quali si riduce la tempistica di esercizio della stessa (da due periodi d'imposta a uno), la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

5) valutare la possibilità di una revisione della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

*h)* all'articolo 15, che novella alcuni articoli del TUIR, definendo una nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali:

1) rinviare a una fonte normativa di secondo livello (un regolamento o un decreto del Ministro), le modalità applicative della predetta disciplina con riferimento alle operazioni di riorganizzazione infragruppo (incluse le ipotesi di trasferimento mediante operazioni su partecipazioni, non-

ché i conferimenti d'azienda), con particolare riferimento al perimetro del gruppo, alle modalità di circolazione e di utilizzo delle perdite fiscali, all'anzianità di permanenza nel gruppo al fine di evitare comportamenti elusivi. A tal fine, sostituire le disposizioni attualmente contenute nei capoversi 3-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 15, indicando i criteri direttivi cui dovrà attenersi il provvedimento attuativo;

2) nel comma 1, lettera *a)* capoverso 3 sostituire la locuzione « maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto » con la locuzione « partecipazioni complessivamente rappresentative della maggioranza dei diritti di voto » al fine di tener conto della nuova disciplina del voto plurimo/maggiorato;

3) precisare le nozioni di:

*a)* periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle perdite, in modo da tenere conto che lo stesso può essere inferiore o superiore ai 12 mesi;

*b)* bilancio cui occorre fare riferimento per la verifica dei *test* di vitalità, chiarendo che il bilancio da considerare per la verifica dei suddetti *test*, nonché per il *test* di patrimonio netto e per l'individuazione delle perdite soggette ai *test*, è sempre lo stesso;

*c)* valore economico del patrimonio netto, da determinare come valore contabile dello stesso, al netto degli effetti di eventuali conferimenti o versamenti effettuati in precedenza;

4) relativamente alle perdite definitive di cui al comma 1, lettera *d)*, sopprimere le disposizioni ivi previste, in quanto l'adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sarebbe circoscritto solo a ipotesi in cui le perdite definitive del soggetto estero siano computate in diminuzione del soggetto risultante dalla fusione o incorporante;

*i)* con riguardo all'articolo 16, che introduce la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione per scorporo di cui all'articolo 2506.1 del codice civile, aggiungendo i commi 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*, all'articolo 173 del TUIR:

1) espungere la previsione contenuta alla lettera *e)* del capoverso 15-*ter*, riferita esclusivamente alla scissione per scorporo e traslarla nel comma 4 dell'articolo 173 del TUIR, applicabile alle scissioni tradizionali e, per richiamo, a quelle per scorporo, al fine di chiarire che in tutte le operazioni di scissione tra le posizioni soggettive oggetto di ripartizione proporzionale sulla base dei patrimoni della scissa e della beneficiaria non rientrano i crediti d'imposta, di natura diversa da quella agevolativa, chiesti a rimborso, né le eccedenze delle stesse imposte utilizzabili in compensazione;

2) modificare il capoverso 15-*ter*, lettera *d)*, numero 2), per uniformare la disciplina in argomento a quella del conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale quando la scissione per scorporo ha ad oggetto partecipazioni aventi i requisiti per la PEX;

3) chiarire, alla lettera *e)* del capoverso 15-*ter*, che il patrimonio netto deve essere determinato alla data di efficacia dell'operazione straordinaria in esame;

4) modificare la lettera *g)* del capoverso 15-*ter*, relativa all'ipotesi di scissione con scorporo di una stabile organizzazione italiana, chiarendo che deve essere circoscritta ai soli casi in cui la scissa è residente in un Paese UE/SEE;

5) sopprimere il capoverso 15-*quater* in materia di scissioni con scorporo in società beneficiarie preesistenti, in modo da allineare il regime in argomento alle disposizioni del codice civile;

6) modificare il comma 2 sulla decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, salvaguardando le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 2023;

*j)* con riferimento all'articolo 17, che reca la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e di partecipazione:

1) ai sensi del comma 1, lettera *a)* e lettera *c)*, n. 2, chiarire le modalità di de-

terminazione del componente negativo deducibile per i conferimenti minusvalenti, con particolare riferimento alla differenza fra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto;

2) intervenire sulla disciplina fiscale degli scambi intra Unione europea di cui all'articolo 178 del TUIR, prevedendo il regime in « realizzo controllato » anche nel caso in cui le partecipazioni conferite riguardino società residenti nello stesso Stato membro, diverso dall'Italia, di residenza della conferitaria;

*k)* relativamente all'articolo 18, che introduce modifiche alla disciplina della liquidazione:

1) chiarire al comma 2 del nuovo articolo 182 che, nel caso di chiusura della liquidazione in perdita, si applicano sempre le disposizioni di cui all'articolo 8 del TUIR;

2) inserire una disposizione per chiarire che il biennio di riferimento per la determinazione dell'aliquota IRPEF a tassazione separata di cui all'articolo 182, comma 2, lettera *b)*, laddove si verifichino i presupposti, è sempre quello anteriore all'anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci;

3) modificare il comma 2 dell'articolo 182 per chiarire che la nuova disciplina si applica alle liquidazioni aventi inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto;

*l)* modificare gli articoli 155 e seguenti del TUIR al fine di accogliere le richieste della Commissione europea nell'ambito del procedimento istruttorio volto all'adozione della decisione di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), della proroga del regime dell'imposta sul tonnellaggio (cosiddetto *tonnage tax*). In particolare, tra le richieste della Commissione di cui sopra, si segnalano:

1) precisare che le attività accessorie ammissibili al regime *de quo* non possono superare il 50 per cento dei ricavi complessivi per ciascuna nave e che, fermo restando il predetto limite, i trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo possono essere inclusi nell'imponibile forfetario soltanto se venduti insieme alla prestazione di trasporto principale, prevedendo inoltre espressamente l'esclusione del trasporto terrestre di *container* dall'ambito di applicazione del regime del tonnellaggio;

2) eliminare le disposizioni che consentono di escludere ai fini della determinazione dell'imponibile forfetario i giorni di non operatività di una nave e quelli nei quali la stessa è in disarmo temporaneo o di dedurre dal predetto imponibile le eventuali perdite fiscali determinate analiticamente in relazione ad attività non incluse nel regime di imposta sul tonnellaggio;

*m)* nell'ambito della disciplina delle società di comodo, prevedere l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 111 del 2023, rideterminando le aliquote delle categorie di beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato (ad esempio, partecipazioni e immobili), valutando anche l'introduzione di un meccanismo di revisione periodica, ovvero, in alternativa, razionalizzare la disciplina in esame con un intervento mirato al contrasto del mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 139

*ALLEGATO 1 (Emendamento 1.100 del relatore e relativi subemendamenti)* ..... 144

*ALLEGATO 2 (Emendamento 1.100 del relatore (nuova formulazione) e relativi subemendamenti presentati sulle parti modificate)* ..... 148

*ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)* ..... 150

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 20.10.**

**Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana.**
**C. 1987 Mattia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ventidue subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore *(vedi allegato 1)*. Comunica, inoltre, che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 1.100 del relatore *(vedi allegato 2)* e che alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti – limitatamente alle parti modificate – prevista alle ore 19.15 della giornata odierna, sono stati presentati tre subemendamenti *(vedi allegato 2)*.

Avverte inoltre che sono stati ritirati i subemendamenti Pastorella 0.1.100.8 e 0.1.100.9.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, comunica che il subemendamento Santillo 0.1.100.1 è irricevibile in quanto è volto a sopprimere i commi da 1 a 4 dell'emendamento del relatore, con un obiettivo equivalente alla reiezione dello stesso, come peraltro chiarito nella seduta della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, nella quale è stato precisato come non siano ammessi, tra l'altro, subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento.

Avverte che è altresì irricevibile la parte principale del subemendamento Zinzi 0.1.100.35, in quanto apporta modifiche al comma 3 dell'emendamento 1.100, non modificato dalla nuova formulazione.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Foti, per l'espressione dei pareri sugli

emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, di tutte le proposte emendative presentate e di tutti i subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, ad eccezione del subemendamento Zinzi 0.1.100.35 limitatamente alla parte ammissibile.

Il Sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede di chiarire se l'emendamento Braga 1.1 è da intendersi assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, precisa che sia l'emendamento Braga 1.1, sia l'emendamento Fabrizio Rossi 1.2 devono intendersi assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore.

Angelo BONELLI (AVS), in via preliminare, osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 1.100 del relatore reca una previsione volta ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, chiede se sia disponibile una relazione tecnica che confermi tale asserzione, a suo avviso infondata.

Agostino SANTILLO (M5S) si associa alle considerazioni del collega Bonelli.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che è a disposizione dei deputati una nota illustrativa dei contenuti dell'emendamento del Relatore.

Angelo BONELLI (AVS) ritiene inconcepibile procedere nell'esame del provvedimento senza avere la certezza, da parte del Governo, dell'assenza di effetti sulla finanza pubblica. A suo avviso, è inevitabile che la drastica riduzione degli oneri di urbanizzazione determinerà minori entrate per le casse pubbliche.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che la Commissione bilancio si esprimerà sul testo all'esame della Commissione al fine di valutare gli effetti finanziari della proposta di legge.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, ricordando che già nella versione originaria la proposta di legge escludeva oneri per la finanza pubblica, sottolinea che la nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 1 è stata oggetto di accurata valutazione proprio in relazione ai profili concernenti gli effetti finanziari. Peraltro, come già ricordato dal presidente, il parere che verrà espresso dalla V Commissione contribuirà a fugare i residui dubbi.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che saranno esaminate le proposte subemendative all'emendamento 1.100 del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.1.100.2, evidenzia che la disciplina proposta consente, di fatto, una sanatoria degli abusi edilizi, prevedendo, tra l'altro, disposizioni con efficacia retroattiva. A suo avviso, sarebbe stato opportuno attendere, come emerso nel corso dell'audizione del professor Roccella, l'attesa pronuncia della Corte di cassazione sul tema, nonché l'esito del dibattito in corso al Senato su un provvedimento concernente il tema più ampio della rigenerazione urbana.

La Commissione respinge il subemendamento Santillo 0.1.100.2.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.100.3, rileva che la norma in esame consentirà di realizzare interventi urbanistici imponenti, a fronte di una drastica riduzione degli oneri concessori. Pur essendo concepito per risolvere problematiche concernenti la città di Milano, il provvedimento determinerà conseguenze rilevanti sul piano urbanistico in numerose città italiane. Eviden-

zia, inoltre, i danni determinati dalla riduzione degli oneri concessori, che potrebbero registrare un decremento tra il 40 e il 60 per cento, come già emerso, peraltro, a seguito di un'inchiesta relativa ad una residenza universitaria sita proprio a Milano. Peraltro, osserva che il provvedimento potrebbe presentare anche profili di illegittimità costituzionale. In via più generale, considera inaccettabile sottrarre ai sindaci le funzioni di pianificazione urbanistica per affidarle a soggetti che operano nell'ambito della rendita immobiliare e fondiaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonelli 0.1.100.3 e 0.1.100.4, Pastorella 0.1.100.5, Bonelli 0.1.100.6 e 0.1.100.7

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) annuncia il ritiro del subemendamento a sua prima firma 0.1.100.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pastorella 0.1.100.12, Bonelli 0.1.100.14 e 0.1.100.15.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.100.16, evidenziando che in base alla normativa proposta verrà equiparata ad una ristrutturazione la demolizione e costruzione di un nuovo fabbricato, anche con cubature maggiori e con una diversa destinazione d'uso. Ciò determinerà inevitabilmente un aumento del carico urbanistico nelle città, con inevitabili ricadute sulla qualità della vita dei cittadini, peraltro già penalizzati dalla riduzione delle risorse conseguente alla decurtazione degli oneri concessori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Zinzi 0.1.100.25 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Santillo 0.1.100.16, Bonelli 0.1.100.17, 0.1.100.21, 0.1.100.22 e 0.1.100.23, Pastorella 0.1.100.24, Bonelli 0.1.100.26 e 0.1.100.27.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1. 100.31, rammenta che, per effetto del decreto-legge n. 11 del 2023, la fruizione dei benefici fiscali connessi ad interventi edilizi è limitata ad aree colpite da eventi sismici. Al riguardo, reputa incongruo che tali interventi siano altresì assoggettati alla previa approvazione del piano attuativo, mentre per gli interventi presi in considerazione dalla proposta di legge in esame tale approvazione non sia richiesta.

Angelo BONELLI (AVS) intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.100.32, sottolinea come non siano stati forniti i chiarimenti richiesti sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.100 del Relatore. Ribadisce quindi la necessità che l'esame del provvedimento non subisca accelerazioni forzate e che il Ministero dell'economia e delle finanze chiarisca gli effetti finanziari del provvedimento.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, fa presente che l'attuale formulazione del comma 9 dell'emendamento sostituisce una formulazione più generica relativa all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica con una previsione specifica, che chiarisce come dal provvedimento non derivino neppure oneri indiretti. Sottolinea che, in ogni caso, la Commissione Bilancio nella seduta di domani valuterà gli aspetti relativi agli effetti finanziari del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il provvedimento incide su tematiche all'esame della Commissione da diversi mesi e che il suo esame è stato rinviato per consentire ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative presentate.

Angelo BONELLI (AVS) ritiene necessario che già nella Commissione Ambiente, competente sul merito del provvedimento, si sviluppi un dibattito approfondito sulle conseguenze finanziarie della norma in esame, che comporterà, a suo avviso, una riduzione delle entrate, derivante dai minori oneri per l'urbanizzazione.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Santillo 0.1.100.31 e Bonelli 0.1.100.32.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sul subemendamento Zinzi 0.1.100.35, si domanda quale sia il senso di anticipare il termine previsto dal comma 9 dal 30 dicembre 2023 al 29 dicembre dello stesso anno.

Antonino IARIA (M5S) si associa alle perplessità manifestate dal collega Bonelli.

La Commissione approva il subemendamento Zinzi 0.1.100.35 *(vedi allegato 3)*.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'emendamento del relatore 1.100, sottolinea come sul provvedimento in esame si registri una singolare confluenza di interessi tra il Partito Democratico e le forze di centro-destra. Nel merito, ritiene che la proposta di legge non tenga in considerazione gli strumenti di pianificazione urbanistica – e, in particolare, il contenuto dei piani regolatori – nonché le peculiarità dei singoli territori. In particolare, ritiene che la proposta sia motivata principalmente dall'elevata premialità prevista per gli interventi edilizi nel comune di Milano e che essa sia pertanto volta a salvaguardare gli interessi settoriali di acquirenti e grandi costruttori, aumentando così il rischio di fenomeni di speculazione edilizia.

Nel rammentare come sovente le leggi regionali in materia urbanistica siano confliggenti con le leggi dello Stato, sottolinea altresì come il provvedimento operi una indebita commistione tra urbanistica ed edilizia e che i rinvii che ne hanno caratterizzato l'esame attestino la difficoltà delle forze politiche di maggioranza di trovare soluzioni condivise sul punto.

Conclusivamente, evidenzia come la proposta di legge determinerà l'aumento del contenzioso connesso all'individuazione della disciplina applicabile e come tali effetti negativi siano, in definitiva, imputabili alla volontà delle forze di maggioranza di non attendere la conclusione dei procedimenti giurisdizionali in corso.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.100 del relatore, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sulla proposta in esame, che avrà effetti dirompenti sull'assetto urbanistico di numerose città italiane. In proposito, evidenzia che il regime della SCIA consentirà di cambiare la destinazione di numerose aree e che tale cambio di destinazione, il cui rilievo non è circoscritto agli interventi edilizi, è suscettibile di determinare significative modificazioni dell'assetto dei territori.

Patty L'ABBATE (M5S), nel ricordare preliminarmente che a Milano si è registrato un ulteriore superamento dei limiti di Pm10, ritiene che il provvedimento in esame comporterà un aumento della densità abitativa, con una correlativa riduzione degli *standard*, e che tali effetti aggraveranno ulteriormente la situazione ambientale. Conclusivamente, evidenzia come la proposta vada in direzione opposta rispetto agli obiettivi relativi alle città sostenibili dell'Agenda 2030.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la nuova formulazione dell'emendamento 1.100 del relatore, avvertendo che la sua eventuale approvazione determinerà la preclusione di tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti Pastorella 1.63 e Manes 1.77, mentre dovranno considerarsi assorbiti gli emendamenti Braga 1.1 e Fabrizio Rossi 1.2.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.100 come riformulato *(vedi allegato 3)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pastorella 1.63; si intende vi abbiano rinunciato.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.77, volto a introdurre una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni

a statuto speciale, chiedendo che ne sia valutato l'accantonamento.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, nel far presente che tale clausola è già contenuta in numerose leggi in materia urbanistica, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea, invitando il deputato Manes a valutare la possibilità di presentare l'emendamento in tale sede.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che l'emendamento Manes 1.77 è stato ritirato.

Avverte quindi che essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo risultante dalle proposte emendative approvate verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda inoltre che nella giornata di domani la Commissione concluderà l'esame in sede referente del provvedimento con la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, considerato che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea dal pomeriggio di mercoledì 20 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 21.15.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.**

**EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi da 1 a 4.*

**0.1.100.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

***(Irricevibile)***

*All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi 1 e 2.*

**0.1.100.2.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione *con le seguenti*: è obbligatoria qualora essa sia prevista dai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da*: accertato dall'amministrazione competente *fino alle parole:* dagli strumenti urbanistici.

**0.1.100.3.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: in ambiti edificati e urbanizzati, *con le seguenti:* nelle zone territoriali omogenee B così come definite alla lettera B) dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.

**0.1.100.4.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole:* urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti *con le seguenti:* urbanizzati**,** nonché nei casi di sostituzione di edifici esistenti;

*b) aggiungere, infine, il seguente periodo:* Ove necessario, la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma può essere attestata dal comune competente sulla base dell'istanza del titolare dell'intervento.

**0.1.100.5.** Pastorella, Ruffino.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* che determinino la creazione *fino alla fine del periodo con le seguenti*: qualora le altezze e i volumi rispettino i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**0.1.100.6.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da*: che determinino la creazione di altezze *fino alla fine del periodo con le seguenti:* qualora le altezze dei nuovi edifici

rispettino i limiti di altezza degli edifici circostanti.

**0.1.100.7.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* o nei casi in cui *aggiungere le seguenti:* il piano particolareggiato non.

**0.1.100.8.** Pastorella.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: salvo che per il recupero della volumetria preesistente.

*** 0.1.100.9.** Pastorella.

*** 0.1.100.11.** Cortelazzo, Cattaneo, Mazzetti.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, dopo le parole:* resta fermo il *aggiungere le seguenti:* contributo di costruzione, ove dovuto, di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel.

**0.1.100.12.** Pastorella, Ruffino.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, sostituire le parole:* dotazioni territoriali *con le seguenti:* dotazioni minime inderogabili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

**0.1.100.14.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, sostituire le parole da:* derogabile tra fabbricati *fino alla fine del periodo con le seguenti*: e dei limiti inderogabili di densità edilizia di cui all'articolo 7, punto 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 o definiti in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.

**0.1.100.15.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi 3 e 4.*

**0.1.100.16.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole:* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 *con le seguenti*: della presente legge.

**0.1.100.17.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole:* anche integralmente differenti da quelli originali *con le seguenti*: purché sussista un nesso di continuità tra l'edificio demolito e quello di nuova costruzione e.

**0.1.100.21.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, dopo le parole:* procedure abilitative, *aggiungere le seguenti:* di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**0.1.100.22.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole:* il vincolo volumetrico *con le seguenti:* i limiti inderogabili di densità edilizia.

**0.1.100.23.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, dopo le parole:* comma 3, *aggiungere le seguenti:* per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.

**0.1.100.24.** Pastorella, Ruffino.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, dopo le parole:* Nei casi di cui al comma 3, *aggiungere le seguenti:* che comportino incrementi di volumi e superfici,.

**0.1.100.25.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, sostituire le parole:* dotazioni territoriali *con le seguenti:* dotazioni minime inderogabili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

**0.1.100.26.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 5, sopprimere le parole:* non più impugnabili ovvero.

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere le parole*: in via definitiva.

**0.1.100.27.** Bonelli.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. L'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. L'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o nei casi in cui sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché

rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia.

**1.100.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.**

**EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI SULLE PARTI MODIFICATE**

ART. 1.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, comma 5, sopprimere le parole:* Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 9.

*Conseguentemente sopprimere il comma 9.*

*** 0.1.100.31.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*** 0.1.100.32.** Bonelli.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, comma 3, sopprimere le parole:* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

*Conseguentemente, alla parte consequenziale, comma 9, dopo le parole:* per i quali risultino approvati, *aggiungere le seguenti:* entro il 17 febbraio 2023.

*al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* piani attuativi o *aggiungere le seguenti*: piani attuativi, anche mediante;

*sostituire le parole:* 30 dicembre 2023 *con le seguenti:* 29 dicembre 2023.

**0.1.100.35.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

***(Irricevibile limitatamente alla parte principale)***

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. L'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi re-

stando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera *d)*, si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 9.

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 9 con il seguente:* 9. Al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 30 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

*sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.

**1.100.** ***(Nuova formulazione)*** Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, parte consequenziale, comma 9, dopo le parole:* per i quali risultino approvati, *aggiungere le seguenti:* entro il 17 febbraio 2023.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* piani attuativi o *aggiungere le seguenti*: piani attuativi, anche mediante;

*sostituire le parole:* 30 dicembre 2023 *con le seguenti:* 29 dicembre 2023.

**0.1.100.35.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. L'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera *d)*, si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 9.

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 9 con il seguente:* 9. Al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 30 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

*sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.

**1.100.** ***(Nuova formulazione)*** Il Relatore.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e, in videoconferenza, di Federated Innovation @Mind, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali » ... 152

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali » ..... 152

SEDE CONSULTIVA:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame e rinvio)* ..... 152

### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 novembre 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e, in videoconferenza, di Federated Innovation @Mind, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.40.

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**
**C. 2119 Governo.**
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VII e XI reca una serie di misure in materia di lavoro (articoli da 1 a 3), università (articoli da 4 e 7) e istruzione (articoli da 8 a 11).

Fa presente che l'articolo 1 reca misure in materia di contrasto al lavoro sommerso. In particolare, il comma 4 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i dodici mesi successivi all'iscrizione del singolo datore di lavoro nella Lista di conformità, possa ritenere non prioritario un nuovo accesso presso il medesimo datore di lavoro nell'ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ciò che è rilevante per le competenze della XII Commissione – nonché le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Osserva che gli articoli da 2 a 10 contengono disposizioni che non incidono su materie di competenza della XII Commissione. L'articolo 2, infatti, prevede interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda. L'articolo 3 reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Gli articoli da 4 a 7 recano misure in materia di sistema universitario e di istituzioni AFAM e perseguono la finalità, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per il triennio 2023-2025 nonché il regolare e corretto funzionamento del CUN, nelle more della revisione della rispettiva disciplina normativa di riferimento.

Infine, si prevedono misure specifiche per consentire l'accelerazione degli interventi in materia di alloggi e residenze universitarie e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico destinati al nuovo campus universitario del Politecnico di Milano.

Gli articoli da 8 a 10 concernono, rispettivamente la promozione dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del « Piano Mattei », modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici e l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare il maggior impegno per il personale connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR.

Fa presente che qualche profilo di interesse per la XII Commissione è ravvisabile, inoltre, nell'articolo 11, che prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

Come si legge nella relazione illustrativa, con questa disposizione su rafforza l'impegno previsto dal PNRR nell'ambito delle misure rivolte alla riduzione dei divari territoriali ed alla dispersione scolastica.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 154

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 158

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**
**Atto n. 226.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rileva che il provvedimento risponde all'esigenza di superare alcune criticità emerse nella prima fase di applicazione del Codice, armonizzando la disciplina interna con il diritto europeo e integrando le indicazioni giurisprudenziali e operative provenienti dagli operatori di settore e dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, che autorizza il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, ad apportare modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla delega. Le disposizioni correttive e integrative mirano a perfezionare l'impianto normativo senza alterarne l'impostazione, con l'obiettivo di migliorare l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza del Codice, promuovendo così uno sviluppo efficace e sostenibile del settore.

Evidenzia altresì che lo schema di decreto si configura come uno strumento di razionalizzazione e semplificazione della disciplina vigente, che tiene conto delle criticità emerse nella fase applicativa, delle esigenze rappresentate dagli *stakeholder* del settore e delle richieste formulate in sede europea, al fine di scongiurare l'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere quelle già avviate. Le modifiche sono ispirate al principio del risultato e della fiducia, elemento innovativo del Codice, e tengono in considerazione le principali pronunce giurisprudenziali e gli orientamenti dell'ANAC.

Passa quindi ad esaminare i principali temi d'intervento disciplinati dallo schema di decreto, composto da 87 articoli, rilevando come l'intervento sia quello di migliorare la chiarezza normativi e l'efficacia applicativa delle disposizioni vigenti, attraverso un lavoro di razionalizzazione ed aggiornamento.

Rileva che le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici:

1. sono state apportate al Codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;

2. sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali;

3. infine, sono state apportate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

Un primo ambito di intervento riguarda l'equo compenso, tema oggetto di interpretazioni contrastanti in dottrina e giurisprudenza, sollevando interrogativi sulla compatibilità delle norme nazionali con il diritto europeo, in particolare per quanto concerne i criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le modifiche proposte chiariscono che il 65 per cento delle tariffe professionali deve essere considerato come base non ribassabile, garantendo il principio di equa remunerazione, mentre il restante 35 per cento può essere oggetto di competizione economica, ma con un limite massimo al punteggio attribuibile (non oltre il 30 per cento).

Fa presente che queste modifiche sono state introdotte tenendo conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali contrastanti, poiché da una parte si sostiene l'applicabilità della legge sull'equo compenso al settore dei contratti pubblici, mentre dall'altra si afferma l'incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell'applicazione delle regole dell'equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

Sottolinea che l'intervento legislativo appare compatibile con i princìpi di concorrenza e di parità di trattamento previsti dal diritto dell'UE, in quanto intende bilanciare le regole sull'applicabilità del principio dell'equo compenso, inteso, appunto, come compenso « equo » e non « minimo », inevitabilmente correlato, tuttavia, all'operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell'affidamento di tutti i servizi e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie.

In altri termini, segnala che l'introduzione di un limite massimo per il punteggio economico e la separazione tra compenso fisso e ribasso economico cerca di rispettare il principio dell'equo compenso, pur consentendo una valutazione competitiva delle offerte, in linea con le normative europee sugli appalti.

In tema di tutele lavoristiche, osserva che lo schema di decreto introduce un nuovo Allegato I.01, che stabilisce criteri uniformi per l'individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile e per la verifica dell'equipollenza tra contratti collettivi diversi. L'intervento mira a tutelare i

lavoratori e a garantire una parità di trattamento in ossequio ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. Viene inoltre precisato che contratti di servizi aventi natura intellettuale o forniture senza posa in opera sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CCNL, in linea con le indicazioni dell'ANAC.

Fa presente che un significativo capitolo d'intervento riguarda la digitalizzazione, settore cruciale per l'armonizzazione con il diritto europeo e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto rafforza l'obbligo di utilizzare piattaforme digitali certificate per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, garantendo l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNC). Si interviene inoltre sul *Building Information Modeling* (BIM), strumento digitale per la gestione delle costruzioni, innalzando a 2 milioni di euro la soglia di applicazione obbligatoria per il 2025, per favorire una transizione digitale graduale e sostenibile.

Ricorda che un aspetto prioritario del testo normativo riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, elemento centrale anche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sebbene siano emersi segnali positivi sull'attuazione di tale disciplina, è stato evidenziato che la qualificazione dovrebbe essere un sistema « aperto », che consenta anche alle stazioni appaltanti non qualificate inizialmente di intraprendere un percorso di professionalizzazione.

Fa presente che questa modifica risponde agli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Unione europea. In particolare, infatti, da un lato, la *milestone* « M1C1-73 *bis* – Riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni » prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la *milestone* « M1C1-73 *ter* – Riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni » prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Le modifiche proposte introducono incentivi per le stazioni che non hanno ancora ottenuto la qualificazione, e requisiti flessibili per la fase di esecuzione dei contratti, bilanciando la necessità di formazione adeguata con l'esigenza di prevenire interruzioni nelle operazioni. Inoltre, il testo prevede di ampliare l'offerta formativa, consentendo anche a soggetti privati di erogare corsi finalizzati alla professionalizzazione.

Sul tema della revisione dei prezzi, rileva che il decreto introduce un nuovo Allegato II.2-*bis*, che specifica criteri di applicazione uniformi per le clausole di revisione, sviluppati con il supporto dell'ISTAT. L'obiettivo è garantire trasparenza e prevedibilità nell'adeguamento dei contratti alle variazioni di costo, superando le criticità segnalate dagli operatori economici e dalle amministrazioni.

La disciplina dei consorzi viene aggiornata per risolvere disallineamenti interpretativi e applicativi, in particolare in merito al « cumulo alla rinfusa » dei requisiti. Si chiarisce che i consorzi possono avvalersi dei requisiti delle consorziate, ma solo con modalità concretamente comprovate. È inoltre ribadito il divieto per un'impresa di partecipare a più di un consorzio stabile, prevenendo pratiche distorsive del mercato.

Evidenzia come un tema centrale del Codice riguardi l'accesso delle PMI ai contratti pubblici. L'articolo 108, comma 7, consente ai bandi di gara di prevedere criteri premiali a favore delle PMI, valorizzando la « territorialità » per i contratti che richiedono la prossimità. Le PMI, tuttavia, incontrano difficoltà nel competere con i grandi consorzi, a causa di requisiti più elevati, vincoli lavoristici e difficoltà nell'accesso al credito. Le modifiche introdotte mirano a favorire le PMI, come il rafforzamento della suddivisione in lotti e la riserva del 20 per cento delle prestazioni nel subappalto. Inoltre, i contratti « riservati » permettono alle stazioni appaltanti di riservare determinati appalti alle PMI sotto le soglie europee, in linea con il diritto

dell'Ue, che consente di adottare misure specifiche volte a sostenere le PMI, purché proporzionate e non discriminatorie.

Osserva inoltre che un tema prioritario del presente testo normativo riguarda l'esecuzione dei contratti di appalto, con l'obiettivo di chiarire problematiche legate a riserve e varianti durante l'esecuzione. Le modifiche non introducono innovazioni sostanziali, ma chiariscono aspetti come le premialità per operatori che hanno eseguito contratti simili e le penali per ritardi superiori al 2 per cento del valore contrattuale. Viene inoltre definito più chiaramente quando si rendano necessarie le varianti.

Rileva che è stato introdotto anche l'accordo di collaborazione, strumento che regola le relazioni tra appaltatori, subappaltatori e altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi e dei costi, oltre a favorire l'inclusione delle PMI. Lo strumento dell'accordo di collaborazione si allinea ai principi europei di trasparenza e concorrenza, favorendo un processo di appalto equo e competitivo, promuovendo il dialogo continuo tra appaltatori e subappaltatori, riducendo i conflitti e il contenzioso, migliorando così la gestione degli appalti. Inoltre, supporta la partecipazione delle PMI e garantisce una gestione più efficace e sostenibile degli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi europei.

Segnala altresì che un altro tema prioritario d'intervento riguarda la disciplina del partenariato pubblico-privato, in particolare il *project financing*, che ha assunto un ruolo crescente nel sistema italiano, offrendo una via intermedia tra il finanziamento pubblico e quello esclusivamente privato.

Fa notare che questo modello, attraverso il cofinanziamento pubblico-privato, consente alle amministrazioni di realizzare opere pubbliche con il supporto di *expertise* privata, favorendo l'efficienza e la qualità dei servizi.

Il *project financing* si pone in linea con gli obiettivi del PNRR, che promuove la concorrenza e la riforma degli appalti pubblici. In particolare, la *milestone* M1C1-73-*quinquies* prevede la rimodulazione di questo istituto per aumentare l'efficienza degli affidamenti e la contestabilità delle concessioni, evitando pratiche anti-concorrenziali come l'abuso della « clausola di prelazione ». Le nuove disposizioni mirano anche a garantire trasparenza e pubblicità nelle proposte di *project financing*, favorendo una partecipazione più ampia degli operatori economici alle gare e consentendo agli enti concedenti di valutare con maggiore certezza la fattibilità delle proposte.

Per adempiere agli obblighi di trasparenza, segnala che sono stati introdotti strumenti che assicurano l'adeguato riscontro delle manifestazioni di interesse e l'accesso a informazioni necessarie per la preparazione delle proposte.

Inoltre, ricorda che sono state introdotte modifiche in risposta alle osservazioni della Commissione europea (procedura d'infrazione n. 2018/2273), che ha sollevato la non conformità del diritto italiano alle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU, ed agli articoli 49 e 56 del TFUE. Tali modifiche mirano ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, favorendo una maggiore partecipazione degli operatori economici alle gare e riducendo il contenzioso attraverso la trasparenza nella selezione delle proposte. Il nuovo quadro normativo differenzia inoltre la procedura di finanziamento a iniziativa pubblica da quella a iniziativa privata, garantendo il rispetto dei principi europei di concorrenza e trasparenza, anche attraverso la valorizzazione delle manifestazioni di interesse e la rigorosa selezione delle proposte.

Infine, evidenzia come il decreto intervenga anche sui Collegi consultivi tecnici (CCT), istituto di grande importanza per la prevenzione e la riduzione del contenzioso nei contratti pubblici. Le modifiche principali riguardano l'obbligatorietà dei CCT per i contratti di lavori (compresi quelli da concessioni e partenariati pubblico-privati) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Per i contratti di forniture e servizi, invece, l'attivazione del CCT resta facoltativa e dipende dalla volontà delle parti. Sono state inoltre chiarite le fasi procedi-

mentali in cui il collegio deve concludersi e definita la natura delle sue pronunce, con l'obiettivo di aumentare la certezza giuridica e di colmare lacune, in particolare riguardo al regime transitorio applicabile e alle disposizioni contenute nell'Allegato V.2.

In conclusione, alla luce della disamina svolta, poiché non si ravvisano disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, ma esse al contrario appaiono finalizzate ad una piena attuazione della legislazione unionale, preannuncia la formulazione di un parere favorevole.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.**
**Atto n. 227.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, segnala che l'Atto del Governo all'esame della Commissione, s'inserisce in un contesto normativo di fondamentale rilevanza per l'armonizzazione del sistema legislativo italiano con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Rileva come tale provvedimento abbia come obiettivo la regolamentazione dei trasferimenti di fondi e delle cripto-attività, cercando di rafforzare la prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi illeciti.

In particolare, ricorda che il regolamento (UE) 2023/1113 si concentra sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie, stabilendo l'obbligo di fornire specifici dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario per garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema dei pagamenti.

Sottolinea inoltre che la direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 dello stesso regolamento, viene estesa per includere anche i prestatori di servizi per le cripto-attività, imponendo loro gli stessi obblighi di trasparenza e controllo previsti per gli intermediari bancari e finanziari, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche.

Evidenzia altresì che il provvedimento in esame dà attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che stabilisce i princìpi e i criteri direttivi per il Governo nell'attuazione delle direttive e regolamenti europei, tra cui quelli relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 10 marzo 2025, ossia un anno dopo l'entrata in vigore della predetta legge, avvenuta il 10 marzo 2024.

Venendo al contenuto del provvedimento, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche a determinate disposizioni della normativa nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, vengono introdotte nuove regole relative all'identificazione e alla valutazione dei rischi legati ai trasferimenti di criptoattività, sia diretti a (o provenienti da) indirizzi auto-ospitati, sia relativamente agli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi relativi alle cripto-attività.

Si prevede inoltre che la Banca d'Italia provveda all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo 62 in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2023/

1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (piuttosto che del regolamento (UE) n. 2015/847).

L'articolo 2 stabilisce disposizioni volte ad includere i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati relativi ai trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento, inclusi quelli effettuati in cripto-attività, per importi pari o superiori a 5.000 euro. Tale obbligo riguarda operazioni effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, nonché la necessità di fornire evidenza delle operazioni con l'estero, anche in riferimento a masse di contribuenti e con un preciso riferimento temporale.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede, fino alla scadenza del periodo transitorio (30 dicembre 2025), l'applicazione di alcune disposizioni riguardanti la prestazione di servizi relativi alla valuta virtuale e ai portafogli digitali, nonché i nuovi regolamenti sui servizi delle cripto-attività. Tali disposizioni si applicano ai soggetti regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro OAM, che presentino istanza di autorizzazione come CASP (*Crypto-Asset Service Providers*) entro il 30 giugno 2025.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del decreto in esame.

In conclusione, sottolinea che lo schema di decreto legislativo non solo introduce nuove misure per la gestione dei dati sui trasferimenti di fondi e cripto-attività, ma estende anche gli obblighi di vigilanza e controllo agli operatori del settore delle cripto-attività, rafforzando il sistema normativo nazionale. In particolare, con il coinvolgimento diretto della Banca d'Italia nell'applicazione delle sanzioni e l'inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività nel sistema di regolazione antiriciclaggio, lo schema di decreto cerca di garantire che l'Italia rispetti gli obblighi europei e contribuisca alla costruzione di un sistema finanziario più sicuro e trasparente, capace di prevenire l'utilizzo illecito di strumenti finanziari innovativi come le cripto-attività.

Non ravvisando pertanto profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per le questioni regionali

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) *(Esame e rinvio)* ..... 160

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore, senatore Amidei, sull'A.C. 2112-*bis*, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 »)* ..... 161

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente SILVESTRO. — Interviene il sottosegretario di Stato, onorevole Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.**
**C. 2112-*bis*.**
(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore, senatore AMIDEI (FdI), illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 12.40.**

ALLEGATO

**Proposta di parere del relatore, senatore Amidei, sull'A.C. 2112-*bis*, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ».**

La Commissione,

preso atto preliminarmente che nel 2024, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica per i prossimi anni nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, principale documento di programmazione economica previsto dal nuovo quadro normativo europeo;

considerato che le misure previste dal disegno di legge di bilancio 2025 rientrano tra le più importanti politiche pubbliche del Governo finalizzate a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Piano strutturale di bilancio, in linea con il rispetto della soglia massima del tasso di crescita della spesa netta, pari all'1,3 per cento nel 2025, all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preso atto che l'articolo 95 del disegno di legge contiene una disciplina inerente alle regolazioni finanziarie con le autonomie speciali, volta recepire gli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra Governo e ciascuna autonomia speciale in tre ambiti specifici, ossia per quel che concerne la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente, per quel che concerne la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito conseguente emergenza Covid ed infine per quanto riguarda la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance europea;

dato atto che l'articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025,2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge;

valutato positivamente l'incremento – previsto all'articolo 97 – pari a 120 milioni di euro nel 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che comporta un tasso di crescita dello stesso superiore al 2 per cento;

visto l'articolo 98, che dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027 la non applicabilità nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, che sposta l'onere della predetta addizionale dai passeggeri alla regione in questione, che procederà a versarla allo Stato;

considerato l'articolo 99 che prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF contemplata all'articolo 2 del disegno di legge;

valutata positivamente la misura a favore di Comuni prevista nell'articolo 100, comma 1, lett. *a)* del disegno di legge di bilancio, volta ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, con un incremento di 112 milioni per tale anno, di 168 milioni per il 2027, di 224 milioni nel 2028, di 280 milioni del 2029 e di 306 milioni a decorrere dal 2030. Il comma 2 del sopracitato articolo 100 istituisce altresì un Fondo

di 56 milioni di euro per l'anno 2025, destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni;

valutato positivamente il contributo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 – istituito dall'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, a sostegno degli oneri dei Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto dall'autorità giudiziaria l'allontanamento dalla casa familiare;

valutato positivamente l'incremento delle risorse, di cui all'articolo 102, da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030;

preso atto della disciplina contemplata nei commi 1 e 2 dell'articolo 104, relativa al concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, che dispone i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio;

valutata positivamente la scelta di escludere l'applicazione alle Regioni ed agli altri enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria, previsto invece dalla nuova *governance* economica europea per lo Stato;

considerato opportuno ed adeguato il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale – che comporta ad esempio nel 2025 un tasso di crescita del 2 per cento, a fronte di un tasso di crescita della spesa contemplato nel Piano strutturale di bilancio dell'1,3 per cento – e preso atto che tale misura di rifinanziamento è prevista per 1.302 milioni nell'anno 2025, per 5.078 milioni nell'anno 2026, per 5.780 milioni nell'anno 2027, per 6.663 milioni nell'anno 2028, per 7.725 milioni nell'anno 2029 ed infine per 8.898 milioni a decorrere dall'anno 2030;

prospettata l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico finalizzato a valutare operazioni di consolidamento del debito tra amministrazioni centrali e amministrazioni locali, come pure a valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per politiche di crescita dell'economia e soluzioni di carattere strutturali e non temporanee sul Fondo anticipazioni liquidità (FAL);

considerata l'opportunità di attivare la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ottica prospettica di garantire una certezza della programmazione e un adeguato confronto su tale profilo tra Stato ed enti territoriali;

preso atto, per quel che concerne le politiche a favore del Mezzogiorno, che l'articolo 72 comma 1 del disegno di legge in questione abroga la misura di parziale decontribuzione a favore delle imprese che operano nel mezzogiorno (cosiddetta decontribuzione Sud), a seguito della decisione della Commissione europea che circoscrive l'applicabilità di tale aiuto di Stato al 31 dicembre 2024. Considerato tuttavia che una quota delle risorse accantonate con la predetta abrogazione confluisce in un Fondo per nuovi interventi nel mezzogiorno, finalizzato a ridurre il divario occupazionale rispetto al resto del Paese e a rafforzare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in tali aree;

valutata positivamente la proroga al 2025 del credito d'imposta nelle aree rientranti nella ZES Unica per investimenti effettuati dal 1 gennaio al 15 novembre 2025, come pure l'adeguamento – contenuto nell'articolo 72, comma 2 – delle risorse necessarie a consentire lo sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro privati operanti in tale area territoriale per le assunzioni di personale effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025, con riferimento all'incremento dei limiti di spesa relativi alle agevolazioni contributive disposte dal decreto-legge n. 60 del 2024 (cosiddetto Decreto coesione), con riguardo al « bonus giovani », al « bonus donne » e al « bonus Zes Unica Mezzogiorno »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

*S O M M A R I O*

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:
Audizione di Nicola Zupo, Direttore del Servizio Centrale di Protezione ..... 163

### VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI

*Martedì 19 novembre 2024.*

**Audizione di Nicola Zupo, Direttore del Servizio Centrale di Protezione.**

Il comitato VI – Cultura della legalità e protezione dei minori si è riunito dalle 12.05 alle 12.50.

# COMITATO PARLAMENTARE

## per la sicurezza della Repubblica

*S O M M A R I O*

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale *(Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)* ..... 164

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio).*

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo avere introdotto la seduta, illustra la proposta di Relazione all'ordine del giorno, sulla quale intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame all'ordine del giorno ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 165

Audizione di rappresentanti della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci *(Svolgimento e conclusione)* ..... 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

### AUDIZIONI

*Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Invita quindi i rappresentanti a svolgere la loro relazione.

Stefano PETROCCHI, *Direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci*, e Serena FERRAIOLO, *Assistente di direzione della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) e Vito DE PALMA (FI-PPE), a cui rispondono Stefano PETROCCHI, *Direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci*, e Serena FERRAIOLO, *Assistente di direzione della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 novembre 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori ..... 166
Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita » *(Seguito dell'audizione e conclusione)* ..... 166
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla pubblicità dei lavori ..... 167
Comunicazioni del presidente ..... 167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 167

**AUDIZIONI**

*Martedì 19 novembre 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

**Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita ».**

*(Seguito dell'audizione e conclusione).*

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Francesco Sanna, *consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita »*.

Francesco SANNA, *consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita »*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Pietro PITTALIS, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Andrea QUARTINI (M5S), ai quali risponde Francesco SANNA, *consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita »*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 19 novembre 2024.*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che con lettera datata 30 ottobre 2024 l'ambasciata francese in Italia ha risposto alla lettera del 23 luglio 2024 – relativa alla richiesta di fornire i nominativi degli equipaggi delle navi militarizzate francesi, presenti nel porto di Livorno la notte del disastro – che non è stata evidenziata la presenza nel porto di Livorno a quella data di navi militari francesi in sosta né di navi militari che avrebbero potuto essere testimoni del disastro.

Comunica inoltre che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha reso noto, con lettera dell'11 novembre 2024, che gli atti prodromici ai due dibattimenti celebratisi sul disastro della Moby Prince sono a disposizione della Commissione.

Comunica infine che per quanto riguarda i due procedimenti ancora pendenti presso la Procura di Livorno e la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, la Procura di Livorno ha ricordato che a breve verrà svolta una riunione di coordinamento tra le due procure per decidere chi debba rassegnare le proprie conclusioni al giudice per le indagini preliminari e che, allorquando diventeranno ostensibili, verranno trasmessi tutti gli atti ritenuti utili ai lavori della Commissione.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 10.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

*S O M M A R I O*

Sulla pubblicità dei lavori ..... 168

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti dell'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia) . 168

Audizione di rappresentanti del COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) ..... 169

Audizione di rappresentanti della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore) ..... 169

Sulla sconvocazione dell'odierno ufficio di presidenza integrato ..... 169

*Martedì 19 novembre 2024. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono: per l'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia), il segretario generale nazionale Antonio Porto, accompagnato dal presidente dell'Associazione operatori sicurezza associati (OSA Italia) Gianluca Salvatori; per il COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), il segretario nazionale Antonio Lanzilli; per la Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore), il presidente Erich Grimaldi.*

**La seduta comincia alle 10.38.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web* TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di rappresentanti dell'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia).**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il segretario generale nazionale di OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia), Antonio PORTO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e PATUANELLI (M5S), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), nonché il Presidente LISEI (FdI).

Replica agli intervenuti l'audito.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione di OSA Polizia.

**Audizione di rappresentanti del COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia).**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il segretario nazionale di COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), Antonio LANZILLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i deputati BAGNAI (LEGA) e Alice BUONGUERRIERI (FDI), nonché il senatore MALAN (FdI).

Replica agli intervenuti l'audito.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione di COISP.

**Audizione di rappresentanti della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore).**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

L'avvocato Erich GRIMALDI, presidente della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e MALAN (FdI).

Risponde ai quesiti l'avvocato Erich GRIMALDI, il quale si riserva di trasmettere in formato digitale l'insieme della documentazione alla quale si è riferito nel corso dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto e dichiara concluse le procedure informative.

**Sulla sconvocazione dell'odierno ufficio di presidenza integrato.**

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto una richiesta di sconvocazione ed aggiornamento dell'ufficio di presidenza da parte del rappresentante del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. La richiesta è motivata con la contestuale mattinata di votazioni che stanno avendo luogo presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il senatore PATUANELLI (M5S) conferma i termini della richiesta preannunciata a nome del suo Gruppo e chiede al Presidente di poter fissare un'altra giornata per lo svolgimento dell'ufficio di presidenza.

La deputata BUONGUERRIERI (FDI) osserva come si tratti del terzo rinvio, sempre su richiesta del deputato Colucci, di una riunione dell'ufficio di presidenza programmato ormai da lungo tempo. Auspica che si possa dare seguito alla convocazione quanto prima, rilevando che, se del caso, il rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle può farsi sostituire durante i lavori delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE, nel confermare lo spostamento, annuncia che è sua intenzione riconvocare l'ufficio di presidenza per giovedì prossimo alle ore 13, compatibilmente con i lavori delle due Assemblee, ricordando che lo stesso ufficio di presidenza era stato richiesto dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 12.27.**

# INDICE GENERALE


## GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2 ..... 3

## COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 15

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 20

## COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 74

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 74

*ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)* ..... 80

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 77

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni)* ..... 77

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 81

*ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico)* ..... 87

*ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra)* ..... 90

*ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)* ..... 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 79

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 109

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 109

*ALLEGATO (Proposte emendative e subemendative approvate)* ..... 125

*ERRATA CORRIGE* ..... 124

**II Giustizia**

AUDIZIONI:

Audizione di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle attività del suo dipartimento *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 127

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 128

*ALLEGATO (Proposte emendative approvate)* ..... 131

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 130

**IV Difesa**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 132

Audizione di rappresentanti di MERIDIAN Group *(Svolgimento e conclusione)* ..... 132

**VI Finanze**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Atto n. 218 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 133

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 134

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 139

*ALLEGATO 1 (Emendamento 1.100 del relatore e relativi subemendamenti)* ..... 144

*ALLEGATO 2 (Emendamento 1.100 del relatore (nuova formulazione) e relativi subemendamenti presentati sulle parti modificate)* ..... 148

*ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)* ..... 150

## XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e, in videoconferenza, di Federated Innovation @Mind, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali » ... 152

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante « Disposizioni in materia di terapie digitali » ..... 152

SEDE CONSULTIVA:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame e rinvio)* ..... 152

## XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 154

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 158

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) *(Esame e rinvio)* ..... 160

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore, senatore Amidei, sull'A.C. 2112-*bis*, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 »)* ..... 161

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Nicola Zupo, Direttore del Servizio Centrale di Protezione ..... 163

## COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale *(Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)* ..... 164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 165

Audizione di rappresentanti della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci *(Svolgimento e conclusione)* ..... 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 166

Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita » *(Seguito dell'audizione e conclusione)* ..... 166

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 167

Comunicazioni del presidente ..... 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 167

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 168

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti dell'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia) . 168

Audizione di rappresentanti del COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) ..... 169

Audizione di rappresentanti della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore) ..... 169

Sulla sconvocazione dell'odierno ufficio di presidenza integrato ..... 169

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

*19SMC0116410*